

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

25.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 2001

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-V
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-64

	PAG.		PAG.
Disegno di legge: Riforma del diritto societario (A.C. 1137) ed abbinata (A.C. 969) (Discussione)	1	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 1137)</i> .	2
		Presidente	2
		Benvenuto Giorgio (DS-U)	16
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 1137)</i>	1	Carboni Francesco (DS-U)	25
Presidente	1	Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	28
<i>(Annunzio di una questione pregiudiziale – A.C. 1137)</i>	2	Finocchiaro Anna (DS-U), <i>Relatore di minoranza per la II Commissione</i>	9
Presidente	2	Kessler Giovanni (DS-U)	20
		La Malfa Giorgio (Misto), <i>Relatore per la maggioranza per la VI Commissione</i>	2

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; CCD-CDU Biancofiore: CCD-CDU; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Nuovo PSI: Misto-N.PSI.

	PAG.		PAG.
Lettieri Mario (MARGH-U)	18	La Malfa Giorgio (Misto), <i>Relatore per la maggioranza per la VI Commissione</i>	34
Pecorella Gaetano (FI), <i>Relatore per la maggioranza per la II Commissione</i>	2	Pecorella Gaetano (FI), <i>Relatore per la maggioranza per la II Commissione</i>	32
Pepe Antonio (AN)	18	Vietti Michele Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	35
Pinza Roberto (MARGH-U), <i>Relatore di minoranza per la VI Commissione</i>	5	Ordine del giorno della prossima seduta ...	37
Pistone Gabriella (Misto-Com.it)	30	Testo integrale delle relazioni dei deputati Gaetano Pecorella, Giorgio La Malfa e Roberto Pinza (A.C. 1137)	37
Rossi Nicola (DS-U)	23	Intervento del deputato Antonio Pepe in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 1137)	59
Vietti Michele Giuseppe, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	13		
<i>(Repliche dei relatori per la maggioranza e del Governo – A.C. 1137)</i>	32		
Presidente	32		

**N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.**

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,50.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Discussione del disegno di legge: Riforma del diritto societario (1137 ed abbinata).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Avverte che è stata presentata la questione pregiudiziale Soda n. 1 che, non essendo stata preannunciata in Conferenza dei presidenti di gruppo, sarà esaminata al termine della discussione sulle linee generali, che dichiara aperta.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza (II Commissione)*, chiede che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della sua relazione.

PRESIDENTE lo consente.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza (VI Commissione)*, sottolinea che il provvedimento in esame riprende ampiamente il testo del disegno di legge predisposto dalla Commissione Mirone, già esaminato nella scorsa legislatura. Ricordato inoltre che l'articolato prevede una disciplina delle società meno vincolante e con maggiori garanzie per le minoranze, sottolinea l'opportunità di non consentire a società estere di controllare attività economiche strategiche per il nostro Paese. Ritenuta infondata la questione pregiudiziale

riferita alla disciplina delle società cooperative, contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge, che distingue le società che perseguono finalità mutualistiche da quelle non costituzionalmente riconosciute, osserva che il richiamo ad una norma dell'articolo 17 della legge finanziaria per il 2001 rende più onerosa la trasformazione delle società cooperative in società lucrative, pure prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del provvedimento.

Chiede, infine, che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della sua relazione.

PRESIDENTE lo consente.

ROBERTO PINZA, *Relatore di minoranza (VI Commissione)*, sottolinea l'opportunità di rendere le norme del diritto societario più rispondenti alle esigenze dell'economia moderna, rileva che il provvedimento in esame, nel testo delle Commissioni, risulta peggiorativo rispetto al cosiddetto disegno di legge Mirone, presentato nella scorsa legislatura: giudica non condivisibile, in particolare, l'articolo 5, che presenta profili di incostituzionalità ed è ispirato da un'impostazione ideologica tendente a marginalizzare le società cooperative, nonché a favorirne la trasformazione in società a scopo di lucro. Auspica quindi che si possa recepire nel provvedimento in esame il richiamato testo Mirone.

Chiede infine che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della sua relazione.

PRESIDENTE lo consente.

ANNA FINOCCHIARO, *Relatore di minoranza (II Commissione)*, ricorda che gli

emendamenti presentati in Commissione dai gruppi di maggioranza rendono il provvedimento in esame assolutamente inidoneo a perseguire l'obiettivo, che era alla base del cosiddetto disegno di legge Mirone, di assicurare maggiore competitività al sistema produttivo; sottolinea, in particolare, l'incongruità logica e giuridica del disposto normativo dell'articolo 11, nel testo delle Commissioni, con particolare riferimento al reato di falso in bilancio ed alla previsione delle fattispecie in cui si applica la perseguibilità a querela di parte. Ritiene, in conclusione, che la normativa in esame, oltre a non recepire le istanze provenienti dalle società, determinerà conseguenze negative per il settore produttivo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, sottolineato il rilievo politico prioritario che il Governo annette alla riforma del diritto societario, osserva che il provvedimento in discussione riprende in larga misura il testo frutto dell'approfondito dibattito svoltosi nella scorsa legislatura. Nel ritenere altresì ingiustificate le critiche mosse dall'opposizione alle norme in materia di società cooperative, rileva l'opportunità, ferma restando la rilevanza penale del falso in bilancio, di distinguere le fattispecie di reato a seconda di chi subisce il danno.

GIORGIO BENVENUTO rileva che l'imminente introduzione dell'euro, il processo di integrazione europea e la necessità di superare i limiti strutturali del sistema imprenditoriale italiano rendono opportuna una riforma del diritto societario che consenta di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo economico. Manifesta tuttavia la netta contrarietà dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo al provvedimento in discussione, rilevando che le modifiche introdotte in Commissione ne hanno stravolto l'impostazione originaria: giudica non condivisibili, in particolare, le norme in materia di società cooperative e quelle concernenti il reato di falso in bilancio.

ANTONIO PEPE auspica l'approvazione del provvedimento in discussione e

chiede che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del suo intervento.

PRESIDENTE lo consente.

MARIO LETTIERI, nel riconoscere le nuove esigenze del mercato e delle società, osserva che è altrettanto necessario tutelare i diritti dei soci e dei risparmiatori. Rilevato inoltre che il provvedimento intende colpire il mondo della cooperazione e modificare la disciplina relativa al reato di falso in bilancio che, di fatto, non sarà più punibile, preannuncia il voto contrario dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo se il testo del disegno di legge non sarà opportunamente modificato.

GIOVANNI KESSLER, nel sottolineare che la posizione attualmente assunta dal Governo è molto diversa dai contenuti del testo originario del disegno di legge, ritiene che prevedere un reato contravvenzionale per i casi di falso in bilancio che non arrechino danni a soci e creditori, con l'applicazione di un termine di prescrizione di tre anni, rappresenti una depenalizzazione di fatto che, per di più, produrrà effetti sui procedimenti penali in corso, in alcuni dei quali è imputato il Presidente del Consiglio dei ministri.

NICOLA ROSSI rileva che il testo del disegno di legge in discussione, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame svolto dalle Commissioni riunite II e VI, denota la scarsa propensione della maggioranza a comprendere la necessità di introdurre un sistema di regole che garantisca al sistema economico maggiore efficienza: ritiene, in particolare, che le norme concernenti il reato di falso in bilancio e le società cooperative non tengano conto delle esigenze di competitività e di trasparenza del sistema produttivo.

FRANCESCO CARBONI sottolinea il carattere migliorativo del testo alternativo presentato dai relatori di minoranza, volto a favorire la modernizzazione del sistema economico ed un più efficace contrasto

degli illeciti; ritiene invece che le soluzioni individuate dalla maggioranza non siano rispondenti agli interessi del Paese.

GIUSEPPE FANFANI, contestato il ricorso all'istituto della delega legislativa, dal cui esercizio può derivare un conflitto di interessi istituzionale, invita ad un'ulteriore riflessione sulla definizione del reato di falso in bilancio, eventualmente stralciando o sopprimendo l'articolo 11 nel testo delle Commissioni, ed a predisporre un disegno di legge ordinario che riconsideri anche il sistema sanzionatorio. Ove tale richiesta non fosse accolta, l'opposizione assumerebbe un atteggiamento di netta contrarietà.

GABRIELLA PISTONE, rilevato che nel corso dell'*iter* in Commissione è stata stravolta l'impostazione originaria del provvedimento, non tenendo conto di principi etici che dovrebbero essere rispettati sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, ricorda che è stata presentata una questione pregiudiziale, di cui è cofirmataria, volta ad eccepire, in particolare, l'incostituzionalità dell'articolo 5, che potrebbe eventualmente essere stralciato dal testo del disegno di legge; espresso inoltre disagio per il disposto normativo dell'articolo 11, nel testo delle Commissioni, che ritiene configuri un conflitto di interesse, invita l'Assemblea ad un'ulteriore riflessione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che i relatori di minoranza rinunziano alla replica.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza (II Commissione)*, rilevato che anche la proposta di legge presentata dall'opposizione prevede il conferimento al Governo di una delega per il riordino del diritto societario, inclusa la disciplina degli illeciti penali, sottolinea che la previsione di sanzioni penali per tutti i casi di falso in bilancio consente ai pubblici ministeri di accertare eventuali altri reati che si celino dietro le indicate ipotesi di falso.

Nell'osservare, inoltre, che il criterio della gradualità delle fattispecie criminose e delle relative sanzioni trova applicazione in non pochi ordinamenti moderni, ritiene che la disciplina prevista dal provvedimento in esame sia razionale e coerente con la normativa vigente.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza (VI Commissione)*, ricordato che le considerazioni critiche svolte dai deputati di opposizione intervenuti nella discussione hanno avuto ad oggetto prevalentemente le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge, auspica che la battaglia parlamentare preannunciata si mantenga nei limiti di un dibattito costruttivo. Rileva altresì che la questione pregiudiziale Soda n. 1 eccepisce l'incostituzionalità di disposizioni che erano contenute anche nel cosiddetto disegno di legge Mirone, sia pure — presumibilmente — come mere norme manifesto. Auspica infine la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, sottolinea che il Governo ha scelto di far proprio il cosiddetto disegno di legge Mirone per ragioni di economia procedurale, pur dichiarandosi disponibile a recepire i contributi propositivi che fossero emersi dal dibattito; paventa inoltre il rischio che il prevalere di logiche strumentali possa pregiudicare il varo di una riforma la cui necessità è unanimemente riconosciuta.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 30 luglio 2001, alle 15.

(Vedi resoconto stenografico pag. 37).

La seduta termina alle 12,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 9,50.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla collega Pistone per dare lettura del processo verbale desidero scusarmi con il Governo e con i colleghi presenti per il ritardo con cui inizia la seduta. Ho dovuto assolvere doveri di rappresentanza internazionale, incontrando con piacere i colleghi del Parlamento indiano, e non c'era un altro Vicepresidente — dato che oggi è venerdì — che mi potesse sostituire per l'inizio dei lavori. Vi chiedo scusa ma ho un alibi di ferro! Spero vogliate assolvermi, se non altro per mancanza di dolo.

GABRIELLA PISTONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per la riforma del diritto societario (1137); e dell'abbinata proposta di legge: Fassino ed altri (969) (ore 10,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo per la riforma del diritto societario; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fassino ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 1137)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatori per la maggioranza: 40 minuti;

relatori di minoranza: 30 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 38 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 34 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 59 minuti;

CCD-CDU Biancofiore: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 18 minuti; Socialisti democratici italiani: 16 minuti; Verdi-l'Ulivo: 12 minuti; Minoranze linguistiche: 9 minuti; Nuovo PSI: 5 minuti.

Il tempo complessivo per i relatori di minoranza è stato ripartito per metà in parti uguali e per metà in proporzione alla consistenza dei gruppi di appartenenza, al fine di consentire a tutti i relatori di minoranza un tempo minimo congruo per l'illustrazione delle proprie posizioni.

Pertanto i tempi a disposizione dei relatori di minoranza risultano i seguenti: onorevole Finocchiaro (Democratici di sinistra-l'Ulivo): 17 minuti; l'onorevole Pinza (Margherita, DL-l'Ulivo): 13 minuti.

***(Annunzio di una questione pregiudiziale
- A.C. 1137)***

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Soda ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A - A.C. 1137 sezione 1*). La presentazione di tale questione pregiudiziale non è stata preannunciata nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, a seguito della quale è stata prevista per la seduta odierna la discussione della proposta di legge in esame.

Ricordo pertanto che, a norma dell'articolo 40, comma 2, del regolamento, tale questione pregiudiziale sarà discussa e votata in altra seduta, dopo la discussione sulle linee generali.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 1137)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto, relativamente alla discussione sulle linee generali, l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza per la II Commissione, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito in Commissione su questa proposta di legge è stato sicuramente aspro e ancor più aspro si annuncia in aula.

Il puro e talora personale attacco politico spesso ha prevalso sull'analisi razionale dei problemi. Ho affidato perciò ad un testo scritto l'illustrazione dei criteri, dei principi guida e delle soluzioni scelte dalla Commissione perché, chi lo voglia, possa in quest'aula dare il proprio contributo di intelligenza e di cultura, come dovrebbe essere quando si affronta un tema complesso quale quello al nostro esame.

Chiedo alla Presidenza la pubblicazione del testo della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Pecorella la Presidenza la autorizza.

Il relatore per la maggioranza per la VI Commissione, onorevole La Malfa, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo un ampio ed approfondito esame nelle Commissioni finanze e giustizia, giunge all'esame dell'Assemblea il progetto di legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Intendo riservare ampio tempo alla mia replica, quindi chiedo la pubblicazione del testo della mia relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, la Presidenza la autorizza.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Signor Presidente, in questo intervento mi limito a sottolineare alcuni aspetti delle

modificazioni al testo del Governo apportate dalle Commissioni dopo il dibattito che in esse si è svolto.

Voglio sottolineare, in primo luogo, che è di particolare importanza che la legislatura si apra con l'approvazione di una riforma di questa portata.

Ciò è dovuto sia alla procedura di urgenza che la Presidenza della Camera ha deciso su richiesta, tra l'altro, dei gruppi dell'opposizione per l'esame della materia — e che spero essi non vogliano contraddire, dilazionando invece l'esame della materia che avevano giudicato e giudicano urgente — sia al lavoro molto importante, di cui è giusto dare atto, svolto dal Parlamento nella precedente legislatura che aveva condotto alla redazione di un testo, noto come la legge Mirone, adottato dal Governo; esso è utilizzato, su proposta dei relatori, l'onorevole Pecorella ed il sottoscritto, come testo base per la discussione nella Commissione.

Le motivazioni della riforma sono essenzialmente tre.

La prima è che sono trascorsi oltre cinquant'anni dalla definizione giuridica del diritto delle società, in un periodo di grandi cambiamenti dell'economia italiana ed internazionale e del diritto; pertanto è giusto procedere ad un aggiornamento, ad una riscrittura completa del codice civile in merito a tale materia.

La seconda motivazione è che è cambiato profondamente il quadro dell'economia italiana, attraverso l'integrazione internazionale; ciò pone il problema, fra le altre cose, della concorrenza tra i sistemi istituzionali ed impone al nostro paese l'adozione di sistemi moderni che, in qualche modo, possono costituire un elemento per mantenere nel nostro paese ed attrarre verso di esso attività economiche. Da questo punto di vista il quadro giuridico del diritto delle società è di particolare importanza.

La terza ragione fondamentale è che, in una fase in cui il cambiamento economico è molto rapido ed incisivo, appare importante che il diritto delle società possa consentire quegli adattamenti delle strutture sociali che siano al passo con i

cambiamenti delle tecnologie e dei mercati finanziari e così seguitando. Queste erano, onorevoli colleghi, le ragioni che avevano ispirato la legge Mirone, tre fondamentali che rimangono in pieno nel testo che le Commissioni hanno adottato. Spero quindi che si pervenga ad una sorta di piattaforma comune per tutta la Camera, per quella che era la vecchia maggioranza e per quella che è l'attuale maggioranza.

Rispetto al testo della legge Mirone, negli articoli 1 e 9 della stessa e 1 e 10 nel testo riformato, per la parte civilistica, la Commissione ha introdotto quattro modifiche che formeranno oggetto principale del dibattito.

In primo luogo, abbiamo voluto attenuare alcuni caratteri di rigidità che, in contrasto con lo spirito dichiarato della legge Mirone, permanevano in quella formulazione e tendevano a stabilire alcune gabbie (per cui le società a ristretta base sociale dovevano assumere la forma di una Srl, quelle a larga base sociale la forma di una Spa), rendendo meno vincolante tale schema giuridico.

In secondo luogo, abbiamo voluto affrontare, con più precisione, il problema della tutela delle minoranze (tema di fondo del diritto societario), garantendo le minoranze contro il rischio di essere spinte fuori dalla compagine sociale, tra l'altro volendo evitare di ingenerare l'insorgere di un contenzioso che sarebbe paralizzante nella vita delle società specialmente delle società non quotate.

Accanto a queste due questioni, che ho illustrato ampiamente nella relazione scritta, ve ne sono altre di maggiore importanza politica. La prima, relativa al diritto delle società, è sintetizzata nell'emendamento che riguarda i patti parasociali, con il quale, dopo ampia discussione, la Commissione ha deciso di vietare l'adozione di patti parasociali di durata illimitata ma di prevedere la possibilità che vi siano patti parasociali della durata fino a cinque anni, estendendo un termine che il decreto legislativo Draghi, per le società quotate, fissa in tre anni.

Su tale questione si è discusso ed è un punto di fondo su cui la discussione in

Assemblea si deve svolgere. Faccio riferimento ad un vecchio ed importante articolo che scrisse sulla rivista *il Mulino*, il professor Romano Prodi, circa dieci anni fa, nel quale egli illustrava la differenza tra due grandi modelli di capitalismo, quello che egli chiamava il capitalismo renano, tedesco e quello che egli chiamava il capitalismo anglosassone. L'uno, il capitalismo renano-tedesco, caratterizzato da nuclei societari stabili — cosiddetti noccioli duri — di azionisti, stabilmente al controllo della società e in grado, attraverso l'adozione di patti parasociali, di assicurare nel tempo tale stabilità; l'altro, il modello del capitalismo anglo-americano, caratterizzato dalla piena contendibilità — come si direbbe con espressione moderna — degli assetti proprietari e di guida delle società quotate.

Romano Prodi, in quell'articolo, sosteneva che, per l'Italia, che partiva da un capitalismo pre-familiare e che doveva in un certo senso avviarsi ad un capitalismo moderno, la linea migliore di sviluppo era quella che andava in direzione del modello tedesco. E la stessa opinione di Prodi — lo dico agli stessi colleghi che con forza sono intervenuti sul tema, nonchè per l'autorità che ha agli occhi della sinistra oltre che del mio mondo — esprimeva in quegli anni il professor Bruno Visentini, il quale, in molti articoli apparsi sul quotidiano *la Repubblica*, scriveva che una delle ragioni per le quali l'Italia doveva guardare, nella sua trasformazione verso il modello tedesco del capitalismo, era rappresentata, e lo è tuttora, dall'assenza di una caratteristica propria del capitalismo anglosassone, ovvero la presenza dei fondi pensionistici. Questi danno stabilità comunque alla guida delle società nelle quali essi investono. Egli diceva, ed io sostengo oggi, che, se introducessimo una piena contendibilità delle società senza avere quegli elementi di stabilità costituiti dagli interessi dei fondi pensione, in particolare dell'interesse alla stabilità nel tempo e alla redditività, noi rischieremo di aprire la strada, non al capitalismo moderno, bensì ad un capitalismo avventuroso, instabile, nel quale sa-

rebbero soprattutto gli speculatori a contendersi il controllo delle società per azioni.

Per questa ragione, ritengo indispensabile consentire la possibilità che vi sia una certa stabilità, con la presenza di gruppi di comando delle imprese che assumono, nell'ambito del ciclo economico, in momenti favorevoli o sfavorevoli, la guida di una società, dando ad essa stabilità.

Questo argomento, onorevoli colleghi, è rafforzato dal fenomeno dell'integrazione economica, assente dieci anni fa o comunque presente in misura assai minore rispetto ad oggi, nonchè dall'approssimarsi del sistema dell'euro, essendo prossimi all'ingresso in un sistema molto integrato dal punto di vista finanziario e dei movimenti di capitale.

In una situazione di questo genere, onorevoli colleghi, si pone un problema non di tutelare il carattere nazionale dell'industria italiana, bensì di non consentire che troppo facilmente il controllo di attività importanti del nostro paese si trasferisca altrove, all'interno dell'Europa o addirittura al di fuori di essa.

È un tema che, per il sistema bancario, il governatore della Banca d'Italia non si stanca di proporre ed è un tema che, soprattutto per quella parte dell'opposizione di sinistra preoccupata dalla globalizzazione, dovrebbe condurre ad una riflessione con toni diversi rispetto a quelli ascoltati in Commissione.

Il quarto ed ultimo punto, avviandomi alla conclusione, è rappresentato dalla cooperazione. Al riguardo, vorrei limitare il mio intervento nel rispondere alla principale obiezione che è stata mossa con la questione pregiudiziale, ovvero che si sia in presenza di una violazione della Carta costituzionale con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in discussione.

Questa affermazione, onorevoli colleghi dell'opposizione, è del tutto infondata. L'articolo 45 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Pertanto, implicitamente o esplicitamente, si dichiara che esiste una coo-

perazione a fini di mutualità e di speculazione privata, e che ne esiste un'altra rappresentata da una forma societaria perfettamente accettabile, ma per la quale la Costituzione non prevede la promozione e l'incremento. Si tratta di una distinzione che pertanto è presente; tuttavia, ciò che occorre aggiungere, e che è sicuramente importante, ai fini della pregiudiziale presentata, è che il progetto Mirone, del quale l'opposizione tiene conto nell'elaborare la sua proposta, vi è una distinzione alla lettera *d*), comma 5, dove si afferma: « limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta. »

Dunque, persino nel testo che l'opposizione oggi vorrebbe sostenere, si distingue la cooperazione costituzionalmente riconosciuta dalla cooperazione non costituzionalmente riconosciuta. Pertanto, credo che la questione pregiudiziale di costituzionalità non avrebbe dovuto essere sollevata.

Naturalmente, se si distinguono i tipi di cooperative, allora è anche giusto che la legge si riservi di promuovere e di favorire quelle che hanno una natura costituzionalmente riconosciuta. Ecco perché abbiamo proposto — con la norma che ha suscitato maggiori polemiche e che poi è coperta dalla polemica costituzionale — di riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute. Infatti, una cosa è sostenere una cooperazione che abbia le caratteristiche costituzionali e un'altra cosa è sostenere che una società a fini di lucro, che opera sul mercato in condizioni di concorrenza con altre società a fini di lucro, goda di un trattamento fiscale preferenziale. Questo è il punto.

Inoltre, ci siamo posti il problema di agevolare le cooperative che hanno fini di lucro nella loro azione economica, consentendo loro di utilizzare le forme societarie e le possibilità consentite dal sistema delle società per azioni.

Infine, abbiamo affrontato un altro problema (e mi avvio alla conclusione, signor Presidente). Il movimento coopera-

tivo ha considerato una proposta del relatore, che consentiva di agevolare la trasformazione delle cooperative in Spa, come un possibile incentivo diretto o indiretto per le cooperative a rinunciare alla loro forma — che socialmente è molto importante — per andare verso una forma di società di lucro. Abbiamo risposto a tale possibile preoccupazione utilizzando una norma dell'articolo 17 della legge finanziaria del 2000 — proposta e approvata dalla maggioranza di allora — che pone delle difficoltà, dei costi molto elevati ad una cooperativa che voglia diventare società di lucro. In tal modo, la preoccupazione che dal « recinto » della cooperazione possano scappare le cooperative è molto attenuata.

Questi sono i grandi temi della riforma del diritto delle società. Vorrei sottolineare che è di grande importanza che la Camera apra la sua legislatura con questa discussione e mi auguro che il provvedimento venga approvato rapidamente per la rilevanza estrema degli argomenti trattati. Per questo motivo, chiedo all'Assemblea di esaminare serenamente e con molta attenzione la materia.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole La Malfa. Vorrei far presente che la decisione in merito all'urgenza di questa discussione non proviene dal Presidente, ma dalla Conferenza dei capigruppo nel suo complesso. Non è quindi un *motu proprio* presidenziale, ma il risultato di una consultazione collegiale.

Il relatore di minoranza per la VI Commissione, onorevole Pinza, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. Signor Presidente, la ragione per cui si è richiesta l'urgenza della trattazione di questo provvedimento, di questo disegno di legge delega che proveniva dalla passata legislatura, fruendo delle possibilità che il regolamento consente quando si tratti di disegno di legge riproposto, nasceva proprio dalle considerazioni che sono state svolte

poc'anzi dall'onorevole La Malfa. Tutti abbiamo valutato l'importanza di avere un diritto societario più moderno e più rispondente alle esigenze dell'economia di oggi, rispetto a quello che si era stratificato nel tempo, nella considerazione — come lei giustamente rilevava, ripetendo concetti che abbiamo espresso ininterrottamente per più di due anni, prima di istituire la commissione Mirone e poi durante i suoi lavori —, ritenendo che i sistemi giuridici siano anch'essi elementi di competitività del paese.

Una volta affermato questo principio — non ricordo, il tempo è passato, ma immagino che ciò avvenne con il concorso di quelle che allora erano minoranze, opposizioni — si è deciso anche un metodo. Non si tratta di apportare una piccola modificazione ad un comma di un articolo qualunque di una legge speciale. Qui si tratta — come giustamente ricorda anche il Comitato per la legislazione — di modificare profondamente uno dei libri fondamentali del codice civile e quindi di conferire un'articolazione diversa ad una parte del sistema, in attesa che arrivino a compimento i lavori di un'altra Commissione, che aveva iniziato ad occuparsi delle società personali. Tutto ciò in modo che, attraverso quello che è già stato fatto con la legge cosiddetta Draghi, e poi con questo « blocco » che riguarda le società di capitali, con il lavoro svolto fino a ieri — e immagino lo sia ancora per quello che riguarda le società in nome collettivo — e nello stesso tempo con la riforma delle procedure concorsuali, si potesse avere un sistema normativo completamente modificato, in ragione del fatto che vi è una situazione economica radicalmente evoluta rispetto al passato.

Si tratta di un grande disegno, credo — lo ripeto — condiviso. Non ho memoria degli atti parlamentari di allora, ma mi pare impossibile che non vi fosse dissenso su una necessità d'iniziativa di questo genere. Allora, però, si scelse non il metodo della rapida decapitazione normativa o della sostituzione di una norma con un'altra, attraverso una meditazione molto limitata nel tempo. No, si decise un coin-

volgimento completo della società italiana in tutte le sue espressioni: le associazioni economiche, gli ordini professionali, le università e le professioni che maggiormente avevano espresso valutazioni in questa materia. La commissione Mirone, addirittura, chiese una proroga, perché non gli fu sufficiente il termine che originariamente era stato previsto. Lavorò per due anni ad un testo complesso ed articolato che raccoglieva consenso, proprio perché era stato compiuto questo lungo lavoro.

Allora, la logica qual era? Era quella di portare con urgenza, all'inizio della presente legislatura, questo provvedimento in maniera che, su un consenso già largamente stabilizzato, si potesse arrivare rapidamente alla sua approvazione. Questo è stato il primo atto di questo Governo, ciò ha fatto l'esecutivo e ha fatto bene. Ha ripresentato lo stesso testo ma poi, l'ha cambiato. E lo ha fatto nei punti che maggiormente contano, non solo quelli, pure importanti, su cui ci soffermeremo in sede di discussione degli emendamenti relativi ai primi quattro articoli — per i quali è stata mostrata minore attenzione politica, ma che hanno un indiscutibile interesse —, ma, in modo particolare, nei due punti dell'articolo 5, riguardanti la normazione penalistica, ossia cooperative e normative penalistiche, sui quali si è determinata una situazione completamente diversa da quella che era logico prevedere nell'interesse comune, ovvero sia un dibattito molto lento, molto tecnico, orientato rapidamente all'approvazione. Viceversa, si è determinato esattamente l'opposto proprio perché sono stati radicalmente mutati due degli aspetti essenziali della riforma, così com'era stata predisposta nel testo Mirone.

Questa è la ragione di fondo per la quale noi ripresentiamo il testo Mirone, non solo perché vi è l'opportunità — ed ovviamente anche la facoltà — di compiere aggiustamenti e modificazioni che possano essere valutati in sede parlamentare, ma perché si trattava di un sistema compatto ed organico di principi e di valutazioni sul quali c'era stato un lunghissimo dibattito

nella società italiana che non può essere sostituito — anche se istituzionalmente, ovviamente, ciò può avvenire — da qualche giorno di dibattito nelle Commissioni della Camera e del Senato o nelle due Assemblee parlamentari.

Questo era il segnale che poteva essere lanciato a questa legislatura, nella quale non si è partiti con l'idea di dibattiti comunque aspri. Anzi, l'idea dell'opposizione di accelerare la discussione e l'approvazione di un testo — che era di questo Governo — significava esattamente un'impostazione opposta. Ed è stato caricato di asprezza il dibattito nel momento in cui sono stati introdotti temi ed orientamenti che modificano completamente l'assetto originario.

Dico ciò perché siamo nella fase iniziale della discussione generale. Anch'io, a volte, mi rimprovero per qualche eccesso, che c'è sempre nei dibattiti, presente anche nelle mie parole, come in quelle di tanti altri, ma vorrei dire — raccogliendo l'invito dell'onorevole Pecorella e rivolgendomi anche all'altro relatore — che non giova, nelle interviste rilasciate prima della discussione generale — lo dico io che non faccio parte di quel gruppo — spiegare che le ragioni per le quali si sostiene una tesi derivano dall'essere legati a centri di potere ai quali quel gruppo politico — che non è il mio — per ipotesi si riferisce. Non giova. Le tesi vanno viste per quello che sono, senza dietrologia sulle intenzioni e sui rapporti, anche perché, così facendo — io mi occupo dell'articolo 5 —, si ottiene tutto tranne un dibattito che, invece, si vorrebbe oggettivo e sereno.

Non spiegate le ragioni per le quali viene riproposto il testo Mirone. Mi rifaccio, per esigenze di rapidità, ad un appunto scritto, ma sarò comunque concisissimo. Lasciando all'altro relatore di minoranza l'esame delle altre questioni e, soprattutto, della nuova disciplina penalistica che si intende introdurre — sulla quale, incidentalmente, non posso non esprimere il mio più totale dissenso —, intendo concentrare questa sintetica nota sull'articolo 5 della proposta, così come

modificato — ma, forse, sarebbe meglio dire stravolto, sfigurato — nel testo della Commissione.

Come è stato esattamente osservato — il relatore ha già respinto le seguenti obiezioni, ma ne discuteremo ancora, se non ho inteso male quale sarà il calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, nel pomeriggio di mercoledì —, il nuovo testo prospetta, anzitutto, gravi problemi di legittimità costituzionale, là dove introduce una bipartizione fra cooperative costituzionalmente protette — questa era la definizione originaria, successivamente cambiata — e cooperative non protette, che la Costituzione, all'articolo 45, non solo ignora ma, sostanzialmente, respinge, limitandosi ad individuare i requisiti della « cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata », cosicché l'unica alternativa che essa prevede è quella tra la cooperazione, avente tali requisiti, e le altre forme di esercizio di attività economica.

La distinzione tra cooperazione protetta e cooperazione non protetta ricalca quella contenuta nella legge spagnola del 1990 che, sebbene non recentissima, e neppure brillantissima, ha fatto breccia, evidentemente, nei banchi della maggioranza; tuttavia, quest'ultima sembra essere stata letta troppo in fretta, se si considera che non è stata neppure riportata nei suoi termini esatti: si è dimenticato, infatti, che la legge spagnola distingue fra cooperazione protetta e cooperazione specialmente protetta e, inoltre, che tale distinzione risulta superata per effetto della legislazione regionale (che non è il caso di menzionare).

Il compito che la Costituzione assegna al legislatore ordinario — e, conseguentemente, lo spazio in cui gli consente di operare — è quello, come il medesimo articolo 45 afferma, di assicurare e di controllare il carattere e le finalità della cooperazione, non di creare differenziazioni all'interno della categoria. Su questo piano, è evidente che il provvedimento, qualora venisse approvato nel testo attuale, sarebbe incostituzionale nella parte in cui attribuisce al legislatore ordinario

un potere di spezzettamento del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene.

Queste considerazioni inducono a richiedere espressamente che tale testo venga ritirato: esso ha già creato notevole allarme nel settore ed avrebbe ben poche possibilità di radicarsi nell'ordinamento giuridico a causa della sua intrinseca illegittimità costituzionale, aggravata, peraltro, da tre ulteriori circostanze.

La prima, che è stata poi superata, consisteva nel fatto — come ha osservato anche la Commissione affari costituzionali — che veniva utilizzato, con un intento politico evidente, il termine cooperazione « protetta », del tutto diverso da « riconosciuta », che la Costituzione emblematicamente riserva alle formazioni naturali che reputa meritevoli di tutela. Il problema è stato poi superato, come ho detto, su suggerimento della Commissione affari costituzionali, nel testo della Commissione.

La seconda è che viene introdotto un criterio, quello dello svolgimento di attività prevalentemente in favore dei soci o con il lavoro prevalente dei soci, totalmente ignoto alla Costituzione.

La terza è che questo sconvolgimento del mondo cooperativo in una materia costituzionalmente disciplinata dovrebbe avvenire non attraverso una legge ordinaria assistita dalle garanzie tipiche del procedimento legislativo, ma addirittura mediante un decreto legislativo preceduto da un rapidissimo dibattito parlamentare sul nuovo testo del disegno di legge delega.

Si tratta di problemi di costituzionalità molto gravi, che inducono a chiedere l'accantonamento del nuovo testo, a meno che non si ritenga, forse con maggiore saggezza, di portare la disciplina della cooperazione ad una autonoma e più approfondita sede legislativa.

Un ulteriore aspetto, rilevante sotto il duplice profilo della legittimità costituzionale e del merito, ha riguardo all'articolo 5, comma 2, lettera g), dovuta all'emendamento La Malfa, cui il relatore ha accennato. Qui siamo di fronte ad un rovesciamento completo della linea costituzionale della politica di questo mezzo

secolo. Il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 45 della Costituzione, quello della promozione e dell'incremento della cooperazione; ma il testo menzionato stabilisce che la legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, e così in effetti è avvenuto. Questa è stata la linea della legislazione ordinaria a partire dall'immediato dopoguerra. I dati aggiornati, che prendo dalle fonti ufficiali, anche se oggi il maggiore giornale economico ne pubblica altri più ampi, indicano una realtà cooperativa formata da circa sessantamila cooperative, se si considerano quelle con addetti, e da oltre ottantamila, se si considerano anche quelle senza addetti, con oltre 7 milioni di soci.

Questa è la realtà attuale della cooperazione, profondamente radicata nella nostra struttura sociale, a differenza di alcuni semplicismi paraideologici di qualche parte che la individua come una sorta di escrescenza inutile non condivisa dalla società italiana. A questo si aggiunga che, proprio in risposta ad esigenze più complesse ed umanamente più sofferenti della società moderna, come quelle socio-sanitarie ed educative, la cooperazione è stata la prima a dare una risposta significativa con la creazione, negli ultimi anni, di oltre 3.500 cooperative che operano nei settori più difficili ed esposti dell'organizzazione sociale.

La proposta dell'onorevole La Malfa inverte questa linea di continuità, prevedendo che la legge ordinaria, lungi dal favorire l'incremento della cooperazione, come la Costituzione impone, al contrario, ne favorisca la dissoluzione o la riduzione, imponendo e delegando al legislatore ordinario di favorire la trasformazione delle società cooperative in società lucrative. Evidentemente, vi è una linea complessiva — perché negarlo? — politica, quasi ideologica, se si possono ancora usare questi termini, in virtù della quale la cooperazione deve essere confinata nell'area della marginalità protetta; una sorta di piccola riserva indiana, mentre la normalità imprenditoriale viene identificata nelle società lucrative. Una linea non solo profondamente incostituzionale, ma anche

politicamente errata, dipendendo forse il sistema italiano in gran misura proprio dalla varietà delle sue forme imprenditoriali e, comunque, completamente difforme dalle esperienze dei più moderni paesi occidentali che hanno favorito ovunque lo sviluppo della cooperazione.

D'altro canto, stupisce che questo emendamento, che, in perfetta contraddizione logica, spinge verso la trasformazione delle cooperative in società lucrative, sia stato proposto da chi ha respinto l'emendamento assai più ragionevole, proveniente da esponenti della maggioranza (l'onorevole Pepe), che facilitava la trasformazione in società di capitali delle società personali.

Si tratta, quindi, di una impostazione non condivisibile sul piano delle politiche dell'impresa, che fa inutile violenza alla storia italiana dell'evoluzione del suo sistema, che istituisce, complicandolo, un doppio sistema cooperativo in luogo di quello assai più semplice previsto dalla Costituzione repubblicana, che si limita a distinguere tra cooperazione vera con caratteri di mutualità, senza fini speculativi, e ciò che cooperazione non è.

Concludendo, signor Presidente, non posso sottacere che lo stesso relatore di maggioranza, con gli ultimi due emendamenti sui quali si è soffermato, ha ridotto la portata della propria iniziativa originaria, ampliando il campo della cosiddetta cooperazione protetta e rendendo meno appetibile, se non — diciamo la verità —, di fatto, pressoché impraticabile (è stato conservato il principio ma, di fatto, è stato integralmente svuotato), la trasformazione in società lucrative.

Tuttavia, per quanto apprezzabili, questi emendamenti non sono sufficienti, essendo necessario ripristinare un testo, come quello Mirone, che resta all'interno di precisi binari costituzionali; a meno che non si ritenga di portare la nuova disciplina....

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Pinza.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. ...della

cooperazione, sulla cui opportunità concordiamo, in una sede propria ed autonoma.

PRESIDENTE. Mi dispiace interromperla. Capisco che l'argomento meriti una trattazione degna della sua capacità, però i tempi sono quelli che i colleghi conoscono.

ROBERTO PINZA, Relatore di minoranza per la VI Commissione. In questo caso, signor Presidente, le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto odierno, di alcune considerazioni integrative.

PRESIDENTE. Sta bene. La Presidenza l'autorizza.

Il relatore di minoranza per la II Commissione, onorevole Finocchiaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore di minoranza per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione tra di noi è stata certamente aspra ed ancora più aspra sarà — credo — nel corso della discussione dei singoli emendamenti e dei singoli articoli. Non per la ragione che è stata presentata in questa sede in apertura dall'onorevole Pecorella, che vede in contrapposizione, da una parte, una linea teorica scientifica di scelta politica e, dall'altra, un accanimento personale nei confronti di un soggetto, nel caso di specie — usciamo dalla metafora — il Presidente del Consiglio. Non è così. Il presidente Pecorella conosce bene i toni, la natura, la qualità, gli argomenti del dibattito in Commissione. Siamo intervenuti più volte, sebbene in questo caso la sfida si giochi su un altro versante, quello del danno che noi riteniamo la modifica della disciplina civilistica e penalistica in materia societaria rechi al sistema produttivo del nostro paese — ed io dico — all'onorabilità del nostro paese. Ciò che troviamo assolutamente inelegante — utilizzo questo termine per rispetto di questa Assemblea — è il fatto che questo sacrificio, il sacrificio delle ragioni del nostro paese, del

nostro sistema produttivo, della nostra competitività, della nostra onorabilità, della nostra affidabilità, si faccia in nome e per lo scopo di favorire interessi personali.

Il testo di cui discutiamo è il risultato dall'esame svolto dalle Commissioni e, come sapete, il testo che noi difendiamo e ripresentiamo è un testo che ha una storia parlamentare, una storia non commendevole: presentato nella scorsa legislatura dal ministro Fassino e dai ministri coproponenti venne assediato da molte centinaia di emendamenti da parte dell'attuale maggioranza, perché non si potesse arrivare ad una approvazione, perché neanche se ne potesse compiutamente discutere. Dopo di che, con grande disinvoltura, il ministro Castelli lo ripresenta, appone la propria firma (non è un passaggio di carte, è un'altra cosa, è la responsabilità politica di un Governo che firma un disegno di legge, peraltro frutto di una concertazione lunghissima — lo ha ricordato poc'anzi l'onorevole Pinza — con tutte le categorie e i soggetti istituzionali interessati) e dopo aver firmato questo pezzo di carta, dopo averlo soltanto letto (un cavallo di Troia, in realtà), in Commissione avviene ciò che noi riteniamo sia la devastazione del testo e, meglio e di più, la devastazione dei suoi fini, dei suoi obiettivi e degli strumenti con i quali conseguirli.

Allora non si tratta di fisiologia, onorevole Pecorella, non è fisiologia la presentazione di emendamenti da parte della maggioranza ad un testo del Governo quando la qualità, la natura, il contenuto di questi emendamenti tramuta il senso ed i fini di questo provvedimento. Non è fisiologia, è un'altra cosa! Vi siete comportati con grandissima disinvoltura. Il Governo e la sua maggioranza si sono comportati con grandissima disinvoltura: disinvoltura che, peraltro, ormai, connota l'agire di questo Governo, in molti campi, e sarebbe sciocco continuare a stupirsi.

Quali erano i fini del provvedimento per quanto riguarda la questione di cui mi occupo, e cioè la questione penalistica? Io credo che il fine fosse assolutamente trasparente ed esplicito: costruire un sistema

nel quale il diritto penale, fuori dai guasti più volte denunciati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e anche dalla giurisprudenza costituzionale, svolgesse un ruolo di sussidiarietà; un sistema che fosse in sé autosufficiente rispetto all'osservanza delle regole; regole che garantissero e promuovessero lo sviluppo nel nostro sistema societario e complessivamente, quindi, del sistema produttivo; un diritto penale che si uniformasse a quelli che ormai sono i principi inequivoci e direi fuori da ogni contesa, ormai teorica, tra di noi; quindi un diritto penale che ha uno spazio di marginalità, un diritto penale minimo che riconoscesse il rilievo del principio di offensività, il principio di rilevanza del fatto e tutti gli altri principi di cui, in questi anni, abbiamo discusso trovandoci sempre d'accordo.

Peraltro, la parte penalistica in un provvedimento è, come dire, la celebrazione ultima, se volete anche la più esplicita ed emblematica, di quelli che sono i fini di una riforma, perché coglie il dato della estrema patologia e dunque rivela, completamente, i fini di quel complesso sistema di norme civili e penali (forse ciò è particolarmente vero nel caso della disciplina del diritto societario), e quindi era ovvio, ed è ovvio, che è lì che possiamo verificare quanto di quello spirito e di quei fini originari risulti tradito.

Abbiamo sempre sostenuto, e lo sosteneva esplicitamente il disegno di legge Mirone, torneremo a discuterne fra qualche minuto, che il fine del provvedimento è quello di rendere il nostro sistema competitivo (cito esplicitamente il progetto di legge Mirone); non è un aggettivo che mi torna utile per un artificio retorico: questo è lo scopo del provvedimento. E la competitività si articola in regole che siano adatte alla realtà economica del momento e si declina come snellimento di una serie di passaggi (alcuni li abbiamo già affrontati nella scorsa legislatura, mi riferisco alla omologazione) affinché il sistema produttivo possa muoversi con maggiore celerità e con minori costi, possa avere un accesso ai mercati di capitale interno ed internazionale più agevole e, infine, chia-

ramente, perché sia governato da un insieme di regole civili e penali che lo renda affidabile all'esterno.

In tutto ciò risiede la competitività di un paese. Non si tratta di un'accezione nuova, anzi, la ritroviamo continuamente negli atti internazionali, in particolare dell'Unione Europea, in cui il termine competitività, spesso esteso anche alla grande questione del sistema giurisdizionale di un paese, diventa un attributo di quel paese, portando implicito in sé il criterio dell'affidabilità del sistema di regole che lo governa. A tal proposito, come tutti ricorderanno, nel giugno dello scorso anno venne emanato un decreto legislativo con il quale, per una serie di reati sulla base di un'imposizione — lo dico tra virgolette — che veniva dall'Unione europea, anche nel nostro paese — come in tutte le altre nazioni aderenti all'Unione stessa — si introduceva la responsabilità amministrativa delle imprese per i fatti illeciti commessi dai propri dipendenti.

È stato obiettato che ciò avveniva solamente in riferimento ad alcune tipologie di reato: ebbene, l'ultima lettera dell'articolo 10 del testo Mirone estende la responsabilità amministrativa delle imprese — o meglio intendeva farlo — a tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 10; ciò dimostra che si voleva costruire un sistema affidabile. L'Italia avrebbe presentato il proprio sistema riformato al resto dell'Europa e del mondo — in epoca di globalizzazione mi sembrerebbe sciocco e miope se così non fosse — dicendo: « guardate, siamo un sistema nel quale le regole, compresa quella penale — che pure consideriamo marginale e di garanzia finale del sistema stesso —, sono tali da potervi fidare delle nostre imprese ». Lo avremmo detto ai nostri concorrenti, ai nostri fornitori, ai creditori, ai mercati internazionali, al sistema bancario e finanziario internazionale, nonché ai governi degli altri paesi.

Tutto questo viene invece frantumato dallo scempio che si è fatto del testo Mirone con gli emendamenti della maggioranza. Ciò svela la diversità di approccio tra opposizione e maggioranza nei

confronti di questo testo. Quello che noi vogliamo è assecondare l'ambizione di quella parte del paese che ha bisogno e che chiede, anzi vi chiede — perché la maggioranza si è presentata come un interlocutore privilegiato in questo dibattito — di essere aiutata a recuperare efficienza, competitività ed affidabilità. È in ciò che risiede la grande differenza tra le nostre posizioni. L'onorevole Pecorella mi ha sfidato, anzi, lo ha fatto con tutta l'opposizione, su questioni tecniche, sostenendo che ciò che viene opposto come critica all'articolazione della riforma del sistema penale in realtà nasconde una volontà persecutoria. Ebbene, credo di aver capovolto i termini del problema; avremo comunque tanto di quel tempo per continuare a discutere di tale questione in Assemblea che sicuramente i miei argomenti avranno modo di essere accolti anche da altri colleghi che probabilmente li espliciteranno meglio. Vorrei svolgere comunque alcune osservazioni puramente tecniche: il reato di falso in bilancio ormai, per comune ed assestatissima riflessione dottrinale e giurisprudenziale, è un reato plurioffensivo. Ciò non piace alla maggioranza.

L'interesse massimo da tutelare, proprio scomodando la potestà punitiva dello Stato, è per noi l'affidabilità, la competitività e l'onorabilità del nostro sistema. Ebbene, questo interesse si scontra con una costruzione del sistema penale che trovo irragionevole. Dovete spiegare perché l'articolo 11, primo comma, lettera a), sancisca i principi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel riformulare il reato di falso in bilancio prevedendo due fattispecie. Nella prima parte della disposizione troviamo infatti descritte due condotte diverse: l'esposizione di fatti e materiali falsi sulla situazione economica della società e l'omissione di informazioni sempre su tale situazione (informazioni imposte dalla legge). Solo nel primo caso si richiede l'idoneità della falsità ad indurre in errore i terzi. Questo requisito non è invece necessario nella seconda ipotesi, perché si tratta ovviamente di un obbligo di informazione previsto dalla

legge. In entrambe le ipotesi deve esserci l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico, nonché il dolo specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto e la rilevanza della falsità.

Nella seconda parte della disposizione si prevede che debbano essere formulate autonome figure di reato a seconda — e questo è il punto — che la condotta abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Abbiamo così una prima ipotesi che vorrei definire di falsità senza danno, per la quale è prevista la pena di un anno e sei mesi di arresto. La seconda ipotesi è la falsità con danno. Qui si opera una distinzione a seconda che si tratti di società non quotate oppure di società quotate in borsa: è la questione che abbiamo già discusso in Commissione. Nel caso di società non quotate si prevede la perseguibilità a querela: si tratta di un delitto e la pena è da sei mesi a tre anni di reclusione. Nel caso di società quotate vi è la procedibilità d'ufficio ed è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. Voglio, in questa sede, riprendere molto sinteticamente le considerazioni già svolte in merito a questa differenziazione fra società quotate e non quotate. Non voglio spingermi in discussioni per le quali, tra l'altro, credo di non avere il tempo...

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro, mi scusi se la interrompo, ma abbiamo il piacere di avere in aula la delegazione del Parlamento dello Stato dell'Utarpradesh di cui sono presenti il Presidente ed il Vicepresidente che ho avuto il piacere di incontrare precedentemente. Desidero rivolgere i saluti del Parlamento italiano ai nostri graditi ospiti (*Applausi*).

Prego, onorevole Finocchiaro, può continuare il suo intervento.

ANNA FINOCCHIARO, Relatore di minoranza per la II Commissione. Grazie, signor Presidente.

Non voglio utilizzare moltissimo tempo, ma voglio dire che, in realtà, l'effetto che si determina, rispetto al progetto originario contenuto nel disegno di legge Mirone,

rischia di creare nel nostro sistema una sacca di *bad company* (cattive compagnie), nella quale la società e il sistema possono riversare tutto ciò che è meglio non mettere nelle società quotate in borsa, perché queste ultime sono sottoposte ad un regime assai più rigido sotto il profilo penale.

Se anche questo non accadesse, la presunzione e il pregiudizio che ciò si possa verificare, quale danno arrecherebbe al nostro sistema economico e produttivo e in particolare — lo ripeto — all'affidabilità, alla competitività e all'onorabilità del nostro sistema? Non voglio spendere molte parole al riguardo, ma l'assoluta incongruità logica e giuridica del sistema che avete costruito con l'articolo 10 del provvedimento in discussione merita, invece, qualche parola.

Con il quadro che avete disegnato è da ritenere che il legislatore delegante richieda la punibilità del fatto anche quando non si sia prodotto un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori. L'ipotesi di falsità senza danno costituisce un reato punito con la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione. Dunque, evidentemente, ritenete che, anche nel caso in cui non vi sia un danno ai creditori, ai fornitori, ai soci e via dicendo (lasciamo perdere la società, che è sparita dal vostro articolato e poi vedremo anche perché), esista comunque un danno rilevante ad un bene che io ravviso — come ho detto prima — nell'affidabilità complessiva del sistema (altri lo possono chiamare fede pubblica, altri lo possono definire — come nel 1942 — economia nazionale). Comunque, certo è che esiste un bene collettivo talmente rilevante che si prevede un reato, sebbene non vengano prodotti danni patrimoniali nel patrimonio di singole individualità (soci, creditori e così via), che comunque viene punito con la pena fino ad un anno e sei mesi di reclusione.

Nella seconda parte tale bene sparisce, tant'è vero che si prevede la perseguibilità a querela nel caso di falsità con danno per le società non quotate. E quel bene di prima che fine ha fatto?

Il richiamo all'iniziativa di riforma del diritto societario è stato anche inserito, con lo spicco che merita, tra le misure previste e contemplate dal documento di programmazione economico-finanziaria.

Quindi, sarà forse vero — come ci rimproverava l'onorevole Finocchiaro — che il Governo è stato spregiudicato? Non lo credo e non capisco a che cosa ci si riferisca.

Certamente, l'esecutivo ha assunto un'iniziativa politica rilevante perché — a differenza di chi per molto tempo su questa materia aveva parlato — ha sottoposto questo provvedimento di riforma all'esame delle Parlamento per trasformarlo in legge.

Alla base di questo c'è il convincimento, già espresso dai relatori, che l'economia vada sostenuta non soltanto con misure di carattere strettamente materiale, ma anche con provvedimenti che aiutino i soggetti dell'attività economica a dotarsi di nuove strutture, più agili, efficienti, flessibili, in un quadro ordinamentale che sappia fornire certezza e semplicità.

Abbiamo già sostenuto — questo è un dato su cui, per fortuna, tutti sono d'accordo — che le forme associative che consentono nel nostro paese l'esercizio dell'attività economica in forma associata si sono, ormai, dimostrate del tutto inadeguate a reggere il confronto e a soddisfare le necessità in un quadro europeo.

La diagnosi era ampiamente condivisa ed ora è il momento del cambiamento: questo è l'obiettivo importante a cui ci siamo accinti. Ritengo che il Governo in tutto ciò abbia dato prova non di spregiudicatezza, ma di responsabilità e di concretezza: esso non ha voluto sprecare il lavoro che era stato svolto nel corso della XIII legislatura, ma ha ripresentato esattamente il medesimo testo già elaborato da autorevoli studiosi, affidandosi, poi, al dibattito parlamentare per ottenerne — questo l'abbiamo dichiarato in Commissione all'inizio dei nostri lavori — affinamenti e aggiornamenti, convinti che solo dal confronto dialettico questi ultimi potessero essere conseguiti.

Credo che lo sforzo dell'esecutivo di collocare la propria azione entro linee di continuità con il passato possa e debba essere apprezzato anche dall'opposizione. Si è inteso riproporre all'attualità della produzione legislativa non un ennesimo nuovo — spesso solo propagandisticamente nuovo — progetto di riforma, ma ci si è voluti muovere dal frutto di una riflessione ed elaborazione attenta, seria, che era già stato trasfuso in disegni di legge della scorsa legislatura e che, a loro volta, avevano costituito oggetto di dibattito pubblico e di generale conoscenza.

Non credo che in questo atteggiamento di continuità, di scelta di economia processuale e, nello stesso tempo, di doveroso ascolto del dibattito parlamentare ci sia contraddizione. Il Governo continua a confidare, nonostante certi toni della discussione in Commissione, che l'opposizione non neghi il proprio contributo nella difficile opera di concludere un itinerario che la stessa opposizione aveva intrapreso e che sarebbe dannoso per il paese lasciare incompiuto: i tempi sono maturi per avviare a conclusione questo sforzo e questa riflessione riformatrice.

Tuttavia, l'opposizione ha appuntato le sue critiche — che, in qualche modo, dovrebbero giustificare una presa di distanza rispetto alla proposta del Governo — sostanzialmente su due punti: le materie delle società cooperative e del regime penale. Vorrei limitarmi ad un accenno su questi due argomenti. La fonte di preoccupazione — espressa dall'onorevole Pinza dell'opposizione — riguarda l'introduzione della distinzione tra cooperazione riconosciuta e non riconosciuta: mi pare, francamente, che tale scandalo sia ingiustificato.

La delega si è posta lo scopo di distinguere l'area della cooperazione, che presenta determinate caratteristiche e che, in forza di quelle caratteristiche, può essere ritenuta meritevole di ammissione a fruire dei benefici, conseguenti all'adozione di una determinata forma giuridica, da un'area, ben più vasta, che si avvale delle forme della cooperazione, ma senza che a

queste forme corrisponda una piena omogeneità con il fenomeno socio-economico.

In sostanza, il disegno di legge, nella sua versione attuale, tende solo ad ottenere che coloro che sono ammessi al beneficio per una specifica ragione siano possessori effettivi di quelle qualità e di quelle specifiche ragioni sostanziali che indussero il costituente ad una speciale considerazione e il legislatore ordinario a introdurre regimi privilegiati.

Il ragionamento che ha fatto l'onorevole Pinza è viziato da ingenuità, perché sembra ignorare totalmente che la forma cooperativa oggi, nel nostro paese, ammantata e copre di sé realtà economiche che, per la verità, hanno poco a che fare con la cooperazione in senso proprio. E ciò con un danno, in quanto, da un lato, figure sostanzialmente coincidenti per dati economici, assetti strutturali, meccanismi decisori, reclutamento manageriale a società commerciali, fruiscono di benefici al pari di realtà infinitamente più modeste e, dall'altro, perché operatori di mercato, alcune società nominalisticamente definite cooperative, inducono distorsioni concorrenziali rispetto ad altri protagonisti del mercato che non possono fruire — anche per il maggior grado di aderenza alla legge — di una equivalente posizione di privilegio.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, l'utilizzazione di fattispecie di pericolo astratto — lo ha detto, se ben ricordo, lo stesso onorevole Finocchiaro, in Commissione — urta, confligge, con principi fondamentali del nostro diritto penale — ricordati anche questa mattina — quali, l'offensività, la proporzione, la frammentarietà. Perciò, non può condividersi una scelta punitiva che preveda pene edittali elevate per reati di mero pericolo. Categoria, quest'ultima, della quale una certa dottrina mette ancora in discussione, proprio con riguardo ai reati economici, la stessa compatibilità con il diritto penale. Quindi, da tale affermazione deve conseguire che nuove scelte di politica criminale, in ambito societario, debbano essere caratterizzate per il diverso trattamento sanzionatorio tra pericolo e danno.

La scelta del disegno di legge è tutta qua. Ferma restando la rilevanza penale del falso in quanto tale, a salvaguardia della fedeltà della rappresentazione verso i terzi della situazione economico-patrimoniale della società, non può però negarsi una diversa valutazione di disvalore del fatto quando la sua offensività si manifesti in un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Anticipo — riservandomi, semmai, di tornare sul punto — una considerazione all'onorevole Finocchiaro, che ha invocato, con grande enfasi, la sanzione penale come unico rimedio a garanzia della trasparenza e dell'affidabilità del mercato. Mi limito ad un dato: il numero dei procedimenti per falso in bilancio, pendenti al 31 marzo 1998 (il dato non è aggiornatissimo, ma è l'unico che ho reperito), era di 4.767 procedimenti, di cui circa duemila nelle regioni settentrionali del paese e circa millecinquecento nelle regioni meridionali.

Credo che basti questo dato per dimostrare che la distribuzione sul territorio delle iniziative relative a tale materia non corrisponde alla consistenza del flusso economico, alla ricchezza ed al grado di strutturazione del mercato. Non credo si possa sostenere che sia stata questa limitatissima serie di procedimenti aperti la misura che ha garantito la trasparenza del mercato, la fedeltà delle rappresentazioni contabili, la creazione di condizioni di mercato concorrenziale.

Si può in buona fede sostenere che siano stati gli effetti deterrenti delle sanzioni penali gli unici fattori di garanzia e di tutela del mercato? Certamente il diritto penale concorre alla tutela delle condizioni di esistenza e funzionamento del mercato, ma non può essere considerato né il solo né il più importante; altri strumenti di equilibrio finanziario, di credibilità commerciale, di affidamento, di onorabilità delle persone giocano un ruolo ben più importante nella platea di riferimento commerciale e finanziario.

Prima di concludere, vorrei fare un riferimento all'ex articolo 11 del disegno di legge: la disposizione è stata soppressa, in

quanto è prevalso il timore che una concentrazione degli affari presso poche sedi giudiziarie potesse costituire elemento di perturbamento eccessivo delle regole di distribuzione delle competenze. La preoccupazione è stata così forte da determinare la soppressione anche della possibilità per il Governo di prevedere speciali forme procedurali per la trattazione degli affari societari.

Si tratta di un elemento che rischia di incidere sulla capacità della riforma di attecchire credibilmente ed efficacemente; se non si creano procedimenti semplificati, rapidi ed agili, si rischia di allontanare dal controllo giurisdizionale un mondo, quello societario, nel quale le esigenze di celerità sono il prerequisito della stessa bontà della decisione e della regola di cui essa fa applicazione.

Sul tema della creazione delle sezioni specializzate, il Governo non si nasconde che è necessario ripensare l'intera materia della distribuzione dei flussi del carico civile, per realizzare un maggior grado di efficienza del sistema e di distribuzione del lavoro tra le diverse sedi; tuttavia, il Governo si permette di esprimere questa preoccupazione riguardo almeno alla possibilità di recuperare le norme procedurali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che la necessità di una riforma del diritto societario e, quindi, di un quadro normativo favorevole allo sviluppo dell'impresa rientra negli obiettivi dell'opposizione e dei Democratici di Sinistra. Siamo convinti che una riforma debba essere fatta: ci siamo battuti per questo nella precedente legislatura ed abbiamo operato in tal senso nell'attuale, presentando anche una nostra proposta di legge e sollecitando il Governo ed il Parlamento ad agire di conseguenza.

Perché questo quadro normativo? E quale la logica? Quella di tener conto che l'attuazione dell'euro, di una realtà nella

quale convivono 12 paesi, e l'allargamento dell'Europa richiedono un quadro normativo nuovo, che dia dinamismo alla nostra economia, che faccia crescere le nostre imprese, che favorisca il flusso delle risorse. Abbiamo la convinzione — ed importanti modifiche sono state già approntate nella precedente legislatura — che dobbiamo combattere questo sistema, impropriamente detto di nanismo della nostra economia: infatti, se le imprese sono piccole non possono crescere, in realtà sono imprese piccole e quindi vi è la necessità di un quadro normativo che ne favorisca la crescita.

È questo il senso delle nostre proposte e della battaglia aspra che abbiamo condotto in Commissione finanze, perché le modifiche che sono state introdotte nel corso del dibattito in Commissione hanno alterato e modificato la logica del provvedimento e di una riforma del diritto societario. In questo senso, voglio sottolineare tre aspetti essenziali delle modifiche, che rappresentano un vero e proprio cambiamento.

Prima di tutto, le modifiche della parte civilistica. Il presidente La Malfa (l'aveva già fatto nel corso del dibattito in Commissione e lo fa di nuovo in questa sede) ha sollevato e giustificato queste modifiche — non parlo ancora delle cooperative — con l'esigenza di tenere conto dei rischi della contendibilità e dei rischi a cui si espone il nostro sistema. In questo senso, ha rievocato dibattiti svolti da tempo, che appartengono alla storia del nostro paese. Non condivido questa posizione: so che essa è presente e che ha sempre caratterizzato il nostro capitalismo, prima agricolo e ora industriale e dei servizi, il quale ha sempre oscillato tra protezione e competitività. Quindi, le modifiche che sono state introdotte le vedo tendenti a rassicurare, si rivolgono alla paura che caratterizza una parte del nostro mondo imprenditoriale, quella paura che ha sempre portato ad una visione provinciale e che, in altri momenti, lontani e vicini, ha spinto, ad esempio, la Confindustria, prima, con Angelo Costa, a rifiutare la realizzazione del mercato comune, e di

recente alla ostilità di larghi settori del mondo imprenditoriale all'Europa e al suo allargamento. Ritengo, invece, che, più che ricercare norme di carattere protettivo, dobbiamo pensare e puntare a una vera competizione, che si realizza attraverso la modifica dell'ordinamento normativo, favorendo la contendibilità, perché questa è la logica di un mercato che deve avere regole e perché questo sollecita il nostro sistema capitalistico ad essere più vivo, più vivace, più vitale. Essa si rivolge a quella parte del mondo imprenditoriale che è stata capace di realizzare, nonostante un ordinamento giuridico sfavorevole, una capacità di competizione riuscendo anche a sviluppare forme di multinazionali tasca-bili, e che richiede non misure di carattere protettivo ma di potere avere un accesso maggiore alle fonti di finanziamento, attraverso la riduzione dello scoglio tra le società quotate e quelle non quotate, perché è nella logica del mercato e della contendibilità.

Le modifiche che sono state introdotte non vanno in questa direzione: si rivolgono a quei settori e a quella parte del mondo imprenditoriale che ha paura della competizione, che richiede protezioni, che va alla ricerca di forme e di soluzioni che lo portano ad avere un distacco tra l'innovazione e la conservazione.

Ho trovato, anche da questo punto di vista, particolarmente significativo il fatto che, ad esempio, anche i timidi accenni fatti in alcuni emendamenti per favorire nell'ambito dell'autonomia societaria una possibilità di partecipazione del mondo del lavoro, siano stati praticamente respinti; l'esatto contrario dell'indicazione proveniente dagli altri paesi, l'esatto contrario di ciò che avviene in Germania che, di recente, ha ampliato il ricorso a forme di partecipazione che comprendano anche il mondo del lavoro.

La seconda contraddizione è quella relativa al mondo della cooperazione. Il collega Pinza si è già soffermato a questo riguardo; anche qui colpisce il fatto del cambiamento di rotta rispetto ad un lavoro che era stato fatto dalla commissione Mirone nella precedente legislatura, cam-

biamento effettuato attraverso iniziative che finiscono per essere — come dire — schizofreniche e contraddittorie perché si va a colpire un settore che ha una grande rilevanza nell'economia del nostro paese.

L'onorevole Pinza ricordava alcuni dati, io ne voglio ricordare un altro che ha un particolare valore; in quel settore noi abbiamo registrato, ad esempio nell'anno passato, un incremento del 3,9 per cento dell'occupazione. È quindi presente una contraddizione; da una parte, si vuole creare lavoro, dall'altra, un meccanismo che crea lavoro e che utilizza risparmio viene penalizzato. Questa è quella che io definisco una schizofrenia: prima si fa un discorso che tende alla distensione del mondo delle cooperative e poi si prendono provvedimenti generici e contraddittori per ciò che concerne l'emersione dal lavoro nero.

Che delle cooperative si possa parlare, per carità — questo è un discorso da approfondire — ma introduce modifiche senza un dibattito reale, senza un confronto con il mondo della cooperazione penso sia un errore che creerebbe le condizioni per un dibattito aspro, che anche in precedenza veniva lamentato.

Il terzo rilievo che trovo contraddittorio è quello riguardante le misure relative al reato di falso in bilancio e l'eliminazione delle sezioni specializzate della magistratura. Anche qui siamo tutti quanti dell'avviso che doveva esserci una modifica della legislazione in questa particolare direzione. Tutti siamo convinti che questo eccesso di panpenalismo, che ha caratterizzato spesso la nostra legislazione, dovesse trovare delle soluzioni.

Francamente le soluzioni che sono state trovate sono soluzioni che, oltre alle preoccupazioni, ai rilievi che possano essere fatti rispetto a tanti altri aspetti, finiscono per rendere difficili gli obiettivi della riforma societaria.

Nel dibattito che si è svolto in questi giorni si è citato un vecchio brocardo del XVI secolo in cui era detto: « *falsum quod non nocet ne puniatur* », si parlava cioè di falso innocuo; questo è stato lo spirito che ha caratterizzato la maggioranza per mo-

dificare le norme di carattere penale. Le modifiche che sono state introdotte finiscono per realizzare uno strano risultato: di fatto, per le società non quotate, il falso è consentito. Tali modifiche, quindi, introducono la nuova categoria del falso consentito, soluzione che ritengo sia nociva. Condivido quanto affermato dalla collega Finocchiaro: si tratta di un problema di affidabilità del nostro sistema. È un problema che rientra in quella logica provinciale che caratterizza spesso il nostro paese, una logica conservatrice per cui non ci si rende conto che, se si vuole favorire un accesso al risparmio, un utilizzo del risparmio diverso, in una realtà che è cambiata, la tutela del risparmiatore e della collettività, per quanto riguarda il falso in bilancio è una realtà che non si può eludere.

Signor Presidente, il risparmiatore è uno strano animale: ha la memoria dell'elefante, la paura del coniglio e quando ha paura scappa come la lepre. Le soluzioni relative al falso in bilancio, che vengono introdotte nel provvedimento, finiscono per rappresentare un limite obiettivo allo sviluppo dell'economia e ad un più favorevole accesso al credito per il sistema delle piccole imprese. Altra cosa sarebbe stata — ma qui ci troviamo solo alle promesse — se, invece di preoccuparsi di chi imbrogliava, quindi di concedere questa specie di amnistia generalizzata anche per il futuro, ci si fosse preoccupati di chi rischia.

La modifica del sistema, delle leggi fallimentari — e mi avvio alla conclusione — sarebbe la soluzione migliore perché, in un mondo dove il rischio è crescente, il fallimento deve essere accettato come esito possibile dell'attività imprenditoriale. Non si può, invece, accettare come esito possibile dell'attività imprenditoriale il falso in bilancio e la licenza di poter realizzare questo falso.

Per tali motivi ci opporremo. Il dibattito sarà certamente aspro e vivace ma, del resto, quando si mettono le dita negli occhi del proprio interlocutore, non si può immaginare che l'interlocutore non reagisca.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Sergio Rossi, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, svolgo solo una breve considerazione per dichiarare che la riforma che andremo ad approvare è estremamente importante per il paese. Essa nasce dall'esigenza di garantire alle imprese italiane una parità competitiva con quelle estere, di rafforzare l'autonomia statutaria delle società, di ridurre i costi di regolamentazione delle imprese, allo stato eccessivi e spesso superflui, di favorire la nascita di imprese in un quadro normativo certo. È pertanto un'esigenza reale e sentita.

Per economia di tempo, signor Presidente, chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo del mio intervento; aggiungo solo che spero che la riforma venga approvata perché contribuirà al rilancio della nostra economia

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza.

È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei, in primo luogo, sottolineare che il testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni finanze e giustizia non è più il testo Mirone. Lo ha già affermato il relatore di minoranza per la VI Commissione, l'onorevole Pinza, ma a me preme ribadirlo poiché ripresentiamo quel testo alternativo.

La maggioranza ha stravolto e modificato nella *ratio* e nelle norme, in quelle più importanti, il testo Mirone. Grave ed immorale — mi sia consentita questa espressione forte — è la scelta del Governo che, prima fa proprio un testo, successivamente non lo difende ed anzi ne asseconda o forse ne suggerisce le modifiche, ovviamente per stravolgerlo.

La nostra disponibilità ad approvare il testo Mirone, fatto proprio dal testo del ministro Castelli, era piena. Invece, in Commissione, si è assistito al classico « gioco delle parti », tra Governo, relatori e presentatori di certi emendamenti, ripeto di certi emendamenti. Non vi è stata una dialettica normale, vera, che nella discussione ovviamente è legittima anche fra il Governo e le forze di maggioranza.

La riforma del diritto societario, come quella del diritto fallimentare, è una oggettiva necessità. Le società e le imprese devono potersi dare autonomi statuti, vanno liberate da vincoli ed obblighi oggettivamente anacronistici che ne frenano la crescita. L'economia complessiva del nostro paese ne ha sicuramente risentito in questi anni.

Noi della Margherita e dell'Ulivo non ignoriamo affatto le nuove esigenze del mercato e delle società. Sappiamo che occorre avere efficienti e moderni assetti societari, aziende solide. Sappiamo però che è altrettanto necessaria la tutela dei diritti dei soci e dei risparmiatori.

Se gli intenti del Governo e della maggioranza fossero stati questi, il nostro consenso sarebbe stato scontato e convinto. Così non è stato!

Si è voluto infatti perseguire un altro obiettivo, un obiettivo preciso e politicamente assai grave. Si è prima cercato di colpire il vasto e diffuso mondo della cooperazione. Lo si è fatto ignorando volutamente la funzione sociale, solidale e democratica che la Costituzione riconosce alle cooperative. Nel corso dei decenni di vita repubblicana, la cooperazione ha rivestito questa funzione, contribuendo non poco alla crescita economica e democratica del nostro paese.

Per fortuna, il testo portato all'esame dell'Assemblea oggi supera le posizioni estreme espresse nei primi emendamenti presentati dal presidente La Malfa. Esso prevede oggi soluzioni più caute ed accettabili; tuttavia, noi continuiamo a sostenere le nostre proposte. Vogliamo infatti una cooperazione non marginale, non « stracciona », onorevole Vietti. Una cooperazione forte, in grado di competere sul

mercato con gli altri attori pubblici e privati operanti nel nostro paese ed in Europa, naturalmente senza venire meno ai principi fondamentali di mutualità.

Ma, senza infingimenti, anche se c'è il rischio — ed io voglio correrlo — di essere considerato aspro e magari inelegante, devo dire che il vero obiettivo del Governo e della maggioranza è stato un altro: la modifica del reato di falso in bilancio. Secondo me, questo è il vero obiettivo che si è voluto perseguire in questa occasione.

La maggioranza ha voluto approvare norme che, come sostenuto dal noto professore Carlo Federico Grosso in una intervista dei giorni scorsi, di fatto renderanno non punibile il reato di falso e i reati societari. Tra querela di parte, attenuanti e prescrizione, questo è ciò che accadrà.

Naturalmente, tali norme si applicheranno anche ai processi pendenti che, come è noto, riguardano tante persone autorevoli, tanti autorevoli amministratori delegati, tanti titolari di società, *in primis*, purtroppo, anche il Presidente del Consiglio.

Abbiamo proposto di rinviare al naturale iter legislativo la definizione di nuove norme da approvare magari con procedura d'urgenza. Non siamo stati ascoltati! Ma la delega al Governo in questa materia è davvero inaccettabile! È poco serio!

Questa scelta della maggioranza, avallata e probabilmente sollecitata dallo stesso Governo, cozza contro il senso comune dell'opportunità. Non vi è il rispetto per il sentire diffuso dei cittadini che rappresentiamo, rispetto che avrebbe dovuto consigliare a tutti lo stralcio delle norme in questione.

Ma davvero si pensa che i cittadini non sappiano che il falso in bilancio — con le false fatturazioni, le sovrappatture e le false comunicazioni — è stato ed è la madre di Tangentopoli per i grandi gruppi e le grandi società? I processi più eclatanti di questo decennio lo hanno dimostrato o ipotizzato.

Se verrà approvata la normativa al nostro esame, che fine faranno i grandi processi — All Iberian, Sme, Milan Spa —

per i quali vi sono contestazioni di danno alle società e ai soci o ai creditori? Certo, quest'aula è la sede più alta della politica e della volontà popolare, non è un'aula di giustizia ed io non sono né giudice né avvocato né, tantomeno, un giustizialista, ma ho l'obbligo di rappresentare, nel mio piccolo, il sentire della gente comune del nostro paese. Ma al di là del danno ai soci e ai creditori, il reato di falso in bilancio — a mio avviso — è ancor più grave, perché è un reato contro la fede pubblica e ritengo che la politica debba tenerne conto.

Non sono un giurista — lo ripeto —, ma i colleghi che lo sono conoscono bene la gravità di tale reato. Comunque, onorevoli colleghi, se queste norme saranno approvate nel testo proposto dalle Commissioni, produrranno danni enormi e devastanti, prima di tutto nella vita delle stesse società, di quelle che finora hanno avuto comportamenti limpidi e corretti. Il danno lo subiranno l'intera collettività nazionale e l'economia del nostro paese, che per crescere — come è stato detto dai colleghi che sono intervenuti in modo più autorevole del sottoscritto — ha bisogno di società sane, credibili, con bilanci in regola, in grado di attrarre investimenti e capitali anche esteri. Ma il danno più grave, signor Presidente, sarà sicuramente nella coscienza di ogni singolo cittadino italiano, delle persone perbene che di fronte all'impunità dei potenti e dei furbi si convinceranno sempre più del fatto che, nel nostro paese, la giustizia non è uguale per tutti: lo è solo per i classici «ladri di polli», ma mai per l'orsignori.

Ci opponiamo con tutte le nostre forze a tale idea. Speriamo vi sia un ripensamento in quest'aula e che l'Assemblea accolga gli emendamenti che noi presenteremo. Nel frattempo, preannunciamo il nostro voto contrario su questo testo — se sarà messo in votazione così come è — e raccomandiamo l'approvazione dei nostri emendamenti, per dare al provvedimento il giusto equilibrio, il rigore e la serietà che la società italiana si attende (*Applausi dei*

deputati dei gruppi della Margherita, DL-Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 3 luglio scorso il Governo presentava alla Camera un disegno di legge, a firma del ministro Castelli, sulla riforma societaria che ricalcava quasi completamente la cosiddetta «riforma Mirone», già ampiamente discussa nella scorsa legislatura. Su questo testo iniziava la discussione nelle Commissioni riunite. Ebbene, 16 giorni più tardi (il 19 luglio) il sottosegretario per la giustizia, a nome del Governo, annunciava l'assenso ad una serie di emendamenti, presentati da esponenti di Forza Italia, che riscrivevano completamente il testo di alcuni articoli chiave — come quello sulle società cooperative e sul falso in bilancio — stravolgendone l'originaria impostazione e ribaltandone fini ed obiettivi. Non una parola di spiegazione su questo improvviso ripensamento ci è stata concessa in Commissione da un sempre sorridente sottosegretario Vietti...

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Dovrei fare la faccia feroce?

GIOVANNI KESSLER. Era un complimento, signor sottosegretario, non una critica. Siamo costretti, dunque, a porre qualche domanda in questa sede al ministro Castelli, sperando di avere qualche risposta.

Cosa è successo al signor ministro, tanto da fargli cambiare idea così repentinamente? Forse, non di questo si è trattato, ma di uno scavalco da parte del suo sottosegretario? O dobbiamo, forse, pensare che il Governo non abbia avuto il coraggio di presentare quel testo fin dall'inizio ed abbia usato la tattica del cavallo di Troia con il disegno preordinato di puntare ad obiettivi diversi da quelli inizialmente dichiarati?

Non facciamo queste domande per spirito polemico. Crediamo che il Parlamento e l'opposizione meritino una risposta, al fine di impostare un rapporto limpido con il Governo basato sulla distinzione dei ruoli e delle funzioni. Crediamo che quanto avvenuto ponga un problema di credibilità del ministro della giustizia. L'onorevole Castelli ha, pochi giorni orsono, esposto in Commissione il suo impegnativo programma di riforme per la giustizia che ci occuperà per l'intera legislatura. Sono tutti temi delicatissimi ed importanti.

Ebbene, vorremmo sapere, quando saranno presentati alla Camera i disegni di legge di riforma firmati dal ministro Castelli, se li dovremo prendere per buoni o se non sarà il caso, anche per risparmiare tempo ed inutili discussioni, di passare prima dal capogruppo di Forza Italia in Commissione giustizia, onorevole Vitali, o dal sottosegretario Vietti, per avere subito il testo autentico. Non a caso, precedentemente, ho parlato di stravolgimento del testo. Voglio qui soffermarmi sul caso del falso in bilancio. A fronte di una proposta originaria di moderna razionalizzazione della fattispecie — quella del progetto Mirone-Castelli, dovremmo dire — tramite un emendamento del capogruppo di Forza Italia, onorevole Vitali (benedetto dal sottosegretario Vietti e dal relatore, onorevole Pecorella), si è realizzata quella che definiamo una vera e propria privatizzazione del falso in bilancio.

Secondo il testo approvato dalla maggioranza, per la sussistenza del delitto è necessario il danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Si riduce così il bene protetto dalla norma penale al portafogli dei soci e dei creditori, tanto che, nella maggioranza dei casi, si lascia solo ad essi, addirittura, la decisione se procedere o meno per il reato introducendo la perseguibilità a querela. Il che equivale a dare il potere di iniziare un procedimento penale o allo stesso autore del reato — che ovviamente non lo farà mai — o a chi, come il piccolo azionista o il creditore estraneo alla società, non dispone nem-

meno degli strumenti per rendersi conto della commissione del reato a suo danno.

La tutela della fede pubblica, della trasparenza dei mercati e della concorrenza — che si realizza anche attraverso l'attendibilità dei bilanci societari — è lasciata alla « foglia di fico » di una contravvenzione, che punisce il falso quando non si può dimostrare il danno a soci o creditori. Parlo di « foglia di fico », perché la pena dell'arresto da 15 giorni ad 1 anno e sei mesi copre la vergogna di una depenalizzazione di fatto. Tutti sappiamo che non ha alcun effetto dissuasivo una contravvenzione che si prescrive in tre anni specie per un reato, come questo, di non facile ed immediata scoperta e che, per la sua natura, necessita di complesse indagini per ottenerne la prova. In quei pochi casi in cui la contravvenzione di falso dovesse riuscire a varcare le soglie di un tribunale, sarà facile ottenere una pena entro i tre mesi di arresto, che potrà essere così comodamente convertita in una inoffensiva pena pecuniaria di pochi milioni di lire.

Il gruppo di Forza Italia e la maggioranza lanciano con questa riforma un messaggio chiaro, quello dell'impunità: niente più pubblici ministeri ficcanaso che curiosino tra le contabilità. Non ne avranno titolo, se non li richiamerà qualcuno che non li chiamerà mai. Si potranno falsificare i bilanci per costituire disponibilità extracontabili, per corrompere, vincere gare o appalti, crearsi una posizione dominante in un mercato per vincere la concorrenza. Certamente soci e creditori non avranno di che lamentarsi. E se, malauguratamente, magari per una lite tra soci, qualche procedimento dovesse iniziare, è pronta la mannaia della prescrizione, i cui termini vengono « opportunamente » dimezzati anche con riferimento alle ipotesi di delitto più gravi.

Si tratta di un messaggio che non tarderà ad essere recepito dalla cattiva imprenditoria di casa nostra e dai corsari della finanza internazionale, i quali vedranno nell'Italia un luogo sicuro nel quale operare più tranquillamente.

In tutti i grandi paesi e mercati europei, ed anche negli Stati Uniti, il reato di falso in bilancio è posto a tutela della veridicità delle scritture contabili, non richiede la prova del danno ed è punito ben più severamente. Sono questi la modernità, il liberalismo, la logica di mercato che questa maggioranza ha promesso di introdurre nel nostro paese? Sono queste le privatizzazioni di cui avevate parlato? Noi non potremo seguirvi mai su questa strada di sterilizzazione e di privatizzazione del falso in bilancio, poiché abbiamo un'altra idea del paese ed anche dell'economia.

Ma vi è un'altra ragione, onorevoli colleghi, di natura essenzialmente politica, per la quale esprimiamo la nostra preoccupazione e che rafforza la nostra opposizione alla norma che si tenta di introdurre: le modifiche della fattispecie criminosa che la maggioranza ha introdotto andranno ad incidere direttamente sui processi in corso. E non possiamo fingere di ignorare che almeno tre di essi vedono imputato l'onorevole Silvio Berlusconi, leader della forza politica che ha proposto questa sterilizzazione del reato e capo del Governo delegato alla scrittura finale della nuova norma incriminatrice. È in corso un procedimento davanti al tribunale di Milano nel quale Silvio Berlusconi è imputato del reato di falso in bilancio nella qualità di presidente della Fininvest Spa; in un altro, in trattazione davanti al medesimo tribunale, l'onorevole Berlusconi è imputato del predetto reato quale presidente del consiglio di amministrazione del Milan Spa; infine, il Presidente del Consiglio è stato rinviato a giudizio — insieme con il fratello ed altri collaboratori — per l'occultamento di operazioni finanziarie per la creazione di decine di società *off shore* collegate alla Fininvest Spa, di cui era presidente.

Ebbene, l'effetto del nuovo testo proposto dal capogruppo di Forza Italia, con l'assenso del Governo e del relatore, onorevole Pecorella, il quale è anche difensore dell'onorevole Berlusconi, sarà l'immediato ed automatico proscioglimento del Presidente del Consiglio in tutti i proce-

dimenti citati, all'esito dei quali il reato verrà dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Come cittadino, mi auguro sinceramente che il Presidente del Consiglio del Governo del mio paese venga riconosciuto estraneo alle accuse che gli sono state mosse: non vorrei certo avere un Presidente riconosciuto falsario da una sentenza; nemmeno vorrei avere, però, un Presidente su cui pendono accuse gravi come quella di corruzione o di falso in bilancio...

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, la invito a concludere.

GIOVANNI KESSLER. ...che svaniscono nelle nebbie della prescrizione. Quello che troviamo inaccettabile, come cittadini, prima ancora che come parlamentari, è che si possa ricorrere alla via legislativa per risolvere i problemi giudiziari di chicchessia. Ma ciò che la maggioranza oggi propone è esattamente questo: la via legislativa all'impunità del Presidente del Consiglio su proposta del partito di Forza Italia di cui egli è leader e addirittura mediante la delega a scrivere la norma incriminatrice al Governo da lui medesimo presieduto. C'è un evidente conflitto di interessi, politico e morale, tra il Presidente imputato ed il Presidente delegato a riscrivere la norma incriminatrice, tra l'imprenditore accusato di falso e il leader del partito che propone oggi la norma autoassolutoria...

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, le rinnovo l'invito a concludere.

GIOVANNI KESSLER. C'è un modo per uscire da questa situazione.

PRESIDENTE. Vediamolo...

GIOVANNI KESSLER. La prescrizione è rinunciabile: rinunci, allora, il Presidente Berlusconi all'eutanasia per prescrizione dei suoi processi; prenda l'impegno, di fronte al Parlamento ed al paese, di non avvalersi di questa opportunità che gli

viene offerta dalla sua maggioranza, di non servirsi dei vantaggi di una norma che egli stesso dovrebbe scrivere e dichiarare di voler comunque portare a termine i processi che lo riguardano.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, adesso deve proprio concludere. Sono molto tollerante, in genere, ma c'è un limite a tutto.

GIOVANNI KESSLER. Non per questo muteremo il nostro voto, che sarà contrario a questa norma, negativa per i motivi che abbiamo esposto; ma, almeno, agli italiani non arriverà l'inquietante messaggio che vincere le elezioni significa anche vincere i processi.

PRESIDENTE. Faccio presente che non interrompo soltanto per ossequio al regolamento, ma anche per rispetto nei confronti degli altri colleghi. Se un collega supera il tempo a sua disposizione, agli altri ne resta meno.

È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Rossi. Ne ha facoltà.

NICOLA ROSSI. Signor Presidente, le questioni di cui ci occupiamo oggi sono di straordinaria importanza perché, in buona sostanza, ci occupiamo degli strumenti attraverso i quali i finanziatori si assicurano di ottenere ritorni sui fondi investiti nelle imprese. Questi strumenti, come noto, non si esauriscono nella forza contrattuale esercitata o esercitabile da parte dei soci di controllo delle banche di altri istituti finanziari in grado di esercitare un controllo diretto e indiretto sull'operato del *management*. A quella forza si associa di solito un sistema legale di protezione degli investitori che garantisce unità di indirizzo della gestione e, al contempo, impedisce a chi detiene il controllo di abusare della sua posizione di forza. I due strumenti non solo coesistono, ma sono o dovrebbero essere opportunamente bilanciati. Un eccessivo affidamento sui rapporti di forza è infatti causa di conflitti di interessi, e una presenza troppo diffusa di meccanismi di tutele e, quindi, di poteri di

interdizione porta spesso allo stallo. Ciò di cui ci occupiamo oggi, è quindi il cuore di una moderna economia di mercato. Quest'ultima non esiste in natura, non è semplicemente la somma di un ampio numero di comportamenti individuali, è, al contrario, un meccanismo di grande complessità e sofisticazione, il cui funzionamento riposa su regole certe e trasparenti e su un elevato grado di fiducia reciproca. Tra le prime, tra le regole, un posto cruciale va assegnato ai meccanismi decisionali delle imprese e quindi ai loro effetti sulla canalizzazione del risparmio verso le attività produttive. Questa impostazione credo fosse assolutamente ben presente nel testo Mirone, che si era posto proprio l'obiettivo prioritario dell'incremento della competitività del sistema economico nazionale. Lo era altrettanto ben presente al Governo Amato, che aveva approvato e presentato al Parlamento il risultato di quei lavori. Ora, il sottosegretario Vietti ci dice che quel testo è stato ripresentato, con lo stesso obiettivo, all'interno del pacchetto dei 100 giorni ed è stato richiamato con molta enfasi nel documento di programmazione economica e finanziaria. Non so se il sottosegretario ricordi che cosa il ministro del tesoro Tremonti diceva del testo Mirone, non più tardi di un anno fa; forse è opportuno ricordarlo. Leggo da un'intervista il *Giornale* del 27 maggio 2000: «È ingenuo pensare, come fanno gli autori della legge delega, che un rilancio dell'economia delle imprese passi attraverso questi strumenti. Non ho mai visto un imprenditore lamentarsi perché i tempi di omologa del tribunale sono lunghi. Costituire un'impresa non è difficile. È difficile gestirla; invece, si moltiplica la tipologia societaria, si attua un vasto *shopping* legislativo, andando a pescare nei diritti societari tedesco, francese e di altri paesi. Il rischio di confusione è elevato.» Questo diceva non più tardi di un anno fa il ministro Tremonti, uomo di ferme convinzioni, da quanto possiamo capire, evidentemente.

Ora, non credo sia un genuino interesse per l'economia nazionale che spinge il Governo a presentare un provvedimento

così criticato dal ministro dell'economia. Evidentemente, c'è qualcos'altro che spinge il Governo ad occuparsi della *corporate governance*. La risposta non è difficile — io credo — ed è stata data eloquentemente in Commissione dall'attività della maggioranza, che non è sembrata — devo dire la verità — impegnarsi allo stremo sui rapporti tra imprese e *stakeholders*, sui sistemi di *checks and balances*, espropri del diritto societario, sulla questione della *self regulation*, per citare solo alcuni aspetti del dibattito internazionale. No, qui i punti sono sembrati chiaramente altri. Primo: il sistema cooperativo o, meglio, per essere più precisi, l'ammissibilità, in linea di principio, di comportamenti economici non legati in via esclusiva a motivazioni di carattere strettamente individualistico.

Secondo: Il ruolo della trasparenza nella tutela del risparmio popolare e quindi il tema della rilevanza della democrazia azionaria, quindi della natura stessa del capitalismo più moderno. Ora sul primo tema altri colleghi hanno compiutamente illustrato le questioni ed i motivi di un profondo dissenso, che non riguardano, vorrei proprio sottolinearlo, gli aspetti più direttamente legati alla tutela della concorrenza, che erano del resto ben presenti anche nel testo Mirone, ma che riguardano, soprattutto, la difficoltà, evidente in questa maggioranza, a comprendere le motivazioni dell'agire economico efficiente che non siano di carattere strettamente individualistico. Quella della maggioranza sembra, come dire, una battaglia di retroguardia, come poche altre se ne sono viste (ma a pensarci bene, forse, nell'ultimo mese, ne abbiamo viste anche altre), il sintomo di una classe dirigente provinciale, incapace di vedere ed ascoltare altro se non le sue piccole idiosincrasie.

Sul secondo tema, invece, mentre l'Italia si avvia verso l'azionariato di massa, la maggioranza manifesta la sua profonda allergia alle regole ed ai tribunali e sceglie di rappresentare le oligarchie dei consigli di amministrazione piuttosto che i valori di trasparenza che rendono efficiente il

mercato. Ancora una volta ciò che sorprende più di ogni altra cosa è l'incapacità di questa maggioranza di comprendere le ragioni della modernità e dell'efficienza. Ci si schiera a favore di un provvedimento miope, come è quello che emenda l'articolo 10 del disegno di legge Mirone, eloquentemente completato dalla soppressione delle norme sulle giurisdizioni che, fin troppo visibilmente, comporta il rischio di favorire comportamenti illeciti e, soprattutto, non tiene conto del fatto che il vero valore da tutelare, in questo caso, non è tanto l'azionista o il creditore, quanto il potenziale investitore e le imprese concorrenti. Ciò in un momento in cui l'Italia vive, anche per merito delle scelte degli ultimi anni, la rivoluzione silenziosa del capitalismo diffuso, quando ormai milioni di italiani affidano i propri risparmi alle società quotate e non quotate, quando le tendenze demografiche fanno, o faranno presto, dei fondi pensione gli attori principali del nostro mercato finanziario. Insomma, una classe dirigente, quella che emerge da questa riformulazione del disegno di legge Mirone, animata da motivazioni esclusivamente ideologiche, il che, devo dire, già di per sé non è un bel vedere, ma, quando all'ideologia si somma una bella dose di provincialismo, allora diventa matematico che si finisca per rendere un pessimo servizio al paese.

Poco più di un anno fa, in un articolo intitolato «Vince il volto peggiore del capitalismo», ecco quanto osservava Federico Rampini, parlando del disegno di legge Mirone: «ma» — diceva Rampini — «una riforma così, Amato non poteva lasciarla fare al Governo Berlusconi? Il disegno di legge sul nuovo diritto societario» — cito sempre Rampini — «approvato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene un regalo ai poteri forti, di fatto restringe il reato di falso in bilancio. Una vittoria per il volto peggiore del capitalismo italiano allergico alle regole e ai tribunali».

Questo non più tardi di un anno fa. Ebbene, ho la netta sensazione che, passato un anno, Rampini oggi possa toccare con mano la differenza che passa fra centrodestra e centrosinistra in questo paese.

Un ultimo punto. Con il provvedimento che stiamo esaminando la Camera interviene indirettamente su procedimenti che vedono coinvolto il Capo del Governo. Ora sia chiaro, non sarebbe certo questo un motivo per impedire al Parlamento di legiferare su quelle materie, né è legittimo ipotizzare che il comportamento di singoli colleghi possa essere stato dettato da altro se non dalla convinzione di operare nell'interesse del paese. Ciò che è sorprendentemente grave (e sorprendentemente è dir poco) è altro: è che il Capo del Governo, di questa maggioranza, non abbia avvertito la necessità di intervenire sui parlamentari della sua maggioranza e abbia permesso che essi avanzassero proposte emendative capaci di incidere in senso a lui favorevole — lo abbiamo appena sentito — sulla sua posizione processuale. Questo grave peccato di omissione avrà una ed una sola conseguenza: sul Capo del Governo pesa oggi un sospetto destinato a trovare un esito, positivo o negativo che sia, nei tempi della giustizia; nel momento in cui questo provvedimento sarà approvato quel sospetto, che oggi è temporaneo, diventerà un sospetto perenne che accompagnerà l'intera vita politica del Capo del Governo e che, inevitabilmente, si riverbererà sull'intera classe politica di questo paese e sul paese stesso.

Non so se i colleghi di maggioranza ricordino (se devo giudicare dalla campagna elettorale credo che il centrodestra sia più attratto dai Bignami che non dai testi originali): il *Global competitiveness report*, che ha fornito la base per molte delle argomentazioni sostenute in campagna elettorale dal centrodestra a proposito della scarsa competitività dell'economia italiana. Il grado di competitività delle diverse economie è misurato a partire da diversi indicatori, di cui uno è chiamato *public trust in the financial honesty of politicians*, cioè la fiducia pubblica nell'onestà in campo finanziario dei politici.

Credo che, se una cosa può essere detta, è che in questi anni sotto questo profilo l'Italia ha compiuto importanti passi in avanti. Con questo provvedimento, e per le modalità con cui il provvedimento

Mirone è stato emendato in Commissione, il paese viene senza dubbio ricacciato all'indietro, e a tal proposito vorrei proprio invitare la maggioranza a valutare questo indicatore da ora a quando questo Governo cesserà di essere in carica.

Credo che, francamente, non vi sia esempio migliore di questo per chiarire il disinteresse profondo che questa maggioranza e questo Governo, o meglio questo capo del Governo ha per il problema della competitività del paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema del diritto societario ritorna in discussione in questa legislatura principalmente per iniziativa della proposta di legge dei Democratici di sinistra, sostenuta da tutta la coalizione dell'Ulivo e del centrosinistra, e non, come sostenuto dal sottosegretario Vietti, per l'impegno dei 100 giorni. Il Governo, infatti, si è affrettato, dopo la presentazione della nostra proposta di legge, a presentare il disegno di legge a firma del ministro Castelli, che in qualche modo ha mutuato le norme del precedente disegno di legge e di quello della scorsa legislatura (sul quale si è intrattenuto il collega Rossi anche in relazione ai giudizi che, appunto nella XIII legislatura, furono su di esso formulati da Forza Italia).

La proposta di legge ha ripreso i temi già presenti in quest'ultimo disegno di legge, temi che l'onorevole Finocchiaro ha puntualmente illustrato, quale l'esigenza di dare una nuova struttura al diritto societario — esigenza diffusamente avvertita in quanto la vigente legislazione risulta ormai superata ed inadeguata — per rafforzare in maniera significativa la trasparenza nell'attività di gestione delle società, per rendere una tutela migliore ai soci, ai terzi, ai dipendenti, nonché ai creditori ed ai fornitori, per adeguare il sistema alle nuove esigenze di mercato. Le soluzioni proposte nel provvedimento non hanno la pretesa — non potrebbero ovviamente averla — di fornire risposte a tutti i quesiti; avevano,

ed hanno, però, lo scopo di fornire modelli di migliore gestione con diverse soluzioni organizzative delle società e strumenti adeguati, aggiornati, di controllo e di contrasto delle situazioni illecite.

Voglio dire che è significativo il fatto che vi siano quattromila processi che riguardano il reato di falso in bilancio. Ciò significa che, in qualche modo, le norme precedenti hanno consentito al sistema di reggersi e che lo hanno in qualche modo tutelato. La normativa proposta vuole, almeno quella della nostra proposta di legge e non certo quella contenuta nel disegno di legge del Governo, ulteriormente tutelarlo e garantirlo.

La proposta di legge che presentiamo si è affidata allo strumento della delega: è significativo che da parte dell'opposizione si voglia delegare il Governo ad emanare e rendere definitivi i decreti legislativi sulla riforma del diritto societario.

Non vi è, quindi, e sicuramente non vi è stata nelle premesse, da parte del centrosinistra, alcuna intenzione di vanificare o di contrastare pregiudizialmente il lavoro del Governo e della maggioranza. Si è partiti, anzi, da premesse di assoluta collaborazione e di assoluta fiducia. Quel disegno di legge contiene la riforma delle società per azioni, delle Srl e del mondo della cooperazione, introduce nuovi modelli come le società semplificate, disciplina tutte le fasi della vita sociale, disciplina nuovamente, in maniera sistematica, gli illeciti ed introduce le norme sulla giurisdizione che oggi sono state cassate e che, invece, erano significative, perché nel settore del diritto societario vi è l'esigenza di avere una magistratura attenta, specializzata e apprezzata anche per la continuità dell'attività nel settore medesimo.

Vi era, quindi, la volontà di imprimere criteri di trasparenza nella gestione delle società con un impianto nuovo, diverso e moderno che si prefiggeva di valorizzare le autonomie statutarie e di garantire la trasparenza in un settore che tutti abbiamo riconosciuto come delicato e sensibile, perché coinvolge il mercato, il lavoro, gli investimenti, ma soprattutto la fede pubblica.

Il disegno di legge proposto successivamente e frettolosamente dal Governo mutua parte delle norme e dei principi contenuti nel progetto di legge Mirone. Non esprime, invece (lo diciamo e su ciò possiamo fare una valutazione, poiché eravamo disponibili ad un lavoro migliorativo), la completezza del progetto contenuto nella proposta di legge di iniziativa dei deputati Fassino ed altri. Il disegno di legge in esame è tanto incompleto che sono stati proposti diversi emendamenti da parte della maggioranza: mi riferisco soprattutto a quelli presentati dall'onorevole Leo che in qualche modo, poi, sono stati superati e vanificati.

L'iter parlamentare segna una novità che giudichiamo negativa. Nella scorsa legislatura le questioni di rilevante importanza, compresa quella riguardante il diritto societario, sono sempre state affidate al lavoro di relazione di due colleghi di maggioranza e di opposizione: gli onorevoli Agostini e Mantovano si sono occupati della riforma del diritto societario, gli onorevoli Lucidi e Tarditi del diritto di famiglia, gli onorevoli Giuliano e Detomas della riforma del giudice unico. Vi era, quindi, da parte della maggioranza di allora la volontà di collaborare e di approvare riforme che coinvolgessero — per la loro importanza — tutto il Parlamento.

Vi è stata, ora, una innovazione e non mi riferisco al superamento inopportuno di una prassi parlamentare improntata alla collaborazione. Tale innovazione era mirata: la relazione, infatti, è stata affidata ai colleghi Pecorella e La Malfa, rispettivamente, per la II e la VI Commissione, entrambi espressione della maggioranza. Già da tale fatto avvertivamo che vi fosse un lavoro finalizzato a raggiungere alcuni scopi precisi, che non erano quelli di riformare il diritto societario, ma di utilizzare il momento per introdurre alcune questioni con valenze ben definite che, comunque, non rispondevano e non rispondono evidentemente all'interesse collettivo. Rinveniamo tale intento negli emendamenti proposti dai colleghi Vitali e Ghedini, nella riscrittura dell'articolo 5

che disciplina le cooperative e nella soppressione dell'articolo 11 sulla giurisdizione.

Il quadro di oggi sicuramente permette di conseguire due obiettivi: impedisce controlli efficaci e consente — come ha sostenuto il collega Kessler — la costituzione di fondi non controllabili, con le conseguenze a tutti note: la corruzione, l'alterazione di gare di appalto, una patologia continua nella vita della società. Con l'articolo 5 si aggredisce, a nostro avviso, l'impresa sociale che rappresenta una storia positiva del lavoro e dello sviluppo economico sociale e culturale della nostra società che ha radici nel mondo cattolico, nel mondo socialista e, con il presidente La Malfa, nel mondo laico.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Non lo sapevo. È utile saperlo!

FRANCESCO CARBONI. Lei lo sa, ma non ne ha tenuto conto. In qualche modo ha tagliato quelle radici!

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Sono ammirato dalla sua conoscenza!

FRANCESCO CARBONI. Sono così arrivate le riscritture degli articoli 5 e 10 e, con l'articolo 10, il colpo di spugna. Traspare, in molte parti della maggioranza, la fatica e, in alcuni casi, il disagio per non riuscire a separare la funzione istituzionale da quella politica e da quella privata. Ciò suscita perplessità su un operato che contiene anche risvolti di natura morale, come sottolinea molta parte della stampa con sempre maggiore continuità. In quest'aula abbiamo segnalato, anche con atti di sindacato ispettivo, queste situazioni: neanche in quelle occasioni è stata trovata una risposta.

Avvertiamo, dunque, due problemi: l'aver introdotto modifiche che avvantaggiano solamente e certamente alcune posizioni processuali facilmente individuabili (ed anche individuate), ma abbattono — e questo è l'altro aspetto grave — ogni ga-

ranza di tutela della fede pubblica che il vigente impianto sanzionatorio, in qualche misura, ha garantito e che il nostro testo alternativo migliorerebbe sensibilmente.

Riteniamo di non accogliere l'affermazione fatta sulla stampa dal presidente e relatore per la II Commissione secondo cui i processi riguardanti il Presidente del Consiglio sono prossimi alla prescrizione. Vi è, evidentemente, una consuetudine a quel tipo di soluzione da parte del Presidente del Consiglio in carica, posto che ne ha beneficiato già altre volte. Adesso si avvia a migliorare il record, a fare il filotto (come si dice nel linguaggio tipico del biliardo) dato che mette in fila altri tre processi che, sicuramente, verranno dichiarati prescritti se l'emendamento Vitali sarà approvato. Non vi è alcun appunto all'imputato Berlusconi se le conclusioni sono queste, perché è evidente che ciò dipende dalla gestione del processo. Sicuramente, però, è grave il comportamento del Presidente del Consiglio che di queste situazioni si avvale e che viene delegato a predisporle in concreto per avvalersene in maniera ottimale per il futuro. Questo è il significato che noi diamo all'emendamento presentato dal collega Vitali, poiché riduce ulteriormente il tempo della prescrizione, anzi la assicura certamente a quei processi.

Ci troviamo di fronte ad una considerazione: nell'attesa, sino ad oggi vana, di avere una soluzione al conflitto di interessi, si pongono al sicuro, per altra via, quegli interessi medesimi. In tutto questo percorso il Governo ha presentato un impianto che è completamente diverso da quello definito in Commissione. Abbiamo sentito oggi che viene in qualche modo accolto, con qualche riserva, e troviamo in ciò un minimo di soddisfazione per quanto riguarda le norme sulla giurisdizione. Di fatto, però, le modifiche introdotte hanno cancellato il reato. Questa è una posizione diffusa, che ha trovato eco nella stampa ed anche riscontro in posizioni assunte dall'associazione nazionale magistrati. Vi è una difficoltà nel condurre le indagini introducendo il concetto di reato di danno in luogo di quello di reato di pericolo, un

incomprensibile affidamento dell'azione penale alla querela di parte per le società non quotate (e sappiamo che vi sono società non quotate che hanno un rilievo fortissimo nell'economia nazionale).

Siamo, a nostro avviso, di fronte ad un'ipotesi di tutela assolutamente mirata, che trova conferma nell'emendamento presentato dall'onorevole Ghedini che delega il Governo a predisporre norme transitorie sui processi penali pendenti. È incredibile l'operazione che si sta portando avanti in quest'aula: siamo al limite della soluzione e della definizione privata del procedimento penale. Si tratta quasi di un'estensione del programma del ministro Castelli che ipotizza la gestione privata del processo civile.

Per queste ragioni noi abbiamo ritenuto e riteniamo di non poter aderire in nessun modo al disegno di legge del Governo e al testo che è stato elaborato a maggioranza dalla Commissione e per tali motivi abbiamo predisposto il testo alternativo sul quale ci attesteremo nell'esame parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo di parlare per ultimo in un'aula quasi vuota di colleghi che ascoltano, ma non di intelligenze...

PRESIDENTE. Al suo intervento seguirà quello dell'onorevole Pistone.

GIUSEPPE FANFANI. Mi scuso con la collega Pistone, signor Presidente, ma non l'avevo vista nell'elenco.

GABRIELLA PISTONE. Per carità!

PRESIDENTE. Ritengo sia un bel modo di terminare la discussione sulle linee generali. Prosegua pure, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI. ... dicevo, non di intelligenze in grado di capire e, soprat-

tutto, di decidere. Agli stessi chiederò, al termine del mio intervento, di riflettere sull'opportunità politica ed istituzionale di ritirare l'articolo 10, ora articolo 11, del provvedimento, iniziando un ragionamento serio e profondo sui metodi con i quali affrontare, in termini sanzionatori, il problema del falso in bilancio: mi occuperò solo di questo aspetto.

Leggerò gli atti con attenzione — come ho fatto con la relazione del collega Pecorella — e risponderò con la correttezza che credo mi sia propria e con la fermezza di convincimenti che, certamente, mi è propria, cercando di apportare al dibattito della settimana prossima quello che il presidente Pecorella ha definito un contributo di intelligenza e di cultura.

Oggi svolgerò un'unica osservazione sul problema che ritengo sia più grave ovvero, quello di carattere istituzionale. Esso sottende — nei termini con i quali è stato prospettato da più parti in questa sede e analizzato dal collega Kessler — un rapporto tra etica e politica, quello stesso che l'onorevole Finocchiaro chiamava onorabilità del sistema e che induce o non induce, che enfatizza o nega quella affidabilità esterna che presiede alla nuova normazione e che, in questi giorni, a seguito dei fatti del G8, è grandemente discussa da molte parti e da molti stati esteri.

Si tratta di un problema istituzionale che, innanzitutto, attiene alla scelta della legislazione ordinaria delegata: se la materia in discussione fosse stata affrontata con un procedimento legislativo ordinario, non avremmo sollevato questioni.

Oggi, con il procedimento delegato, per i motivi che sono stati più volte avanzati in quest'aula, si apre un evidente conflitto di interessi non personali — ai quali non ho interesse —, ma profondamente istituzionali, per il semplice motivo che il Governo non può essere delegato a legiferare in una materia che oggi, nella situazione data, e dopo il 13 maggio diventa legislazione *in re propria*, almeno in parte, e per il metodo usato che, oltretutto, non ci è piaciuto.

Infatti, il Governo non può presentare il disegno di legge Mirone come sua proposta sulla quale discutere e poi esprimere parere favorevole su emendamenti che ne hanno completamente stravolto il senso, il disegno e la funzione.

Cosa avrebbero detto quegli ospiti che stamattina erano presenti, quei delegati di un Governo orientale, se avessero assistito al nostro modo di procedere? Avrebbero detto: ma quanto sono singolari questi governanti italiani, che si fanno dare una delega dal Parlamento per legiferare in materie nelle quali hanno interessi diretti di carattere processuale! Se questa fosse un'abitudine, se ciò fosse consentito da quest'Assemblea, nella quale la giustizia deve essere per definizione sacra, noi avremmo negato quel principio fondamentale della separazione dei poteri che esiste da almeno 220 anni, vale a dire dalla prima grande rivoluzione degli Stati moderni.

Non dico che si sia fatto apposta e non lo voglio neanche pensare, per il rispetto che ho nei confronti di tutti coloro che sono in quest'aula e per il rispetto che ho per le istituzioni. Dico che ciò costituisce l'effetto necessario di questo procedimento legislativo, al quale tutti abbiamo il dovere etico, prima che istituzionale, di porre rimedio. Sono concetti che oggi accenno, ma che la settimana prossima dirò a tutti quanti, anche perché tutti sono interessati a un problema di questo tipo e tutti devono essere invitati ad una riflessione, a cominciare da Alleanza nazionale, che ha sempre ostentato il sentimento di patria, di Stato e di istituzione, mentre questa è una scelta contraria al senso delle istituzioni; lo dico, poi, agli esponenti del CCD-CDU Biancofiore, che trovano nei loro padri storici il fondamento delle istituzioni repubblicane, fino ai leghisti che oggi esprimono il ministro di grazia e giustizia, che non so con quale difficoltà affronterà questo problema di carattere istituzionale.

PRESIDENTE. La grazia non c'è più, c'è solo la giustizia!

GIUSEPPE FANFANI. Ha ragione, Presidente, ma vede c'è chi ormai ha diversi

anni di professione sulle spalle ed è stato abituato ad un linguaggio che è difficile eliminare; ogni tanto chiamo pretori anche i magistrati monocratici, i quali, comunque, non si offendono.

Mi domando con quale dignità il paese uscirà da tutto questo.

Ieri sera, domandandomi cosa avrei detto ho riflettuto e ho riletto alcuni passi di un testo che, a mio avviso, sotto il profilo dell'analisi del rapporto tra etica, istituzioni e leggi, è un testo fondamentale della nostra cultura, vale a dire il dialogo tra Socrate e Caritone, nella parte in cui egli affronta il problema del rapporto tra istituzioni, interessi personali e leggi, nel momento stesso in cui gli allievi di Socrate andarono a chiedergli se voleva fuggire.

Leggo solo alcuni passi; è la legge che parla (parla Socrate in forma retorica): « Che hai in mente di fare, Socrate, non è forse vero che con il tuo gesto stai cercando di distruggere, per quanto sta in te, le leggi dello Stato intero o pensi che possa sussistere e non essere sovvertito uno Stato in cui le sentenze non hanno vigore o possano essere invalidate o distrutte da privati cittadini? » e finisce, dicendo, sempre in forma retorica: « La tua sapienza non ti permette di vedere che la patria è più preziosa di tuo padre, di tua madre ed è più veneranda e più sacra e degna di considerazione agli occhi degli uomini che ragionano e che si deve onorare ed obbedire anche alla sua collera? ».

Credo sia assolutamente necessario ristabilire, in quest'aula e da questo momento, il rapporto che esiste tra etica e politica, ribadire il principio della separazione dei poteri e ribadire il rispetto verso le istituzioni.

Invito, dunque, a ritirare il provvedimento nella parte in cui disciplina il falso in bilancio e ad affrontare un procedimento legislativo ordinario, nel quale tutti possiamo ritrovarci intorno ad un tavolo a ridisegnare un sistema sanzionatorio che possa prevedere anche provvedimenti alternativi di carattere inibitorio, sanzionatori peculiari, tenendo presente anche il principio — più volte ribadito — della sussidiarietà del sistema penale.

Noi siamo disponibili e credo che la nostra disponibilità sia un senso di rispetto anche nei confronti della maggioranza.

Ma se la maggioranza vorrà andare avanti sul disegno di legge che ha modificato e che ha portato oggi alla discussione dell'Assemblea, vi sarà un'opposizione estremamente seria e decisa. Se vorremo discutere ed affrontare i temi in termini di ragionamento e di disponibilità, sono certo che le istituzioni ne guadagneranno in prestigio e noi tutti ne guadagneremo in dignità.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Pistone. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dopo l'intervento dell'onorevole Fanfani e di altri colleghi dell'Ulivo, che hanno spiegato benissimo il significato e le motivazioni del nostro dissenso su questo testo, vorrei partire da due considerazioni principali.

La prima: secondo noi, il testo è incostituzionale e perciò abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità relativa all'articolo 5, in particolare, chiedendo la non procedibilità. La seconda considerazione è relativa all'ex articolo 10, oggi articolo 11, ovvero alla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, argomento sul quale il collega Fanfani ha appena svolto un discorso di alto profilo etico-politico. A tale proposito, a mio parere — ma credo a parere di molti o di tutti —, si configura un palese conflitto di interessi. Mi trovo veramente a disagio, e lo dico sinceramente: ritengo sia abitudine o, comunque, quanto meno desiderio di un membro del Parlamento, sia di opposizione sia di maggioranza, agire nella massima trasparenza e correttezza, perché noi rispondiamo al paese e perché il fine per il quale lavoriamo è il bene collettivo, non il bene personale.

Ritengo tutto ciò sia gravissimo, al di là delle considerazioni, anche di ordine tecnico, che sono state svolte; tali considera-

zioni, infatti, ed i cambiamenti cosiddetti tecnici — fra virgolette — apportati al testo, determinano un conflitto d'interessi per soggetti che oggi — io dico: casualmente, perché eletti dal popolo italiano — ricoprono posizioni di rilievo nel nostro paese. Questo è il punto, indipendentemente dal fatto che si sia più o meno d'accordo con le norme proposte.

Avevo pregato il sottosegretario Vietti di rimanere in aula per una ragione semplice: egli ha accusato, in un certo senso, il precedente Governo di essere un Governo parolaio; ha detto praticamente così: ha fatto parole. Ritengo che il Governo precedente su questo tema, ma anche su tanti altri, non abbia prodotto soltanto parole: abbiamo semplicemente osservato una procedura democratica, che è stata quella di svolgere le audizioni, concluse in data 30 ottobre 2000. Il sottosegretario sa che, in quel periodo, iniziava l'esame della legge finanziaria; successivamente, a gennaio si è ripreso l'iter del provvedimento, che è stato ostacolato dall'attuale maggioranza, allora opposizione, con la presentazione di numerosissimi emendamenti.

Tuttavia si era arrivati al cosiddetto testo Mirone, che è stato, in maniera un po' spregiudicata — lasciatemelo dire, mi pare il minimo — ripresentato dall'attuale Governo, per poi essere totalmente stravolto nei suoi aspetti di certo fondamentali. Si è trattato di un vero e proprio attacco e queste sono le considerazioni che ci spingono e mi spingono ad assumere un atteggiamento fortemente negativo nei confronti di questo disegno di legge. Sono la prima ad essere convinta che ci possono essere modi differenti di pensare e di intendere l'economia, ma non ci possono essere azioni finalizzate — ripeto —, non al raggiungimento del fine collettivo, quindi di un bene collettivo, ma a fini personali. Infatti, anche lo stravolgimento dell'articolo 5 mira a questo obiettivo; ripeto: non solo l'articolo 11, ma anche l'articolo 5. Vorrei fare una domanda sostanzialmente provocatoria...

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione.* Ono-

revole Pistone, l'affermazione è molto grave: quali sarebbero i fini personali di cui parla? È bene precisare!

GABRIELLA PISTONE. Mi scusi, onorevole La Malfa, quando parlo di interessi personali, non parlo della singola persona ma intendo riferirmi alla filosofia degli schieramenti, di centrodestra e di centrosinistra: personali in questo senso.

Tuttavia, la Confindustria si è schierata: su questo non vi sono dubbi. Inoltre, l'altro giorno si è schierato in maniera forte anche il governatore della Banca d'Italia Fazio, che forse avrebbe dovuto tenere una posizione neutrale, dato il suo ruolo. Tuttavia, visto che siamo abituati ormai a vedere di tutto in questo paese, quantomeno lo voglio denunciare: solo questo, non altro! Poi può essere legittimo — io lo giudico illegittimo — da parte vostra continuare a voler agire in un certo modo.

Sono molte le cose che cozzano con il principio dell'etica. Caro Presidente, nella precedente legislatura, ho ricevuto dal centrodestra più di un invito per partecipare a convegni dedicati al tema «etica e politica». Allora, delle due l'una: non si possono fare gli annunci, o essere belli sui manifesti, e poi agire diversamente. Se dalla mia parte dovesse emergere una questione di analogia portata, personalmente, lo dichiaro, la denunciarei con lo stesso tono di assoluta censura che sto usando in questo momento. Ritengo ci siano dei beni che davvero sono di carattere superiore, i quali travalicano gli schieramenti di Governo o di opposizione. Qui vi è un problema di una politica che è, purtroppo, fatta di annunci e che già è stata percorsa da tempo: ripeto, ho i manifesti che annunciavano i convegni del Polo della libertà sul tema «etica e politica». Ma allora che rapporto c'è tra le parole e i fatti?

Credo sia esattamente il contrario. Noi siamo stati accusati di aver fatto parole, ma in realtà abbiamo elaborato un testo che era assolutamente il frutto di un confronto...

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Non è vero!

GABRIELLA PISTONE. ...democratico tra tutte le forze politiche coinvolte, che ha avuto una larga convergenza e che non era il testo iniziale proprio perché è stato calibrato sulla base del confronto. Oggi, con un colpo di mano, si presenta il testo e lo si stravolge completamente.

Poi voglio essere provocatoria anche rispetto al tema dell'articolo 5.

Il problema delle cooperative rappresenta la storia di lavoratori e di imprenditori italiani, appartiene a questo paese e non rappresenta un qualcosa che riguarda personalmente me o qualcuno di noi.

Si dice che le cooperative hanno agevolazioni, privilegi fiscali ma mi chiedo: quante imprese individuali, familiari si sono trasformate in cooperative per trarre profitti dalle agevolazioni fiscali? Se le cooperative possono usufruire di tutti questi vantaggi dal punto di vista imprenditoriale, come mai nessuna impresa si è mai trasformata in società cooperativa? Evidentemente, non si sono mai voluti condividere i fini, i quali, contrariamente a quanto si sostiene, sono assolutamente indipendenti dalla dimensione dell'impresa, che non ha nessuna valenza rispetto agli scopi, sempre i medesimi, sia per la piccola sia per la grande società.

Si vuole compiere solamente un'operazione che permetta di trasformare le imprese grandi, quelle che danno fastidio e che creano concorrenza, in società per azioni. Questo è il punto! La mia non è una critica, è semplicemente una presa d'atto. Bisogna cercare di dire la verità, poiché c'è la tendenza a nascondersi dietro a giustificazioni di natura economica e giuridica, adducendo di voler svecchiare e rilanciare il paese. Anche noi vogliamo farlo, sappiamo che il nostro paese è cambiato, le regole economiche sono cambiate e che c'è bisogno di innovazione: l'ha detto benissimo la relatrice di minoranza onorevole Finocchiaro Fidelbo, l'hanno detto tutti gli altri colleghi che sono intervenuti.

Noi non crediamo questi siano la strada ed il modo giusto per cambiare e nello stesso tempo rimanere nell'ambito di quello che è l'alveo della costituzionalità. Il problema vero è questo!

Spero e penso che mercoledì ci saranno sicuramente autorevoli interventi che — mi auguro — vi possano far cambiare idea riguardo all'intenzione di andare avanti. Accettiamo il confronto, ma vogliamo un confronto vero, di maggiore rilevanza e che non si concluda in una settimana o magari in un giorno e mezzo con votazioni notturne; non si può « bruciare » un provvedimento di questo genere.

Riteniamo ci sia tempo a nostra disposizione — non credo che cambi nulla se si giungerà a settembre od a ottobre —, innanzitutto per stralciare l'articolo 5 ed, in secondo luogo, per rivedere l'intero assetto del provvedimento oggi al nostro esame.

I colpi di spugna in un senso o nell'altro non ci paiono davvero opportuni; tempi più consoni all'attività del Parlamento gioverebbero sicuramente all'economia del nostro paese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori per la maggioranza e del Governo — A.C. 1137)

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori di minoranza, l'onorevole Finocchiaro per la II Commissione e l'onorevole Pinza per la VI Commissione, rinunziano alla replica.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza per la II Commissione, onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Signor Presidente, credo che gli slogan siano più appropriati per gli spot televisivi che non per una discussione parlamentare. Mi riferisco, in particolar modo, alla ricorrente affermazione sul conflitto di

interessi in ordine a tale provvedimento legislativo e, in particolare, alle affermazioni degli onorevoli Carboni e Fanfani, secondo le quali non si può delegare a questo Governo la riforma del diritto societario.

Vorrei ricordare, anche se lo dovrebbero avere presente, che questo Governo viene delegato su iniziativa dell'opposizione, non certo su iniziativa della maggioranza. La legge presentata dall'opposizione era una legge delega; il Governo, pertanto, era destinato a formulare la legge delegata.

Inoltre, mentre la precedente proposta degli onorevoli Folena, Veltroni ed altri non conteneva la parte penale, l'attuale proposta avanzata dall'opposizione la contiene. Bisogna quindi che si mettano d'accordo con se stessi perché è un po' difficile presentare al Parlamento una proposta di legge delega e successivamente pretendere che non venga fatta la legge delegata dal Governo in carica.

Una seconda osservazione riguarda ciò che ha affermato pochi minuti fa l'onorevole Pistone la quale, evidentemente, credo debba avere la memoria corta su certi avvenimenti. Forse il disagio che ha oggi non lo ha provato nel momento in cui questo Parlamento ha approvato le « leggi-fotografia », così definite dagli stessi parlamentari della maggioranza all'epoca (non ho bisogno di ricordare quali siano ma certamente l'onorevole Pistone le ha presentate).

Ella non ricorda che non ci fu un testo concordato finale sul progetto di legge Mirone; il testo rimase il medesimo e ci fu solo la discussione sul medesimo. Credo che, se stiamo parlando di correttezza delle informazioni, il primo che se ne dovrebbe ricordare è l'onorevole Kessler, il quale ha fornito una serie di informazioni non corrette su processi che non conosce e su una legge che, evidentemente, non ha letto fino in fondo. Su processi che non conosce perché, se avesse avuto occasione — e penso che come pubblico ministero lo avrebbe fatto — di leggere i capi di imputazione di quei processi, si sarebbe accorto che la legge Mirone fa venir meno

la configurabilità di quei reati, perché si tratta di ipotesi di falso in contabilità, e il falso in contabilità scompare nel testo originario della legge Mirone.

Ella inoltre dovrebbe sapere che, dal 1994, l'attuale Presidente del Consiglio non riveste più cariche societarie (questo se ha tanto interesse al problema della prescrizione).

Infine, per quanto riguarda le porte chiuse ai pubblici ministeri, credo che prevedere una sanzione penale per tutti i casi in cui vi sia il falso — che questo comporti o meno il danno per il socio e i creditori — lasci ai pubblici ministeri la possibilità — lo ricordo anche nella mia relazione — di accedere, eventualmente, anche per individuare altre fattispecie criminose che possano nascondersi sotto l'ipotesi di falso.

Ho ammirato, come al solito, l'impegno, l'amore per il paese, la passione con cui si è espresso il relatore di minoranza, onorevole Finocchiaro, anche se, conoscendo la sua intelligenza giuridica, mi chiedo come questo amore per il paese e questa passione non la abbiano indotta a valutare, con più precisione e serenità, gli elementi di questa riforma.

In primo luogo, il concetto di affidabilità, su cui ha imperniato tutto il suo intervento, è compatibile di per sé con il fatto che il testo Mirone prevede la finalità del dolo specifico del profitto. Evidentemente il fine di profitto fa sì che non sia la semplice affidabilità oggetto di tutela, bensì questa si deve coniugare con un fine personale degli amministratori o degli altri responsabili. Non soltanto, ma sarebbe opportuno ricordare che la sua parte politica ha presentato un emendamento per introdurre il fine di danno che si aggiunge, evidentemente, al concetto del falso in sé. L'unica differenza, pertanto, che intercorre tra l'impostazione data dalla Commissione e quella data dalla maggioranza è la seguente: si trasferiscono dal momento psicologico al momento fattuale le componenti che si ritengono evidentemente essenziali per la configurabilità del reato.

Credo, inoltre, che l'affidabilità di un sistema economico non sia lasciata alla quantità delle pene o alla misura quantitativa della detenzione che si prevede, se non altro perché il sistema statunitense prevede in diversi Stati un massimo di un anno di carcere, la Germania e la Spagna prevedono pene per un massimo di tre anni; inoltre, l'insieme delle sentenze della Cassazione in materia di reati societari rappresenta lo 0,025 per cento di tutte le sentenze nel nostro paese.

Concludendo, abbiamo proposto un sistema che ha una sua razionalità ovvero quella della gradualità delle fattispecie, della gradualità delle lesioni, precisando — e se sarà necessario prevederlo in maniera esplicita, lo si farà — che il falso senza un danno patrimoniale ai soci o ai creditori è sempre perseguibile, perché laddove non si verifichi la fattispecie che comprende il danno o la procedibilità per quella fattispecie, evidentemente resta la fattispecie primaria che è quella priva di elemento-evento.

CARLO TAORMINA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Certo!

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. D'altra parte, il criterio della gradualità è presente in non poche legislazioni moderne, a partire da quella dello Stato di New York, dove è prevista una gradualità che è collegata all'accertamento se il fine del falso sia quello di commettere altri reati; anche il sistema spagnolo prevede la gradualità nel senso della punibilità del comportamento in concreto pericoloso e maggiormente punibile diviene il comportamento che dia luogo al danno. Quest'ultimo è in pratica il nostro sistema se lo capovolgiamo, nel senso che il tentativo è la figura del cosiddetto pericolo concreto.

Anche per quanto riguarda la procedibilità a querela, probabilmente una informazione più completa a livello europeo avrebbe consentito all'opposizione di rendersi conto che la legge più moderna in tema di società, quella spagnola del 1996, prevede la procedibilità soltanto su denun-

cia della persona danneggiata — si tratta pertanto di una ipotesi di querela assimilabile a quella prevista nella nostra legge —, salvo che il danno si trasferisca su un numero rilevante di soggetti.

Questa è esattamente la distinzione cui ci siamo ispirati per distinguere tra società quotate e società non quotate in borsa, dove la differenza non è nell'entità degli affari bensì in relazione ai soggetti che sono interessati o non interessati direttamente al buon funzionamento della società, ovvero alla diffusività della lesione al risparmio.

Infine, per ricordare un ultimo dato, in particolare il ricorso alla misura della contravvenzione e alla misura delle sanzioni, il quadro in esame risponde perfettamente al sistema che è stato introdotto con la legge 24 febbraio 1998, n. 58, in particolare con l'articolo 174 che ha per oggetto le ipotesi di false comunicazioni addirittura per società quotate in borsa ed in relazione alle comunicazioni più importanti che riguardano la Consob, la Banca d'Italia e i risparmiatori.

Si tratta pertanto di un sistema che ha una sua razionalità: se si vuole fare campagna politica o aggredire semplicemente, perché questa è la funzione dell'opposizione, guardiamo con rispetto alla passione, all'impegno e anche talvolta all'astio presenti nelle vostre parole. Se vogliamo invece misurarci sul piano della razionalità del provvedimento legislativo, allora credo che la ragione stia dalla nostra parte (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza per la VI Commissione, onorevole La Malfa.

GIORGIO LA MALFA, Relatore per la maggioranza per la VI Commissione. Vorrei intervenire brevemente per sottolineare che, sui 10 articoli che costituiscono la parte «civilistica» — se posso chiamarla così — dell'importante disciplina che è all'esame delle Camere, i colleghi dell'opposizione, escluso un breve accenno dell'onorevole Benvenuto, ma senza precisa-

zioni ulteriori di critica ai contenuti della normativa proposta, non hanno mosso alcun rilievo, tranne che sull'articolo 5.

Ritengo sia molto difficile immaginare una battaglia parlamentare come quella preannunciata, uno stravolgimento così profondo del testo del progetto di legge Mirone — come invece è stato detto in tutti gli interventi dei colleghi —, di fronte al fatto che nella discussione sulle linee generali vi sono stati rilievi che hanno investito, lo ripeto, solo uno dei dieci articoli di questa parte. Debbo concludere che il lavoro della Commissione, per la parte che va dall'articolo 1 all'articolo 10, con l'eccezione dell'articolo 5, sarà accompagnato sostanzialmente da una discussione emendativa, ma da emendamenti modesti nella loro portata perché, altrimenti, dovremmo considerarli pretestuosi nella loro formulazione.

Tanto meno può esser affermato che un provvedimento di questa importanza sia stato così profondamente stravolto, come ha detto l'onorevole Nicola Rossi. Egli ci ha accusato di provincialismo: evidentemente, conosce il mondo assai meglio di noi ed è espressione di una cultura poliedrica e internazionale che ci atterrisce e ci umilia e, quindi, dall'alto della sua conoscenza del mondo, ci ha detto che siamo provinciali. Ci dirà meglio nella presentazione degli emendamenti in che modo possiamo evitare queste censure che sono così dolorose e così pesanti. Questo è il primo rilievo.

In secondo luogo, vi è la questione della cooperazione. Onorevoli colleghi, devo partire da questa importante questione che è stata sollevata e che rappresenta il contenuto della questione pregiudiziale firmata dall'onorevole Pistone e da tanti altri, illustrata con dovizia di argomenti dall'onorevole Pinza. Egli dice che non bisogna procedere all'esame di questo provvedimento, in quanto ogni previsione di distinguere le cooperative in cooperative riconosciute costituzionalmente e cooperative non riconosciute violerebbe l'articolo 45 della Costituzione, espressione e sviluppo dell'articolo 2 della Costituzione. Leggo il testo di minoranza, e poi dirò di

cosa si tratta: « limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta ». Leggo inoltre: « definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria ». Lettera *i*): « eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h*) ». Pertanto, il testo che ho letto è passibile della censura di incostituzionalità dell'onorevole Pistone ed altri e dell'onorevole Pinza. Si tratta del testo del progetto di legge Mirone, che i colleghi Pinza e tutti gli altri che sono intervenuti vogliono che il Parlamento adotti. In altre parole, essi chiedono di muovere una pregiudiziale di incostituzionalità su un testo che però dichiarano di volere vedere approvato dal Parlamento. Per parlare con chiarezza, nel testo del progetto di legge Mirone è prevista quella distinzione — che, del resto, è nell'articolo 45 della Costituzione —, solo che forse la si prevedeva senza volerne trarre alcuna conseguenza dal punto di vista legislativo. Era una dichiarazione, un manifesto, per così dire.

Pertanto, onorevole Pistone, era un'ipocrisia. In altre parole, si diceva che la Costituzione distingue tra forme cooperative (costituzionalmente riconosciute e costituzionalmente non riconosciute), ma non si traeva alcuna distinzione e si estendevano alle forme cooperative spurie, quelle a fine di lucro, i vantaggi che la Costituzione — giustamente — prevede e riserva per la cooperazione che ha un valore sociale.

Mi ha molto colpito l'onorevole Carboni e mi ha ricordato — me n'ero dimenticato — che esiste una tradizione cooperativistica del mondo laico e del mondo mazziniano. Sono sempre grato ai colleghi più colti ed informati di me. Gli sono grato perché, effettivamente, ad una certa età, la memoria si perde ed io avevo dimenticato che Mazzini, prima del socialismo e del mondo cattolico, aveva inventato la cooperazione con l'espressione « capitale e lavoro nelle stesse mani ». I colleghi, dun-

que, mi facciano l'onore di riconoscere che io so cosa sia la cooperazione, ma so anche cosa siano le società a fini di lucro e so distinguere, anche, quando una società è a fini di lucro è quando non lo è.

Ringrazio l'onorevole Lettieri che, a differenza di altri colleghi, ha riconosciuto che il testo in discussione è migliore rispetto a quello da lui giudicato qualche giorno fa: anche la lealtà nel dibattito è molto importante. Per questo mi auguro che il dibattito possa portare ad una pronta approvazione di questo testo, ricordando che l'urgenza è stata chiesta dai colleghi dell'opposizione e che la delega — come ha detto l'onorevole Pecorella — è contenuta anche nei testi dell'opposizione; dunque, stiamo procedendo secondo una richiesta che è di tutto il Parlamento, non certo solo della maggioranza, anzi in primo luogo, dell'opposizione. Con ciò, mi auguro che la prossima settimana non si debba assistere ad una discussione seria come quella condotta in questa sede trasformata in una *bagarre* o in una lotta ostruzionistica che non avrebbe nessuna giustificazione o fondamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Kessler, evidentemente, aveva scritto il suo intervento prima di ascoltare il Governo dopo la relazione dei relatori, perché ha posto una serie di domande a cui, credo, il Governo aveva già risposto; tutte domande tese a porre l'esecutivo in contraddizione con se stesso rispetto all'iter scelto.

Ritengo, però, che il Governo avesse già anticipato le risposte. Capisco che l'opposizione voglia continuare ad insistere ma il Governo non può che ribadire che il percorso seguito è stato corretto, coerente, teso ad approvare una riforma importante per un settore rilevante dell'economia del paese.

Il Governo ha scelto di fare proprio il testo Mirone-Fassino, sostenendo, fin dall'inizio della discussione in Commissione,

di essere aperto a recepire tutti i contributi provenienti dalla dialettica parlamentare, in una logica che, evidentemente, faceva prevalere, nel bilanciamento degli interessi, ragioni di celerità rispetto ad opzioni su scelte di dettaglio che, nella scorsa legislatura, l'attuale maggioranza aveva tradotto in emendamenti a quel testo, prevedendo che sullo stesso l'attuale maggioranza potesse nutrire riserve o ritenere che, su alcuni aspetti, potessero essere adottate soluzioni diverse, in un bilanciamento di interessi che è diverso quando si è in maggioranza rispetto a quando si è opposizione. È stato scelto di far prevalere ragioni di economia procedimentale, di adottare quel testo e poi di rimettersi ai suggerimenti parlamentari.

L'onorevole Kessler ha fatto notare che durante i lavori della Commissione il sottosegretario ha mantenuto un atteggiamento sorridente, ma ha chiarito che questo era un apprezzamento e non una critica. Nel corso del suo intervento, oggi, ha incentivato il mio sorriso quando ha cercato di scorgere un'ulteriore contraddizione del Governo con se stesso e con la propria compagine, sostenendo che il sottosegretario aveva, in qualche modo, scavalcato il ministro in una sorta di *Blitz* d'intesa con l'onorevole Vitali, per cui, all'insaputa del ministro, sarebbe stato benedetto l'emendamento Vitali.

Mantengo il sorriso, ma, con assoluta pacatezza, assicuro all'onorevole Kessler che non c'è stato alcuno scavalco, che il ministro era, ovviamente, completamente informato dell'atteggiamento che il sottosegretario avrebbe tenuto — ed ha poi tenuto — in Commissione e che, quindi, il parere del Governo era effettivamente il parere del Governo, non quello del sottosegretario.

Non ripeto quanto ha già detto l'onorevole La Malfa. Abbiamo intrapreso un ampio disegno innovatore su un tema rilevante e credo sarebbe veramente un peccato se, per qualche interesse alla strumentalizzazione su parti limitate del provvedimento, si rischiasse di respingerlo per intero. Il nucleo centrale della proposta intende ridisegnare i principi generali

della disciplina delle società di capitali e delle società a responsabilità limitata. Esso tocca, infatti, le disposizioni in tema di bilancio, di trasformazione, di fusione, di scissione, gli scioglimenti, i gruppi: questi sono i temi forti della riforma, sui quali forse sarebbe stato opportuno confrontarsi di più.

Se ciò non è avvenuto, se ne deve dedurre, ed il contenuto del dibattito di stamani lo conferma, che su questi temi c'è consenso. Ma se consenso c'è, esso finisce per riguardare tutto il nucleo centrale, fondamentale per la riforma delle società per azioni. Ed allora perché farsi distrarre dal fatto che una o due norme potrebbero favorire gli amici di Tizio o potrebbero danneggiare i nemici di Caio? Si può, per questo, trascurare, rallentare o mettere addirittura in pericolo l'approvazione di una riforma che tutti diciamo essere importante? Le norme che il legislatore deve dettare debbono avere i caratteri della generalità e dell'astrattezza.

Non abbiamo sentito — ci pare — ragioni convincenti che spiegassero perché le riformulazioni delle sanzioni previste per il reato di falso in bilancio, introdotte dall'articolo 10, ed ora dall'articolo 11 della proposta, non sarebbero accettabili; anzi, abbiamo sentito ripetere principi condivisi sulla graduazione delle pene e sulla proporzionalità che, in qualche modo, giustificano la formulazione della norma proprio nel modo in cui è stata predisposta.

Abbiamo sentito richiamare l'articolo 45 della Costituzione, ma quest'ultimo contempla esplicitamente una cooperazione che può avere o meno carattere mutualistico e finalità non lucrative. Se non si spiega prima perché alcune norme proposte sarebbero intrinsecamente sbagliate, a me pare che non si possa sostenere che non le dobbiamo volere e che, a causa loro, non dobbiamo volere l'intero provvedimento soltanto perché, in qualche modo, ne potrebbe risultare favorito Tizio o danneggiato Caio.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 30 luglio 2001, alle 15:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti (1334-A).

— *Relatore:* Foti.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 384 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti (*Approvato dal Senato*) (1386-A).

— *Relatore:* Muratori.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (1387-A).

— *Relatori:* Paoletti Tangheroni (*per la III Commissione*) e Ramponi (*per la IV Commissione*).

La seduta termina alle 12,55.

TESTO INTEGRALE DELLE RELAZIONI
DEI DEPUTATI GAETANO PECORELLA,
GIORGIO LA MALFA E ROBERTO PINZA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la maggioranza per la II Commissione*. Le osservazioni che andrò svolgendo, con riguardo particolarmente all'articolo 10 (ora 11) del disegno di legge governativo

n. 1137, riprendono anzitutto le argomentazioni contenute nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo n. 7123 della XIII legislatura: tale relazione non è stata riprodotta con l'attuale disegno di legge, ma costituisce egualmente un indispensabile punto di riferimento, visto che ne rappresenta una illuminante chiave di lettura. Del resto, la relazione è stata riprodotta testualmente a corredo della proposta di legge n. 969, a firma dell'onorevole Fassino e altri, che, per la parte penalistica, in nulla si differenzia dai disegni di legge governativi.

Terrò conto altresì delle considerazioni svolte a suo tempo dagli onorevoli Agostini e Mantovano, che ebbero il compito di illustrare in Commissione il disegno di legge n. 7123 nella XIII legislatura: per quel che mi riguarda ritengo la loro valutazione del testo, le loro critiche e i loro suggerimenti, del tutto condivisibili ed attuali. Terrò conto altresì dei contributi della dottrina che hanno accompagnato l'elaborazione del progetto della Commissione Mirone e che hanno fatto seguito alla comparsa dello schema di disegno di legge delega elaborato dalla stessa Commissione.

Infine, non pochi spunti sono contenuti nelle audizioni degli operatori sociali, in documenti da loro fatti pervenire e nell'intervento avanti le Commissioni congiunte dell'allora ministro della giustizia, onorevole Fassino.

Rappresenta il postulato dell'intero discorso, anche di natura penalistica, l'affermazione, particolarmente sviluppata nella relazione dell'onorevole Agostini, secondo cui il modello normativo di società commerciale deve corrispondere alle dimensioni economiche della stessa, agli interessi che entrano in gioco, di pochi o di numerosi soggetti, alla diffusività, o meno, del suo azionariato. Si legge, infatti, in tale relazione: « Lo sforzo di modernizzazione di queste proposte va letto lungo il profilo imperatività-autonomia. In presenza di società più grandi, ad ampio azionariato e a capitalizzazione diffusa, ancorché non quotate, maggiori debbono essere gli elementi imperativi fino a vedere trasfusi in

essa alcuni istituti mutuati dal testo unico di finanza (ad esempio a garanzia delle minoranze). Sull'altro versante c'è, invece, la società di azionariato ristretto o ristrettissimo, alla quale va riconosciuta la più ampia autonomia statutaria, temperata soltanto dalla presenza di alcuni presidi a garanzia dei terzi (lavoratori, fornitori)». Del resto, all'articolo 4, dettando le regole riguardanti le società per azioni, il disegno di legge stabilisce che la disciplina legislativa «prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali».

Senonché, la distinzione tra società che fanno ricorso, o meno, al mercato dei capitali, non ha trovato poi alcuna applicazione nel settore penalistico del disegno di legge, che ha ignorato la differenza degli effetti, sul piano patrimoniale, ovvero del mercato, a seconda che la violazione riguardi pochi soci ovvero un azionariato diffuso. Così, per le società non quotate, in non pochi casi potrebbe apparire opportuna la perseguibilità a querela, posto che i soci potrebbero preferire non portare all'esterno irregolarità che avrebbero l'effetto di danneggiare l'immagine commerciale dell'impresa. Ed in questo senso si sono espresse le Commissioni congiunte per tutte le ipotesi in cui emergesse un danno patrimoniale riconducibile a soggetti individuati o individuabili. Peraltro, come si vedrà, la «privatizzazione» della procedibilità, nel diritto penale societario, è già presente in altra legislazione europea.

Per altro verso è evidente che, ove si aderisse alla tesi da più parti sostenuta, secondo cui i reati societari dovrebbero trasformarsi in reati di pericolo concreto, se non di danno, anziché di pericolo presunto, diversi potrebbero essere i beni giuridici oggetto della lesione a seconda del tipo, delle dimensioni, della diffusività dell'azionariato della società.

L'attuale articolo 11 (già articolo 10) individua i criteri per disegnare il sistema sanzionatorio. Di questi, come ho antici-

pato, specificamente mi occuperò. Perciò le premesse sull'intero impianto della riforma si limiteranno a pochi cenni. Il disegno di legge governativo n. 7123, attraverso lo strumento della delega, è diretto a modificare l'attuale assetto del diritto societario, al fine di adeguarne la disciplina alla realtà economico-sociale del paese. Tale obiettivo è perseguito attraverso la valorizzazione dell'autonomia statutaria, senza tuttavia trascurare le fondamentali esigenze di trasparenza dell'amministrazione della società e di tutela degli interessi dei terzi. Alla semplificazione della normazione, che rischia di soffocare le imprese, imbrigliando le forze del libero mercato, si contrappone, per quei soli istituti la cui disciplina vigente è stata sinora caratterizzata da gravi conflitti interpretativi, una normativa più dettagliata.

Come si è prima accennato, la vigente disciplina del diritto societario, oltre a non poter più essere considerata adeguata alle esigenze delle società commerciali, si è prestata a sempre più frequenti dubbi interpretativi da parte della giurisprudenza e della dottrina, che hanno determinato una situazione di grave incertezza, che si è poi riversata sempre più negativamente sull'attività delle società, pregiudicandone la competitività interna ed internazionale. Il settore penale è emblematico di questa situazione di incertezza normativa, che è dovuta proprio alla mancata corrispondenza tra assetto normativo e realtà concreta.

Il testo proposto dal Governo contiene, anzitutto, la elencazione delle fattispecie penali da emanarsi con i provvedimenti delegati da parte del Governo. Sinteticamente, i criteri direttivi riguardano:

a) la previsione dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1. falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali;
2. falso in prospetto;
3. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
4. impedito controllo;

5. omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;
6. formazione fittizia del capitale;
7. indebita restituzione dei conferimenti;
8. illegale ripartizione degli utili e delle riserve,
9. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
10. operazioni in pregiudizio dei creditori;
11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12. infedeltà patrimoniale;
13. corruzione;
14. indebita influenza sull'assemblea;
15. omessa convocazione dell'assemblea;
16. aggio;

b) l'armonizzazione e il coordinamento delle ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni, e omesse comunicazioni alle autorità stesse;

c) l'abrogazione della fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate (articolo 2622 del codice civile) e la sua collocazione, come aggravante, nell'ambito del reato di rivelazione di segreto professionale (articolo 622 del codice penale); l'abrogazione delle fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari e ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario: le ragioni di tali abrogazioni sono sostanzialmente da attribuire ad una loro pressoché totale non applicazione di fatto.

d) la previsione di circostanze attenuanti o aggravanti, in relazione alla tenuità o meno dell'offesa arrecata, dei reati di cui alle precedenti lettere a) e b);

e) l'equiparazione ai soggetti che svolgono determinate funzioni in quanto ne sono anche formalmente titolari di coloro i quali le esercitano in assenza di formale investitura (cosiddetti amministratori di

fatto); la previsione che l'esercizio di fatto delle funzioni sia rilevante solo qualora l'attività svolta presenti elementi di continuità nel tempo e di significatività rispetto alla gestione complessiva;

f) la previsione dell'obbligatorietà della confisca dei beni in determinati casi;

g) la riformulazione delle norme sui reati fallimentari, limitatamente a quelli che richiamano reati societari;

h) la previsione, in tema di responsabilità delle persone giuridiche, di una responsabilità di natura amministrativa della società stessa, alla quale verrebbe applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di reati commessi nel suo interesse sia dal cosiddetto *management* (amministratori, direttori generali o liquidatori) sia da soggetti non apicali sui quali il *management* non abbia svolto un'adeguata vigilanza. L'abrogazione delle norme incompatibili, nonché il coordinamento e l'armonizzazione delle norme sanzionatorie da emanare con quelle vigenti.

La relazione governativa al disegno di legge n. 7123, presentato nella scorsa legislatura, enunciava i principi ispiratori di questo settore della riforma: questi principi sono stati ripresi, testualmente, nella relazione alla proposta di legge n. 969. Appare utile ricordarli, anche perché gli stessi non sono contenuti nella legge delega, mentre una loro esplicita enunciazione avrebbe potuto costituire una guida sicura per il legislatore delegato ed un rigoroso criterio di controllo per il legislatore delegante. Queste, dunque, sono le direttive di cui si dava conto nella relazione al disegno di legge n. 7123, che reca oggi il numero dell'atto Camera n. 1137 :

1. riduzione del numero dell'ambito di applicazione delle fattispecie criminose;

2. rispetto dei principi di determinatezza e precisione dell'illecito penale, in modo da definire con chiarezza il precetto penalmente sanzionato e da realizzare una semplificazione dei modelli punitivi;

3. adozione del principio di sussidiarietà, in modo da escludere l'intervento penalistico là dove altri rimedi appaiono sufficienti a garantire una efficace tutela del bene giuridico e da evitare, in ogni caso, il ricorso alla sanzione penale qualora sia in gioco l'osservanza di regole di natura puramente disciplinare;

4. rispetto del principio di offensività, in modo da circoscrivere la punibilità alle sole condotte concretamente offensive dell'interesse protetto;

5. individuazione dei beni giuridici nel patrimonio della società, la regolarità ed affidabilità dei mercati finanziari, la correttezza della amministrazione dell'impresa.

Sulla bontà, in astratto, di questi principi si è manifestata, nelle Commissioni congiunte, una sostanziale concordanza. Ha ricordato, ad esempio, l'onorevole Finocchiaro, in relazione al panpenalismo che pervade vasti settori della vita economica, come il modello statunitense, a differenza dei sistemi giudiziari europei, si ispiri effettivamente al principio di sussidiarietà; e che « il ricorso a misure sanzionatorie di carattere amministrativo, invece che penali, sembra maggiormente idoneo a garantire un'efficace tutela del bene giuridico ».

Peraltro questa indicazione è del tutto in linea con le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione Mirone, che lo stesso Mirone ha richiamato nel corso del convegno organizzato dalla Federazione DS di Bologna nel maggio del 2000: « L'indicazione della Commissione è quella della eliminazione il più possibile della pena della reclusione, sostituita da sanzioni, ove il fatto non è particolarmente grave, di tipo pecuniario- amministrativo ».

È questo il criterio seguito dalle Commissioni congiunte prevedendo una sanzione amministrativa, tra le altre, per l'ipotesi in cui l'impedito controllo non procuri un danno ai soci; ovvero graduando le sanzioni, all'interno del falso in bilancio, e di altre fattispecie criminose, a seconda della rilevanza giuridico-sociale degli interessi lesi.

Peraltro, rispetto alla scelta delle sanzioni, le Commissioni congiunte si sono orientate per l'adozione di misure penali, anche se contenute, piuttosto che civili, interdittive, o amministrative, con riguardo agli effetti di natura procedurale. Si è osservato, infatti, che le indagini sul falso in bilancio servono anche a gettare luce su altri gravi reati, ed in particolare su eventuali episodi di corruzione: la punibilità del falso, anche senza evento, fa salva la possibilità per il pubblico ministero di indagare se dietro lo schermo del reato societario si nasconda la costituzione di fondi neri per scopi illeciti.

È una scelta. Nulla esclude, tuttavia, che, di fronte a sanzioni civili, interdittive, o amministrative, indiscutibilmente efficaci, si possa seguire quest'altra soluzione. Le strade per arrivare ai « santuari » delle società possono essere altre: dall'articolo 2409 del codice civile, agli accertamenti delle autorità amministrative, alle verifiche fiscali.

Sul principio di offensività, poi, come fondamento dell'intervento penale, c'è ormai un percorso culturale che parte da lontano: dagli studi di Neppi Modona, al progetto Carotti che lo includeva, e dal quale è stato stralciato per ragioni d'urgenza, al modello di codice penale della Commissione Grosso, che prevede una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, pur sussistendo il fatto tipico, questo non sia idoneo a ledere un interesse degno di tutela. Perciò gli interventi delle Commissioni congiunte si sono ispirati, ripetutamente, a questo principio che, oltretutto, ha dignità costituzionale.

I principi affermati in astratto, però, non sempre hanno trovato una concreta attuazione nelle disposizioni del disegno di legge delega. Così, ad esempio, rispetto alla sussidiarietà, numerosissime erano (e sono) le fattispecie penali previste dall'articolo 10 (ora 11): pressoché tutte quelle oggi previste dal codice civile, o dalle leggi complementari, a cui sono state aggiunte altre originali,

Peraltro, il disegno di legge utilizzava due tipi di sanzioni: rarissimamente quella amministrativa della pena pecuniaria, per

tutti gli altri casi la sanzione della reclusione. Opportuno, come si è detto, sarebbe, invece, ricorrere con più larghezza alle sanzioni amministrative ovvero a sanzioni alternative, oggi previste come pene accessorie, o ad altre sanzioni, diverse dal carcere, che talora appaiono di maggiore efficacia: si pensi a sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto o alla sospensione dagli albi professionali, alla radiazione, alla interdizione dall'esercizio di attività commerciali, misure tutte per le quali potrebbe prevedersi che non sia concedibile la sospensione condizionale.

L'eccesso di fattispecie penali pone un problema di scelte politiche tra un sistema che lascia più libertà d'azione, ed interviene solo in presenza di condotte illecite, ovvero un sistema caratterizzato da controlli tali da ridurre l'autonomia della società, ma anche da prevenire la commissione di reati. Il disegno di legge ha scelto la prima strada che risponde all'idea della semplificazione, ma trasferisce poi nella fase della sanzione il governo della economia. Osservava l'onorevole Mantovano nella sua relazione: «È fonte di quotidiana difficoltà per gli operatori il panpenalismo che abbraccia tanti settori della vita economica e sociale. Non vi è soltanto l'aspetto del maggior carico sui ruoli degli inquirenti e dei giudicanti, e della qualità del lavoro che viene loro richiesto, dal momento che un processo per un illecito societario è ben più impegnativo di altri. Vi è prima ancora il limite di sottoporre al vaglio del giudice penale, spesso non adeguatamente attrezzato (le sezioni specializzate erano previste dall'articolo II esclusivamente per il contenzioso civile), questioni che un filtro di altro genere, posto più a monte, consentirebbe di limitare».

Non può ignorarsi, oltretutto, che le inchieste sui reati societari, per la loro complessità, occupano molte energie, ma portano a ben modesti risultati. Prendendo a confronto le sentenze della Cassazione, massimate, dal 1964 al 2000, si è potuto constatare che il diritto penale societario abbraccia più o meno lo 0,19 per cento della produzione giurisprudenziale di legittimità, ovvero, se si esclude il falso in bilancio, e le ipotesi depenalizzate nel 1975, lo 0,025 per cento (M. Renzo, Nuovi reati societari, in «Corporate governance e nuovi reati societari», Torino, 2000).

Sempre in ordine al complesso delle fattispecie, e delle relative sanzioni, è necessario tener presente un altro criterio che è stato opportunamente richiamato nella relazione al disegno di legge n. 7123, ma che è stato, altrettanto inopportuno, del tutto ignorato nel settore penalisti. Si legge in quella relazione che «la revisione del diritto societario appare indispensabile per garantire parità competitiva alle nostre imprese rispetto a quelle estere: questa condizione, considerati gli attuali ritmi della produzione e della innovazione, va assicurata nel più breve tempo possibile». Se così è, è doveroso allora tener d'occhio, ad esempio, quale sia l'entità, il tipo e la concreta applicazione delle sanzioni nelle altre nazioni per evitare che pene troppo elevate scoraggino gli investimenti nel nostro paese, ovvero sanzioni troppo miti, richiamino i «corsari» del capitalismo internazionale.

L'esame delle normative statunitensi ed europee ha offerto un quadro sanzionatorio tendenzialmente più contenuto di quanto non fossero le pene previste dal disegno di legge n. 7123: è sulla spinta di questo confronto che le Commissioni congiunte hanno accolto gli emendamenti diretti a ridurre l'entità. Così, per citare qualche caso, le leggi della Louisiana prevedono, per il falso in bilancio, alternativamente la pena pecuniaria o la detenzione fino a sei mesi. La legislazione penale dello Stato di New York articola la perseguibilità del falso in bilancio su due livelli: un livello di base, che riguarda i casi di iscrizione di una voce falsa o la falsificazione od omissione di una voce vera nelle registrazioni contabili, ed un livello ulteriore in cui l'intenzione fraudolenta comprende la volontà di commettere o di nascondere un altro reato; nella prima ipotesi è prevista la detenzione fino a un anno e/o la pena pecuniaria; nel secondo caso la pena detentiva può au-

mentare sino a quattro anni e quella pecuniaria al doppio dell'importo derivato al responsabile dalla commissione del reato. Anche il codice penale della California alternativamente prevede la detenzione sino a un anno o la pena pecuniaria. Mentre la legge francese punisce il falso in bilancio (non il falso in contabilità) con la reclusione sino a cinque anni, in alternativa, però, con la pena dell'ammenda, altri paesi europei, come la Germania e la Spagna limitano la sanzione entro i tre anni di reclusione.

Anche rispetto alla determinatezza delle fattispecie è parso necessario un sforzo di maggiore precisione sotto diversi profili. Così l'ultimo periodo del comma 1, lettera a) n. 1 dell'articolo 10 (ora 11) delega l'esecutivo a «regolare i rapporti della fattispecie (del falso in bilancio) con i delitti tributari in materia di dichiarazione», senza ulteriori specificazioni, e dunque senza indicare i criteri per differenziare le due fattispecie. Sarebbe stato opportuno, perciò, che si dicesse con chiarezza ciò che la prevalente giurisprudenza già afferma, e cioè che il fine di frodare il fisco esclude la sussistenza dell'elemento psicologico del falso in bilancio. La finalità della disposizione civile, infatti, non è quella di tutelare le ragioni del fisco, che possiede ben altri strumenti per conoscere la verità e per sottoporre il reddito al tributo. Sennonché, le Commissioni congiunte hanno ritenuto di mantenere il testo originario in considerazione del fatto che l'orientamento ormai costante della suprema Corte non potrà che trovare esplicito riconoscimento nel decreto legislativo.

Carente di determinatezza è anche la fattispecie del falso in bilancio laddove, all'articolo 10 del testo originario (ora 11), non definisce quali siano, a parte i bilanci e le relazioni, le «altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico»: la tassatività della fattispecie avrebbe consigliato di meglio precisare quali siano gli atti per i quali è configurabile un falso rilevante. Peraltro, la situazione economica della società si cristallizza nel bilancio, illustrato dalle relazioni, motivo per

cui la disposizione potrebbe limitarsi a far riferimento a tali documenti. Sennonché, le Commissioni congiunte hanno mantenuto la formulazione del testo governativo considerato che la specifica indicazione dei destinatari delle «comunicazioni sociali», e cioè i soci o il pubblico, permette, già di per sé, di risolvere molti punti controversi nell'interpretazione dell'attuale articolo 2621 del codice civile. Così deve escludersi, in virtù di questa formula, qualsiasi rilevanza a comunicazioni individuali, a destinatario esclusivo, ovvero alla iscrizione nei libri contabili di dati ideologicamente falsi (così, su quest'ultimo aspetto, Caraccioli, *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, in *Corporate governance*, citato).

Il disegno di legge del Governo lasciava irrisolta un'altra questione che ha affaticato dottrina e giurisprudenza: quella della falsità nelle valutazioni. C'è chi sostiene, come l'Antolisei, che una valutazione può essere non corretta, ma mai falsa, visto che il falso consiste nella mancata corrispondenza tra un fatto e la sua descrizione. Perciò le Commissioni congiunte hanno ritenuto opportuno sciogliere questo nodo sostituendo alla espressione «false informazioni», l'altra, che è parsa più pregnante, contenuta nella relazione al progetto di legge Fassino e altri, del seguente tenore: «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni». Si è voluto precisare, in tal modo, che la falsità deve avere per effetto la esposizione del fatto materiale, e che da questa falsità trae origine la possibilità di una valutazione fraudolenta. Peraltro il decreto legislativo dovrà dettare anche idonei parametri per i casi di valutazioni estimative.

Tra le innovazioni relative al falso in bilancio vi era, nel testo del Governo, la sostituzione dell'avverbio «fraudolentemente» con l'avverbio «intenzionalmente» che era collegato con il «fine di conseguire un ingiusto profitto». Le modifiche apportate dalle Commissioni congiunte, già su questo primo punto, sono di un certo rilievo. Prima di esaminarle è opportuno richiamare, per sommi capi,

quali siano, oggi, le certezze e i dubbi interpretativi in ordine all'articolo 2621 del codice civile. È pacifico, anzitutto, che del reato si risponde unicamente a titolo di dolo, per cui è indispensabile la consapevolezza e la volontà della falsità, non essendo invece punibile il falso derivante da errori di fatto. Nell'elemento psicologico si riscontrerebbe, in ogni caso, una volontà di ingannare (*animus decipiendi*), mentre risulta controversa l'incidenza dell'intento di provocare ad altri un danno ingiusto (*animus nocendi*), così come dell'intento di conseguire un vantaggio, in termini di ingiusto profitto (*animus lucrandi*). Al riguardo, va ricordato che la Cassazione ha in un primo momento affermato che non è comunque indispensabile che vi sia l'obiettivo di trarre un profitto, essendo sufficiente che l'agente abbia previsto la possibilità del danno e, ciò nonostante, abbia compiuto il reato, mentre successivamente ha accolto tesi più garantiste, che riconducono l'elemento psicologico al dolo specifico. Secondo questo orientamento, il delitto di falso in bilancio prevede un dolo specifico, che risulta dal ricorso all'avverbio « fraudolentemente », il quale sussiste quando il soggetto attivo ha agito con la volontà di trarre in errore i soci o i terzi in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, senza peraltro che occorra il proposito di cagionare un danno, essendo sufficiente la previsione di questo come correlativo al profitto (Cassazione 8 marzo 1988).

La nuova formulazione del reato di falso in bilancio, secondo quanto previsto dai criteri direttivi della delega, avrebbe dovuto ricalcare tale interpretazione giurisprudenziale, fugando qualsiasi dubbio sulla sua correttezza. In effetti, per quanto l'elemento della intenzionalità sia già rinvenibile, come si è visto, nella vigente formulazione, la circostanza che la delega la prevedesse espressamente, e che la falsità fosse diretta al conseguimento del profitto ingiusto, deponeva per una precisa

scelta a favore del dolo specifico. È parso però opportuno rendere più esplicita nel testo tale scelta.

Le Commissioni congiunte, riformulando la disposizione, hanno posto in evidenza che la intenzione è diretta ad ingannare i soci o il pubblico, cosicché il dolo non ha più per oggetto soltanto la falsificazione, bensì l'attività di indurre in errore i destinatari della comunicazione.

Il profitto ingiusto, poi, non costituisce più elemento del dolo specifico, o comunque non è più soltanto quello: è il fine a cui deve tendere la condotta che, perciò, deve avere in sé i requisiti per poterlo conseguire. Si tratta di una proiezione finalistica dell'azione.

Le Commissioni congiunte, inoltre, hanno ritenuto di accogliere la proposta formulata, a suo tempo, dal ministro del tesoro e dalla Banca d'Italia, secondo la quale le informazioni mendaci debbono essere « significative e tali da alterare sensibilmente » la rappresentazione della situazione economica o finanziaria della società. Come ricordava l'onorevole Mantovano, « si tratta di quella clausola della minima rilevanza, così definita dalla dottrina, da parametrare su base oggettiva, ovvero in proporzione al fatturato o al reddito, la cui non inclusione nel testo si basa sul timore di legalizzare prassi illegittime, con riferimento soprattutto ai grandi gruppi di imprese. Anche in questo caso è necessario operare una scelta, frutto del bilanciamento tra esigenze differenti, tra il rischio di consentire la costituzione di «fondi neri» e il rischio di incriminazioni per voci contestate di bilancio che rivestano un carattere oggettivamente marginale ». Spetterà al Governo individuare anche eventuali soglie quantitative che permettano di delimitare l'area del penalmente rilevante.

Il disegno di legge non fa esplicito richiamo al principio di offensività, pur ricordato nella relazione, richiedendo sì il dolo specifico dell'ingiusto profitto, ma non includendo tra gli elementi della fattispecie, neanche sotto il profilo psicologico, l'estremo del danno ai soci o ai creditori. Sul punto le Commissioni con-

giunte hanno ritenuto di intervenire sia pure non includendo l'evento lesivo tra i requisiti indispensabili per la punibilità del falso. Il danno è divenuto elemento di gradazione della gravità del reato.

Convieni, anche in questo caso, partire dallo stato attuale della questione. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il delitto in esame ha natura plurilesiva, in quanto offende sia l'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali nell'ambito dell'economia del paese, sia gli interessi patrimoniali dei soci e dei terzi, che entrano in rapporto con la società. Sulla base di tale circostanza, la giurisprudenza e la dottrina hanno ricostruito il delitto di falso in bilancio in chiave di pericolo presunto. Conseguentemente, da tale configurazione, che la sussistenza del delitto prescinde dall'accertamento di un danno concreto, essendo sufficiente la semplice possibilità (in astratto) del verificarsi della falsa rappresentazione sulle condizioni economiche della società da parte dei soci o dei terzi, senza che abbia rilevanza alcuna l'avvenuta diffusione o meno del contenuto delle comunicazioni sociali e senza che sia necessaria l'effettiva lesione dell'interesse protetto. Si tratta, pertanto, di un vero e proprio reato di pericolo astratto, poiché il pericolo stesso sarebbe implicito nella realizzazione della condotta, così come descritta dall'articolo 2621 del codice civile. Il giudice, quindi, non è tenuto a procedere ad alcun accertamento della pericolosità della condotta, essendo sufficiente che si limiti al riscontro formale della conformità di questa alla fattispecie astratta.

È noto a tutti il dibattito, che da anni, si sta svolgendo sulla legittimità costituzionale di questo tipo di reato, che, secondo molti, si pone in contrasto con i principi costituzionali di offensività e di colpevolezza. L'assoggettamento alla sanzione penale, infatti, non deriverebbe dalla circostanza che sia stato leso un particolare bene giuridico protetto, bensì dal fatto che vi sia stata una mera violazione di un'astratta regola di obbedienza alla legge. La stessa Corte costituzionale, peraltro, non ha mancato di sottolineare i problemi

che i reati di pericolo astratto suscitano sotto il profilo dell'offensività. Il giudice costituzionale ha espressamente affermato che « le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale », ma ha anche riconosciuto « che è riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale far riferimento, purché, peraltro, » — ed è questo il passo fondamentale della sentenza — « l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali od arbitrarie, ciò che si verifica allorché esse non siano ricollegabili all'*id quod plerumque accidit* » (Corte costituzionale, sentenza n. 333 del 1991). È innegabile che le incriminazioni di falso in bilancio effettuate sulla base della normativa vigente non sempre sembrano essere razionali sotto il profilo della offensività.

Coerente con i principi appena detti, dunque, la scelta delle Commissioni congiunte di richiedere l'espressa indicazione del danno come elemento della fattispecie quanto meno per le ipotesi più gravi. È vero che il requisito della offesa avrebbe potuto ricavarsi non solo dai principi enunciati nella originaria relazione, ma dalla stessa attenuante prevista alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 10 (ora 11), secondo cui la pena andrebbe ridotta quando gli illeciti di cui alle lettere *a*) e *b*) abbiano recato una « offesa di particolare tenuità ». È ovvio, infatti, che al di sotto della soglia della particolare tenuità viene meno la configurabilità del reato. Non di meno è parso consigliabile evitare ogni ambiguità, riformulando la norma e differenziando le fattispecie a seconda del tipo di società, quotata o non quotata. Del resto si è trattato solo di rendere evidente ciò che era tra le righe, se il ministro Fassino, nel corso della sua audizione, il giorno 8 novembre 2000, ebbe a dichiarare: « Per quanto riguarda il falso in bilancio credo che questa legge delega consenta finalmente di uscire da una situazione di indeterminatezza e di ambiguità che è stata causa di non piccoli problemi giuridici e politici negli ultimi anni in Italia.

Infatti, come sappiamo, attorno a questo reato si sono verificati scontri di carattere non solo giuridico, ma anche politico. Mi sembra che la formulazione così come definita consenta una determinazione del reato, l'individuazione di una tipologia precisa, una considerazione attenta dell'esistenza del dolo e del danno eventualmente prodotto e subito». E più oltre, in sede di replica: « Il cosiddetto danno in concreto credo sia evidente, se però si vuole specificare ulteriormente non ho problemi, perché è un punto rilevante del provvedimento ».

Il nuovo testo dell'articolo 10 (ora 11) è costruito tenendo presente una distinzione di fondo: il falso in bilancio è sempre punibile, a titolo di contravvenzione, con arresto sino ad un anno e sei mesi, volendosi così garantire in ogni caso la conoscibilità dei reali assetti economico-finanziari delle società di capitali; se attraverso il falso si procura un danno ai soci o ai creditori, il falso dà luogo ad un delitto la cui gravità, e procedibilità, è diversa a seconda che si tratti di società quotate o non quotate.

L'emendamento approvato dalle Commissioni congiunte rispecchia, anzitutto, il tentativo di realizzare un sistema sanzionatorio che sia omogeneo con altre norme del diritto penale societario, anch'esse riguardanti ipotesi di false comunicazioni sociali: il riferimento è, in primo luogo, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che per i responsabili delle società emittenti, in caso di false comunicazioni, prevede la punibilità a titolo di contravvenzione. Perciò, la soluzione adottata per il falso in bilancio (senza danno ai soci o ai creditori) si colloca all'interno dell'attuale tendenza del legislatore a far ricorso al reato contravvenzionale per garantire gli obblighi di informativa. Tant'è che l'articolo 174, comma 1, del citato decreto, punisce con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da dieci a cento milioni di lire il fatto di esporre false informazioni nelle comunicazioni in materia di sollecitazioni all'investimento (articolo 94), offerte pubbliche di acquisto e di scambio (articolo 102), prospetti di quotazione (ar-

ticolo 113), dichiarazioni al pubblico o alla Consob (articolo 114), partecipazioni rilevanti (articolo 120) e deleghe di voto (articolo 144). In sostanza si tratta di « una disposizione posta a presidio della veridicità di informazioni rilasciate da emittenti quotati o aventi ad oggetto emittenti quotati e il cui comune denominatore è rappresentato dalla loro particolare significatività per il destinatario, di volta in volta individuabile nella Consob, nelle società o nel pubblico (Seminara, La tutela penale del mercato finanziario, in Manuale del diritto Penale dell'impresa, pagina 551). Sono condotte, queste, che appaiono dotate di una lesività persino maggiore di quelle che hanno per destinatari un numero ristretto di soci, com'è di solito per il bilancio nelle società non quotate: del resto, soprattutto a tutela dei creditori, è bene ricordare che soccorrono anche altre norme, prima tra tutte quella che punisce la truffa.

La preoccupazione addotta da taluno di ridurre eccessivamente i tempi della prescrizione, contrasta con due considerazioni elementari: la prima è che, come si è appena ricordato, in questa materia, per fatti di maggiore pericolosità, se non altro perché hanno effetto anche sul mercato finanziario, i tempi della prescrizione sono i medesimi; la seconda è che, nel campo dell'economia, le situazioni di incertezza sono intollerabili, motivo per cui non è ai tempi della prescrizione che si deve guardare, bensì alla celerità dei processi. Ciò è tanto più vero se si pensa che è stata introdotta la responsabilità diretta delle società.

Sul danno come elemento della fattispecie si è obiettato che meglio sarebbe stato mantenere, per il falso in comunicazioni sociali, la struttura del reato di pericolo, sia pure nella forma del pericolo in concreto. La risposta è semplice: l'ipotesi resta nel nostro ordinamento, sotto specie di tentativo che, sicuramente, è configurabile anche per le false informative dirette a provocare una lesione ai soci o ai creditori.

La scelta delle Commissioni congiunte di prevedere la procedibilità a querela per

il falso in bilancio, con evento di danno, nelle ipotesi di società non quotate, risponde, come si è detto, alla esigenza di non turbare il funzionamento della società se i soci (o i creditori) risolvono altrove i loro contrasti: il che, peraltro, risponde all'esigenza di deflazionare la giurisdizione penale.

Del resto, la procedibilità ad istanze di parte, per i fatti meno gravi, è già presente nella legislazione di un paese europeo che ha non poche affinità economiche con il nostro. Il codice penale spagnolo (1995) prevede la perseguibilità dei reati societari « solo mediante denuncia da parte della persona danneggiata o del suo rappresentante legale » « Non sarà necessaria la denuncia quando la commissione del reato danneggi gli interessi generali o una pluralità di persone ». È, per l'appunto, la distinzione, proposta dalle Commissioni congiunte, tra procedibilità a querela, o d'ufficio, a seconda della diffusibilità del danno.

Concludendo sul punto. Le Commissioni congiunte hanno formulato la fattispecie del falso in bilancio in maniera tale da dare rilevanza al falso, in riferimento alla complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, escludendo così dalla sanzione penale le falsità di notizie assolutamente marginali; hanno graduato la tipologia dei reati e delle sanzioni con riguardo al tipo di società, nonché al verificarsi, o meno, di un danno ai soci e ai creditori.

Ci si può limitare, a questo punto, ad un sommario esame delle disposizioni che introducono fattispecie che presentino un qualche aspetto di novità.

Il n. 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 (ora 11) introduce in forma autonoma il delitto di « falso in prospetto », consistente nella condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA o delle OPS, espone intenzionalmente a fine di profitto informazioni false. Questa disposizione va coordinata con quanto prevede l'articolo

174 del TUF, che punisce, come si è detto, chi espone false informazioni sulle comunicazioni alla Consob, relative, fra le altre, agli obblighi degli offerenti e alle OPA. È, anche questa, una ipotesi di false comunicazioni. Si è riprodotto, perciò, lo schema del reato-madre, escludendo però la procedibilità a querela: e ciò sia per la natura del destinatario della informazione, sia per la diffusività dell'offesa.

Problemi di coordinamento, vista la quasi completa sovrapposizione delle relative disposizioni, derivano anche dal confronto fra quanto prevede il n. 3 della lettera a) del comma I dell'articolo 10 (ora 11) e l'articolo 175 del TUF, relativamente all'attestazione, da parte degli amministratori e dei soci responsabili della revisione, del falso o alla esposizione di fatti non rispondenti al vero o all'occultamento di fatti concernenti le condizioni economiche della società nell'ambito delle relazioni e delle comunicazioni riguardanti la società assoggettata a revisione: è necessario decidere quale delle due norme deve sopravvivere, per evitare confusioni. Anche in questo caso, trattandosi pur sempre di false comunicazioni, le Commissioni congiunte hanno riprodotto lo stesso schema del falso in bilancio, distinguendo a seconda che sia stato provocato, o no, un danno ai destinatari.

Qualche modifica alla disciplina in vigore si riscontra, nel disegno di legge, con riferimento all'impedito controllo — n. 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 (ora 11) —, che prende in considerazione anche l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, realizzato dagli amministratori, per impedire o per ostacolare il controllo o la revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione; e con riferimento alla omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, disposizione che è stata modificata rispetto all'attuale articolo 2626 del codice civile, essendo stato istituito il registro delle imprese (n. 5).

Si è attenuata, in sede di Commissioni congiunte, la sanzione per dell'impedito controllo, così come si è fatto per quasi tutte le altre ipotesi di reato, prevedendo

altresì la procedibilità a querela nel caso del danno al socio. Siamo di fronte ad un interesse strettamente privatistico, motivo per cui è parso opportuno lasciare all'interessato la facoltà di attivare, o paralizzare, l'azione penale.

Senza sostanziali novità sono le disposizioni poste a tutela della effettività e della integrità del capitale sociale. Stante la natura patrimoniale della lesione si è previsto, in sede di Commissioni congiunte, la non punibilità dell'autore in caso di ravvedimento operoso.

Sono previste novità, in ordine alla « corruzione », che si è preferito chiamare « comportamento infedele ». Al fine di difendere il patrimonio sociale sono previste figure di reato finora proprie del pubblico ufficiale. Viene punita la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione che compiono o omettono atti in violazione degli obblighi del loro ufficio commessi a seguito della dazione o della promessa di utilità, con conseguente pericolo di nocimento per la società. Le Commissioni congiunte hanno introdotto la procedibilità a querela per le ragioni più sopra illustrate.

Sul piano procedurale le Commissioni congiunte hanno introdotto una deroga alla competenza per materia riservando al collegio la trattazione dei reati societari: la ragione è che la importanza della materia, anche per gli effetti sulla vita delle società, richiede un giudice che dia il massimo delle garanzie.

Infine, le Commissioni congiunte si sono poste il problema della successione delle leggi penali e processuali nel tempo con riguardo alla competenza e alla riformulazione delle fattispecie. Questa seconda, in particolare, è materia particolarmente controversa, come dimostrano i contrasti sorti con la riformulazione dell'abuso d'ufficio e dei reati tributari. Si tratterà di valutare se i fatti commessi prima dell'intervento legislativo (che modificherà alcuni elementi delle fattispecie incriminatrici) conserveranno rilevanza penale anche dopo l'intervento modificativo, dando così luogo ad un fenomeno di

successione di leggi meramente modificative disciplinato dall'articolo 2, comma 3 del codice penale, ovvero se essi debbono considerarsi penalmente irrilevanti per effetto di un fenomeno di *abolitio criminis* regolato dall'articolo 2, comma 2, del codice penale. Il Governo dovrà dettare i criteri per risolvere anticipatamente le questioni, presumibilmente ispirandosi alle tesi che già si sono consolidate in dottrina e giurisprudenza.

L'articolo 11 del disegno di legge n. 1137 delegava il Governo ad emanare nuove norme sulla giurisdizione, allo scopo di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti vertenti su materie che richiedono un elevato tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del commercio e della finanza. Era prefigurata, quindi, una competenza giurisdizionale specializzata e deroghe al rito in funzione della particolarità della materia delle liti societarie.

La scelta era stata quella di prevedere l'istituzione, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, di sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti sopra citati, con conseguente attribuzione al presidente della sezione specializzata delle competenze che le leggi vigenti riservano al presidente del tribunale. Già il ministro della giustizia Piero Fassino, nel corso della audizione svoltasi presso le Commissioni riunite II e VI l'8 novembre 2000, aveva sottolineato come le norme sulla giurisdizione avessero suscitato un dibattito tra le diverse categorie e economiche e professionali, emerso soprattutto dalle audizioni informali di queste ultime presso le Commissioni medesime: mentre le categorie economiche più grandi invocavano una forte specializzazione della giurisdizione a livello del capoluogo del distretto, le sollecitazioni del mondo forense e di una parte del mondo dell'impresa e dell'associazionismo di impresa andavano verso l'istituzione di una competenza a livello del circondario. In quella sede veniva quindi preannunciato che l'orientamento del Governo sarebbe stato

quello di accedere alla modifica della giurisdizione in direzione della sede circoscrizionale.

Dubbi sulla previsione delle sezioni specializzate erano emersi durante lo scorso dibattito parlamentare, specialmente da parte di chi riteneva che l'esigenza della maggiore specializzazione da parte dei giudici non si dovesse ripercuotere negativamente sui cittadini, che avrebbero visto sempre più allontanarsi il servizio giustizia dal territorio. In effetti, la scelta del Governo comportava un accentramento delle sezioni sulla base di parametri oggettivi, ma che tenevano poco conto di quella che è la realtà industriale dei territori (è sintomatico l'esempio del Veneto e della Sicilia: nel primo vi sarebbe un sola sezione specializzata, nella seconda ve ne sarebbero quattro). Altre critiche alla previsione di sezioni specializzate erano dettate dall'affievolimento di professionalità dei giudici che operano nei tribunali che non sono sede di tali sezioni, e (forse è questa la critica da vagliare con maggior attenzione) la concentrazione della cognizione del diritto societario e, quindi, di decisioni estremamente rilevanti per zone territorialmente estese, ad una ristretta cerchia di giudici. Non mancavano certamente anche aspetti positivi, che avrebbero potuto far propendere per l'istituzione delle sezioni specializzate. La specializzazione degli organi giudiziari consentirebbe di rendere più rapida ed efficiente la giustizia civile in una materia, quale quella societaria, che è caratterizzata principalmente dalla velocità del funzionamento del mercato.

Le Commissioni congiunte, comunque, si sono orientate per la soppressione di questo articolo anche per la necessità di meglio conoscere i possibili effetti di questa riforma sulla geografia giudiziaria, nonché gli eventuali oneri finanziari che comporterebbe.

GIORGIO LA MALFA, *Relatore per la maggioranza per la VI Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'odierna seduta l'Assemblea inizia la discussione sul disegno di legge atto Ca-

mera n. 1137 e sull'abbinata proposta di legge atto Camera n. 969. In apertura del dibattito, mi sembra opportuno sottolineare che costituisce un fatto molto positivo l'inserimento, fra i primi provvedimenti all'esame della Camera nella XIV legislatura, della legge delega per la riforma del diritto societario. L'importanza del provvedimento, che introduce assai considerevoli innovazioni nell'assetto legislativo della materia, rappresenta un elemento che qualifica in misura rilevante l'attività parlamentare in questa fase di avvio della legislatura. Quella che viene prefigurata nel testo al nostro esame è, infatti, una riforma organica che si ispira ad obiettivi ambiziosi e che segna una svolta che per certi versi può definirsi storica nell'ordinamento italiano. Ancora più incoraggiante è il fatto che la Camera si appresti a concludere l'esame del provvedimento in tempi estremamente contenuti, in modo da consentirne la rapida trasmissione al Senato per la sua definitiva approvazione.

La celerità con la quale sta procedendo l'esame del provvedimento all'ordine del giorno discende dalla procedura d'urgenza deliberata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, su richiesta avanzata dal presidente del gruppo dei Democratici di sinistra.

Si deve inoltre osservare che il rapido esame del provvedimento consegue anche dal fatto che, nel corso della legislatura precedente, ma anche nel dibattito sviluppatosi in dottrina, si erano registrati notevoli progressi, tali da pervenire a conclusioni largamente condivise quanto al merito di molte delle questioni affrontate.

L'esame svolto presso le Commissioni riunite finanze e giustizia si è avvalso, appunto, dell'approfondito lavoro svolto nel corso della precedente legislatura e dei suggerimenti acquisiti con le audizioni che in occasione dell'esame del cosiddetto disegno di legge Mirone erano state svolte, ma vi è stato anche un ampio dibattito che ha consentito un ulteriore progresso nella definizione del testo legislativo.

Per queste ragioni, auspico che nei gruppi di opposizione prevalga uno spirito

costruttivo e che si adotti la scelta di concorrere alla definizione di un testo che possa avvalersi di un ampio consenso in sede parlamentare. Sarebbe infatti decisamente difficile da comprendere la scelta di una contrapposizione generalizzata nei confronti di un testo su cui sono prevalse, anche nei giudizi dei settori più direttamente interessati, valutazioni positive. Una scelta che risulterebbe tanto più incomprensibile stante il fatto che il testo definito dalle Commissioni non ha certamente stravolto l'impianto originario del provvedimento ma, piuttosto, ha inteso migliorarne la formulazione, chiarendo aspetti su cui sarebbe stata assai inopportuna la carenza di precisi criteri e principi direttivi. Sotto questo profilo, si può osservare che, se per un verso si è cercato di evitare l'errore di un eccesso di dettaglio, che avrebbe di fatto snaturato lo strumento della delega, per l'altro si è ritenuto opportuno apportare alcune correzioni in larga parte volte allo scopo di eliminare alcune rigidità presenti nell'impostazione originaria del testo nonché di chiarire alcuni profili che avrebbero potuto determinare incertezze sul piano interpretativo.

Su alcuni aspetti, le correzioni hanno voluto riprodurre nel testo quegli elementi di chiarezza che si potevano trarre dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge Mirone.

In effetti, per quello che riguarda la disciplina civilistica della riforma del diritto societario, il testo approvato dalle Commissioni mantiene sostanzialmente immutato l'impianto originario del provvedimento governativo, che riproduceva interamente il testo del disegno di legge Mirone, con alcuni miglioramenti utili e necessari.

Per questo motivo, mi sembra di poter affermare che alcuni dei rilievi critici avanzati dai colleghi dell'opposizione risultano eccessivi e scarsamente fondati, quando si verifichi attentamente la portata delle correzioni introdotte. Sarà quindi assai interessante conoscere su quali elementi i colleghi relatori di minoranza

fonderanno le loro argomentazioni contrapponendosi al testo votato dalle Commissioni.

Fatte queste rapide considerazioni introduttive, occorre esaminare più puntualmente le modifiche apportate nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. A tal fine, può risultare opportuno richiamare, sia pure rapidamente, gli obiettivi principali che il legislatore intende perseguire con la riforma in discussione.

In primo luogo, va sottolineato che l'esigenza di un'organica riforma del diritto societario discende dalla consapevolezza, derivante dagli elementi di valutazione offerti dall'esperienza di più di mezzo secolo, che l'assetto della disciplina codicistica in materia risulta sotto vari profili superato. Appare, quindi, evidente la necessità di un aggiornamento, alla luce delle evoluzioni registrate nel sistema produttivo.

A questo riguardo desidero precisare, anche per rispondere ad una indicazione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, che le disposizioni che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo interverranno direttamente sul codice civile, mediante puntuali novelle. Non si intende, quindi, adottare una disciplina speciale. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che resti in larga parte intatta l'utilità del modello, tipico degli ordinamenti di derivazione napoleonica, del codice civile che raccolga sistematicamente la disciplina di vari istituti. La moltiplicazione delle leggi speciali costituisce, infatti, un fattore di complicazione dell'assetto della normativa che ingenera incertezza e confusione nei destinatari della stessa. Andrebbe, piuttosto, perseguito l'obiettivo di procedere ad una sistematica semplificazione dell'ordinamento cui potranno utilmente concorrere il consolidamento di disposizioni attualmente sparse in vari provvedimenti mediante la redazione di testi unici e di codici.

Un secondo profilo meritevole di attenzione è rappresentato dall'accentuata competizione nei mercati internazionali, che sollecita l'intero sistema produttivo ita-

liano a valutare attentamente le esperienze di altri paesi che si sono esercitati sul terreno della riforma del diritto societario. Va infatti ricordato che il tema è stato oggetto di provvedimenti di legge adottati negli anni recenti ovvero allo studio in Francia, in Germania e in Belgio, per citare i paesi membri dell'Unione europea.

Più in generale, la riforma intende rispondere all'obiettivo di apportare al regime vigente quelle modifiche che appaiono necessarie per assicurare un quadro normativo favorevole alle imprese alla luce della accentuazione della competizione livello europeo.

Le vicende degli ultimi anni hanno chiaramente evidenziato il fatto che, nel contesto europeo, caratterizzato dalla presenza di forti vincoli, a partire dalla adozione di una moneta unica, la concorrenza tra imprese dipende in una misura certamente non irrilevante dall'assetto della disciplina dell'attività di impresa.

In questo senso, si palesa un certo ritardo del nostro paese rispetto ad alcuni dei maggiori concorrenti che hanno avviato con un certo anticipo l'opera di modernizzazione della disciplina della materia. Esempio, in proposito, appare il fatto che la capacità di attrazione di investimenti stranieri che il sistema produttivo italiano riesce ad acquisire sul totale mondiale rimane ancora troppo bassa. A questa difficoltà non può certamente ritenersi estraneo il quadro normativo vigente. Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, appare dunque pienamente condivisibile la scelta, prospettata chiaramente già nel testo Mironi, di provvedere ad un consistente ridimensionamento del carico normativo gravante sul sistema produttivo, cui si accompagni un ampliamento dell'autonomia negoziale.

Ciò deve avvenire assumendo quale parametro di riferimento la salvaguardia delle esigenze dell'impresa e, conseguentemente, l'obiettivo di facilitarne l'attività. Occorre, pertanto, eliminare tutti quegli adempimenti che si traducano in costi per le imprese senza rispondere ad effettive esigenze di tutela. Va infatti rilevato che

l'evoluzione della attività imprenditoriale, che attualmente si connota per un elevato grado di flessibilità degli assetti organizzativi, impone un parziale ridefinizione degli ambiti affidati, rispettivamente, alla disciplina normativa e alla autoregolazione.

Per questo motivo, occorre coniugare una prospettiva tipicamente giuridica con una prospettiva più prettamente economica, per cui la disciplina dei diversi istituti deve fondarsi sull'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'imprenditoria, eliminando quegli ostacoli e quegli intralci frutto di un eccesso di dettaglio da parte del legislatore, favorendo di conseguenza la flessibilità dei modelli societari. La stessa logica dovrà ispirare il legislatore sulla materia della riforma del diritto fallimentare, di cui giustamente da più parti si invoca l'assoluta urgenza.

I principi di semplificazione e di eliminazione degli adempimenti superflui hanno indotto le Commissioni a specificare, sia con riguardo alle società a responsabilità limitata e alle società per azioni, che nella disciplina della fase costitutiva occorrerà attenersi alle scelte adottate recentemente, con la legge n. 340 del 2000, in materia di omologazione.

L'esigenza di modellare la disciplina delle società sulle esigenze delle imprese ha indotto la maggioranza ad introdurre, con il consenso del Governo, alcune specifiche modificazioni ed integrazioni del testo originario.

Una prima significativa innovazione, che soltanto apparentemente riveste importanza marginale, e che già poteva trarsi, tuttavia soltanto implicitamente nel testo originario del disegno di legge, e che si è ritenuto di formulare in modo più esplicito e coerente con la normativa comunitaria, consiste nella previsione della possibilità per le società di emettere azioni senza indicazione del valore nominale. Va in proposito osservato che l'istituto è già presente in altri ordinamenti europei, quali quello tedesco e quello belga. Si tratta delle cosiddette « azioni improprie », la cui emissione non intacca il principio

per cui le azioni debbono essere emesse per un importo che trovi corrispondenza in una parte del capitale.

Allo stesso modo, ci è parso opportuno, sempre avvalendoci della facoltà prevista dalle direttive comunitarie in materia societaria, disporre l'eliminazione dell'obbligo di indicare nello statuto il termine della durata della società e l'introduzione della possibilità di costituire società per azioni con un unico socio.

Entrambi le disposizioni erano contenute nella proposta di legge n. 969.

Un'altra previsione che era contenuta nella proposta di legge n. 969 e che le Commissioni hanno ritenuto di dover inserire nel testo del disegno di legge n. 1137 è quella relativa alle fusioni effettuate mediante contrazione di debiti garantite dal patrimonio dell'impresa incorporata (altresì note come *leveraged buy-out*), istituto di derivazione anglosassone, la cui liceità nel nostro ordinamento ha dato luogo a controversie interpretative sia in giurisprudenza che in dottrina. Al fine di superare tali controversie e di introdurre un ulteriore strumento di incentivazione per l'afflusso di capitali esteri, si è voluto specificare che le operazioni in questione non comportano violazione del divieto di acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

Venendo, quindi, agli aspetti su cui sono emersi orientamenti differenziati, nel corso dell'esame in Commissione, occorre in primo luogo segnalare il fatto che le modifiche approvate hanno inteso attenuare alcuni caratteri di rigidità presenti nel testo governativo. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne il rischio di predeterminare le scelte del modello societario sulla base di parametri dimensionali definiti, quali l'ampiezza della compagine sociale.

Con alcuni degli emendamenti approvati, si è esclusa l'applicazione di vincoli automatici in ordine alla scelta del modello societario, la quale viene così inte-

ramente rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore, che vi provvederà sulla base delle esigenze specifiche risultanti dall'esercizio della sua attività.

Tale indirizzo appare coerente con la linea seguita dalla legislazione degli ultimi anni ispirata al principio della neutralità, in modo da eliminare, o quanto meno circoscrivere, il rischio di distorsioni riconducibili al dettato normativo. Esempio, al riguardo, appare la disciplina tributaria posta in essere con riferimento alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) ispirata, appunto, alla logica della più ampia neutralità, che rimette sostanzialmente agli imprenditori la scelta dell'assetto e delle dimensioni che ritenga adeguati alle sue esigenze.

In particolare, per quanto concerne la distinzione tra i modelli societari della società per azioni e della società per azioni, l'elemento discriminante viene individuato essenzialmente nella prevalenza del socio ovvero delle relazioni tra i soci, per quanto concerne la società a responsabilità limitata, ovvero nell'elemento patrimoniale rappresentato dalle azioni, per quanto concerne la società per azioni. Ne consegue che, in linea di massima, nella società a responsabilità limitata, assumerebbe un particolare rilievo il ricorso allo strumento contrattuale nella definizione dei rapporti tra i soci, fermo restando il principio generale per cui la riforma intende rafforzare l'autonomia statutaria.

La configurazione dell'elemento personalistico quale principio informatore della disciplina delle società a responsabilità limitata veniva, peraltro, affermata anche nella relazione al testo originario del disegno di legge Mirone. In questo modo, la disciplina della società a responsabilità limitata si approssima all'esperienza di altri paesi europei, quali la Germania, in cui il modello della *GmbH* ha ampia diffusione grazie al suo elevato grado di elasticità, la Francia, e il Belgio, dove addirittura la società a responsabilità limitata è considerata una società di persone.

In sostanza, la società a responsabilità limitata si viene a collocare al confine tra società di persone e società per azioni non quotate.

Per quanto riguarda la società per azioni, pur operandosi un significativo ampliamento dell'autonomia statutaria, cui si è fatto riferimento in precedenza, si prospetta l'adozione di un modello normativo di base unitario, accanto al quale dovranno essere predisposte regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività per le società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio. Tale scelta deriva dalla considerazione per cui l'emissione di azioni collocabili nel mercato, e quindi tendenzialmente rivolte alla generalità dei risparmiatori, impone l'adozione di maggiori cautele a tutela degli stessi. Resta, ovviamente, fermo l'ulteriore aggravio rappresentato dalla quotazione nei mercati regolamentati, che implica più stringenti misure a tutela della trasparenza, quali sono ravvisabili nel testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Merita peraltro segnalare che, rispetto al testo originario, si è apportata una modifica volta a circoscrivere l'applicazione delle disposizioni con maggiore tasso di imperatività, che nella nuova formulazione varrebbe, come ricordato in precedenza, per le società che emettono azioni e non anche obbligazioni. Le esigenze di tutela soddisfatte da tale disciplina rafforzata sembrano infatti sussistere nel caso di presenza di un numero elevato di azionisti a seguito del ricorso al mercato dei capitali di rischio, viceversa nel caso di ricorso al mercato dei capitali di debito altre sono le esigenze ed altri gli altri strumenti.

Per quanto concerne i poteri degli azionisti di minoranza, si è ritenuto opportuno evitare il rischio di incoraggiare iniziative volte esclusivamente a determinare situazioni di precarietà e di conflittualità endemiche, che non comportino alcun effettivo vantaggio in termini di garanzia degli interessi dei soci stessi ovvero di soggetti esterni. Si è, quindi, cercato di dare una risposta soddisfacente alla preoccupazione di circoscrivere l'eventualità che alcune

delle misure a tutela delle minoranze, pur condivisibili in linea di principio, possano tradursi in un eccessivo e non giustificato ricorso alla convocazione di assemblee ovvero in un troppo frequente o disinvolto appello all'autorità giurisdizionale.

Per le stesse ragioni, nelle disposizioni in questione, su proposta del sottoscritto, in qualità di relatore per la VI Commissione, è stata introdotta la specificazione per cui, sia per la legittimazione all'azione sociale che per la fissazione dei quorum, occorre avere riguardo a minoranze che rappresentino una congrua quota del capitale sociale.

Una terza significativa modifica attiene alla revisione della disciplina del diritto di recesso, con particolare riferimento alle condizioni per il suo esercizio. Nel corso dell'esame, allo scopo di precisare meglio il contenuto delle disposizioni recate nel testo originario del disegno di legge del Governo, il quale presentava incertezze interpretative le Commissioni hanno modificato il testo al fine di chiarire che l'introduzione di ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, non previste dall'articolo 2437 del codice civile, è rimessa all'autonomia dei soci e trova nelle previsioni statutarie la propria fonte giuridica. Ritengo che l'ampliamento delle fattispecie di recesso possa risultare utile, ma che debba essere opportunamente coniugato con la necessità di salvaguardare l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, come del resto previsto nel testo originario del disegno di legge.

Un'altra questione su cui l'esame in Commissione ha comportato significative modifiche, anch'esse ispirate all'obiettivo di ampliare l'ambito dell'autonomia rimessa alla potestà statutaria, riguarda l'assetto degli organi di amministrazione e di controllo.

La maggioranza ha ritenuto, in proposito, che fosse opportuno allargare l'originaria previsione del testo governativo che, oltre tutto, presentava anche taluni aspetti di imprecisione, suscettibili di generare

qualche incertezza in sede interpretativa. Il Governo si è rimesso su questo punto alla volontà delle Commissioni.

A questo riguardo, occorre ricordare che il sistema vigente nel nostro ordinamento, basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, assumerebbe carattere suppletivo rispetto agli altri due, in quanto troverebbe applicazione in assenza di una diversa scelta statutaria. Accanto a tale modello si è ritenuto opportuno offrire alle società che intendessero farvi ricorso due possibilità alternative consistenti; rispettivamente: a) in un sistema « dualista », riconducibile sostanzialmente all'esperienza tedesca, basato sulla compresenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, al quale spetterebbero poteri di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. A differenza di quanto previsto nell'originario testo governativo, si è ritenuto, in primo luogo, di non dovere attribuire al consiglio di sorveglianza competenze relative all'indirizzo strategico della società, le quali avrebbero comportato un depauperamento delle attribuzioni dell'assemblea. In secondo luogo, si è inteso apportare un'altra modifica rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge n. 969 e nello stesso ordinamento tedesco, escludendo che l'adozione del modello tedesco implichi la partecipazione dei lavoratori all'organo di sorveglianza (cosiddetta cogestione); b) in un sistema « monista », di derivazione anglosassone, che contempla la presenza del solo consiglio di amministrazione al cui interno, deve essere istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza. A tale ultimo organo dovranno essere assicurati, in sede di legislazione delegata, adeguati poteri d'informazione e d'ispezione sull'attività di gestione. Ricordo che tale ultimo modello, non previsto dal testo originario del testo gover-

nativo, era invece espressamente disciplinato, in termini analoghi a quelli del testo adottato in commissione, dalla proposta di legge n. 969.

Come detto in precedenza, con l'ampiamiento dei modelli in questione si è inteso, in coerenza con il principio della libera determinazione delle forme organizzative dell'attività imprenditoriale, fornire all'autonomia statutaria la possibilità di scelta tra i diversi moduli di amministrazione e controllo che si sono affermati in altri ordinamenti, nella consapevolezza della impossibilità di individuare *a priori* un modello che si configuri come più conforme alle esigenze di tutte le società.

Va peraltro sottolineato che l'esperienza e le stesse valutazioni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale non sembrano lasciar supporre una diffusa propensione all'adozione delle forme organizzative diverse da quella attualmente prevista dall'ordinamento vigente e largamente consolidata nell'esperienza. È apparso quindi opportuno, in quanto riconducibile ad un criterio di ragionevolezza, stabilire la adozione del modello attuale, qualora non si ritenga effettuare esplicitamente una scelta in proposito.

Di notevole rilievo è anche la modifica relativa ai doveri di fedeltà degli amministratori, i quali « sono tenuti ad agire in modo informato ». Tale precisazione è finalizzata a definire con esattezza i confini degli obblighi di diligenza degli amministratori al fine di evitare che il sindacato giurisdizionale possa spingersi all'interno della sfera di discrezionalità inevitabilmente presente nell'attività di gestione imprenditoriale. La formulazione si ricollega ad istituti ben conosciuti in altri ordinamenti, sotto il nome di *business judgement rule*.

Un'altra modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione concerne la materia di patti sociali. In materia si è ritenuto opportuno provvedere ad una graduazione degli obblighi che, nell'originario testo governativo, erano indifferentemente posti a carico di tutte le società per azioni, oltre che delle società che le controllano.

Con alcuni emendamenti si è, quindi, inteso stabilire, fermo restando il divieto di patti di durata illimitata, il limite massimo di cinque anni. Tale limite attenua la previsione, contenuta nel citato testo unico sull'intermediazione finanziaria con riferimento alle società quotate nei mercati regolamentati, in base alla quale risulta di tre anni il limite di durata dei patti.

Stante la delicatezza della materia e il tenore delle critiche mosse alle modifiche, di iniziativa del sottoscritto, apportate dalle Commissioni, ritengo opportuno esporre la questione nei suoi termini essenziali.

A questo riguardo, vorrei adottare una distinzione originariamente proposta da Romano Prodi in un articolo estremamente interessante pubblicato diversi anni fa sulla rivista « Il Mulino »: quella fra due diversi modelli di capitalismo, il modello che egli chiamava « renano » o tedesco e quello anglosassone.

Il primo è caratterizzato dalla esistenza di nuclei stabili di azionisti, in molti casi vincolati dalla stipula di patti parasociali. Tali nuclei operano in modo di assicurare nel corso del tempo una sostanziale continuità nel governo dell'impresa, assumendo a proprio carico il rischio derivante dalle variazioni degli andamenti ciclici, con particolare riferimento alle conseguenze che ne derivano sull'entità dei profitti e dell'attività economica e, dunque, adottando un più lungo orizzonte di riferimento.

Quanto al modello anglosassone, esso sarebbe caratterizzato dalla piena e costante contendibilità dell'impresa, vale a dire da una condizione per cui, a differenza di quanto accade nel modello « renano », non vi sono gruppi stabili di controllo. L'impresa è, conseguentemente esposta all'eventualità di un radicale cambiamento dell'assetto proprietario con conseguente discontinuità anche negli indirizzi gestionali.

Io ritengo che nel caso specifico dell'Italia, che si è caratterizzata per il ruolo nettamente prevalente delle piccole imprese, spesso restie non soltanto alla quotazione in borsa, ma addirittura ad adot-

tare la forma della società per azioni con un numero elevato di soci, costituirebbe già un passaggio di grande impatto l'affermazione di un modello di capitalismo di tipo tedesco.

Sarebbe, quindi, poco realistico per noi ispirarsi pedissequamente a tradizioni ed esperienze di capitalismo di tipo anglosassone, rendendo scalabile ogni impresa attraverso la introduzione di rilevanti modifiche nell'assetto della disciplina societaria.

A questo riguardo, mi sembrano ancora di assoluta attualità le considerazioni del senatore Bruno Visentini, che a questi temi ha dedicato certamente un'attenzione non trascurabile attraverso numerosi studi ed interventi. Ad esempio, egli osservava, fra le varie cose, come risultasse inutile o addirittura deleteria, la diretta trasposizione nel nostro paese di modelli da noi troppo distanti, maturati in un clima economico e sociale diverso e sottolineava, ad esempio, come da noi, per realizzare compiutamente una situazione riconducibile al modello anglosassone, mancassero i fondi pensione. Questi ultimi infatti offrono comunque un elemento di stabilità alle società di cui acquisiscono rilevanti quote azionarie.

Voglio solo citare della vasta serie di interventi che Visentini scrisse per *la Repubblica* su questi temi l'articolo del novembre del 1993: « Spesso » — scrive Visentini — « nella condanna delle imprese individuali e familiari si sente riaffiorare una forte tendenza anticapitalistica ». Ebbene, per Visentini, tale tendenza — e cito ancora testualmente — « avendo perduto la battaglia del collettivismo e del socialismo, si ripresenta in veste di propugnatrice della impresa posseduta dal pubblico, contro l'impresa dei capitalisti ». L'articolo in questione si intitolava « Dalla parte delle famiglie ». Dalla parte, dunque, di quel capitalismo, diciamo così, « puntiforme », che ho descritto sopra, in base al quale ci è parsa evidente la necessità di revisione in senso più « disteso » della durata dei patti sociali.

Per la verità, nel corso del dibattito, ho sentito echeggiare varie lezioni di acceso

liberismo da colleghi che cadono — forse per la ancora troppo recente adesione ad un'ideologia di mercato — nell'errore che descriveva Visentini. Le sue argomentazioni, che gli furono dettate proprio dalla tradizione alla quale io stesso mi richiamo, appaiono rafforzate proprio dagli sviluppi degli anni più recenti, ed in particolare dalla completa liberalizzazione dei capitali e dall'integrazione dei mercati finanziari internazionali. Per quanto concerne specificamente l'Europa, non si deve trascurare la novità costituita dall'ormai imminente introduzione della moneta unica. Peraltro, l'adozione dell'euro e il processo di internazionalizzazione dei fenomeni economici-finanziari non fanno venir meno l'interesse di una regione o di una nazione a far sì che la proprietà, e quindi il governo di una società, possa rimanere localizzata nel proprio paese. I critici della globalizzazione, molto numerosi in Italia, soprattutto a sinistra, non possono non cogliere la contraddizione nel contestare le conseguenze della globalizzazione stessa e, al contempo, nel rifiuto della possibilità di frapporre limitazioni a un eventuale massiccio passaggio di società nazionali sotto il controllo di capitali internazionali.

Vengo, infine, ai profili che attengono alla disciplina della cooperazione, divenuta una sorta di « pietra dello scandalo », stante il fatto che le modifiche proposte dal sottoscritto, che le Commissioni hanno ritenuto di accogliere a maggioranza, hanno giustificato reazioni fortissime, e forse ispirate ad un eccesso di emotività e ad una scarsa attenzione, o almeno ad una troppo frettolosa lettura. Non è mancato chi, nei giorni scorsi, è arrivato a descrivere la modifica proposta dal relatore come dettata dal desiderio di affossare il sistema cooperativistico italiano.

Su questa materia sarà possibile svolgere un dibattito particolarmente approfondito, anche in considerazione della decisione di alcuni colleghi di opposizione di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Ritengo, tuttavia, opportuno fornire, già in sede di relazione, alcuni chiarimenti in ordine alla obiezione, avanzata già nel

corso dell'esame in Commissione, per cui la maggioranza avrebbe, con le modifiche apportate al testo governativo, sostanzialmente violato il dettato dell'articolo 45 della Costituzione. Faccio osservare che proprio in quell'articolo, in qualche caso incautamente citato, è stabilita una distinzione fra due tipi di società cooperative, là dove esso recita: « La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità ».

Dunque, una interpretazione letterale della disposizione induce ad affermare che, proprio nella Costituzione, c'è una distinzione fra le cooperative con fini di lucro e quelle senza fini di lucro, e proprio nello stesso testo si indica che si considerano particolarmente meritevoli di tutela queste ultime. In altri termini, la disposizione costituzionale non consente di affermare che il fenomeno cooperativo in quanto tale debba avvalersi di un trattamento più favorevole di quello riservato alla generalità delle imprese. Piuttosto, tale trattamento va riservato alle cooperative che si connotino per il requisito della mutualità e per il fatto di non perseguire finalità di lucro.

D'altra parte, se è noto che in dottrina esistono orientamenti contrastanti circa il contenuto del concetto di mutualità, è pur vero che sarebbe decisamente paradossale affermare che la mutualità possa ravvisarsi anche nel caso di imprese che, di fatto, non presentano significative differenze rispetto alle ordinarie società.

La più apprezzata dottrina, a partire da Bassi, ha sottolineato che la mutualità consisterebbe nella reciprocità di prestazioni tra società e soci. D'altra parte, è pur vero che anche la giurisprudenza ha affermato che il fine mutualistico può anche essere soltanto prevalente, ammettendosi lo scopo di lucro, purché di carattere secondario. Questa ipotesi si traduce nella possibilità delle cooperative di fornire anche a terzi prestazioni dietro pagamento

di un corrispettivo. Ciò non può indurre, tuttavia, ad affermare che il requisito della mutualità persisterebbe anche in presenza di imprese la cui attività sia svolta negli stessi termini in cui si esplica l'attività di una qualunque società per azioni o società a responsabilità limitata. Non può certo ritenersi sufficiente a giustificare un regime più favorevole il carattere « aperto » delle cooperative, per quanto concerne l'ampliamento della compagine sociale, posto che tale carattere è riscontrabile anche in tante società di capitali. Né si può ritenere che le limitazioni previste in ordine alla distribuzione degli utili tra i soci possano di per sé fondare il riconoscimento di una disciplina più agevolata in particolare per quanto attiene al profilo fiscale. Ricordo al riguardo che di fatto tali limitazioni sono parzialmente superate dalla possibilità di utilizzare lo strumento del ristorno.

Del resto la distinzione fra cooperative di diverso genere è presente nel testo del disegno di legge Mirone, nel quale si richiamava la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, anche se poi non si traeva alcuna conseguenza dalla distinzione tra tale forma di cooperazione e le altre. Non si comprende dunque come possano dichiarare che la Costituzione prevede un unico tipo di cooperativa parlamentari che propongono alla Camera di modificare il testo licenziato dalle Commissioni, approvando il testo originario del disegno di legge n. 1137.

Le modifiche introdotte su proposta del relatore per la VI Commissione hanno inteso precisare i termini in cui si dovrà distinguere, in sede di esercizio della delega, fra i due tipi di cooperative: si è quindi proceduto all'inserimento di una specifica disposizione volta a precisare che si dovrà riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

Dunque, invece di colpire — come afferma del tutto impropriamente qualche collega dell'opposizione — il sistema delle cooperative, il nuovo testo chiarisce che

sono meritevoli di particolare sostegno le cooperative che si attengono al principio della mutualità.

Si è inoltre precisato che, nell'ambito della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, rientrano anche le società che si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. L'integrazione è finalizzata a chiarire che le cosiddette cooperative di lavoro si avvarrebbero della specifica disciplina riservata alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Il testo dell'articolo 5 approvato dalle Commissioni non si limita però a confermare alle « cooperative costituzionalmente riconosciute » l'attuale regime agevolativo, ma introduce a favore delle cooperative non riconosciute una serie di misure che ne rendano più flessibile e spedita la gestione. Occorre infatti considerare come oggi il settore della cooperazione, specie per quanto attiene alle cooperative di grandi e grandissime dimensioni, attraversi alcune difficoltà soprattutto in relazione al reperimento dei finanziamenti necessari per la crescita dell'impresa. Il parziale superamento dei vincoli attuali in materia di emissione di obbligazioni, intervento dei soci finanziatori, deroghe al voto capitario, è appunto finalizzato a riconoscere alle cooperative non riconosciute maggiori spazi di manovra. Collegata a questa prospettiva è la questione della possibilità di trasformazione delle cooperative non riconosciute in società lucrativa, attualmente non prevista in via generale dall'ordinamento. Le Commissioni peraltro, pur ribadendo l'opportunità di ammettere tale facoltà, ne hanno significativamente limitato l'ampiezza, prevedendo che, in tal caso, il patrimonio delle medesime al netto del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, debba essere versato ai fondi mutualistici conformemente a quanto avviene oggi in caso di scioglimento o di fusione eterogenea. Tale modifica è finalizzata all'obiettivo di tutelare il patrimonio accumulato nel corso degli anni con l'opera di generazioni di soci operatori, anche grazie ad un regime fiscale agevolato. In tal modo

si è altresì accolta la più pressante delle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, le quali manifestavano la preoccupazione che una disciplina eccessivamente agevolativa della trasformazione potesse tradursi in concreto nello svuotamento del movimento cooperativo.

In sostanza, la maggioranza ha voluto compiere uno sforzo di chiarezza che credo meriti una valutazione attenta e approfondita, evitando giudizi affrettati e ispirati a pregiudiziale ostilità. È infatti innegabile che la disciplina legislativa vigente non abbia sino ad ora fornito elementi sufficienti di chiarezza in ordine al requisito della mutualità su cui si fonda il riconoscimento del valore peculiare del fenomeno cooperativistico. Nell'assenza di chiarezza si è determinata una situazione di fatto che, in considerazione dell'evoluzione dei processi economici, evidenzia contraddizioni e incertezze. In non pochi casi, in sostanza, imprese definite cooperative e che, per questo motivo, si avvalgono di un regime speciale rispetto a quello ordinario, non evidenziano alcuna significativa distinzione, quanto alle concrete modalità di svolgimento della propria attività e alla gestione del proprio patrimonio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le linee portanti del provvedimento di riforma del codice civile per la parte che abbiamo qui affrontato. Naturalmente essa va completata — e il Governo ne è consapevole — con l'esame delle procedure concorsuali e del fallimento, ma certamente, e se la XIV legislatura avrà al suo attivo una rapida approvazione di queste norme, essa avrà fatto qualcosa di non trascurabile importanza.

ROBERTO PINZA, *Relatore di minoranza per la VI Commissione*. Ripresentiamo il testo Mirone ritenendolo più idoneo del testo predisposto dai relatori per la maggioranza per le Commissioni II e VI.

Lasciando ad altro correlatore di minoranza l'esame di altre questioni e soprattutto della nuova disciplina penalistica che si intende introdurre, sulla quale non posso non esprimere il più totale dissenso,

intendo concentrare questa sintetica relazione sull'articolo 5) così come esce modificato — o, forse, sarebbe meglio dire sfigurato — dagli emendamenti proposti dal relatore per la maggioranza onorevole Giorgio La Malfa.

Come è stato giustamente osservato, il nuovo testo proposto pone innanzitutto gravi problemi di costituzionalità.

Esso infatti introduce una bipartizione fra cooperative costituzionalmente protette e cooperative non protette che la Costituzione all'articolo 45, non solo ignora, ma addirittura respinge.

La Costituzione infatti individua i requisiti della cooperazione (« a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata »), sicché l'unica alternativa che essa prevede è fra cooperazione che abbia tali requisiti e non cooperazione, e non già fra cooperazione « protetta » e cooperazione « non protetta ».

Lo spazio che la Costituzione assegna al legislatore ordinario è quello, come la stessa norma afferma, di assicurare e controllare i caratteri e le finalità della cooperazione ma non di creare differenziazioni all'interno della cooperazione: su questo piano è evidente che il provvedimento, se venisse confermato il testo del relatore per la maggioranza, sarebbe palesemente incostituzionale, attribuendo al legislatore ordinario un potere di spezzettamento del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene.

Queste considerazioni inducono a richiedere espressamente che venga ritirato un testo che creerebbe un notevole allarme, ma che avrebbe ben poche possibilità di radicarsi nell'ordinamento giuridico per la sua intrinseca incostituzionalità.

Tale problema di costituzionalità viene aggravato da tre ulteriori circostanze.

La prima era che, come osservato anche dalla Commissione affari costituzionali, veniva utilizzato, con un intento politico evidente, il termine cooperazione « protetta » — che è del tutto diversa da « riconosciuta » — che la Costituzione emblematicamente riserva alle formazioni naturali che reputa meritevoli di tutela: il

problema è stato peraltro superato dall'emendamento dello stesso relatore per la maggioranza.

La seconda è che viene introdotto un criterio (lo svolgimento di attività « o con il lavoro prevalente di soci ») che è totalmente ignoto alla Costituzione.

La terza è che questo sconvolgimento del mondo cooperativo in una materia costituzionalmente disciplinata dovrebbe avvenire, neppure attraverso una legge ordinaria assistita dalle garanzie tipiche del procedimento legislativo, ma addirittura mediante un decreto legislativo preceduto da un rapidissimo dibattito parlamentare sul nuovo testo del disegno di legge delega.

Questi sono i problemi, molto gravi, di costituzionalità, che inducono a chiedere l'accantonamento del nuovo testo a meno che non si intenda, forse con maggiore saggezza, portare la disciplina della cooperazione ad una autonoma e più approfondita sede legislativa.

Un ulteriore aspetto, nel contempo di costituzionalità e di merito, si riferisce all'articolo 5, comma 2, lettera g), dell'emendamento La Malfa.

Siamo qui di fronte ad un rovesciamento completo della linea costituzionale e della politica di questo mezzo secolo.

Il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 45 è quello della promozione e dell'incremento della cooperazione. Il testo è: « la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei ».

Così in effetti è avvenuto e questa è stata la linea della legislazione ordinaria a partire dall'immediato dopoguerra.

I dati aggiornati al dicembre 2000 indicano una realtà cooperativa formata da circa 60.000 cooperative, se si considerano quelle con addetti, e di oltre 80.000, se si considerano anche quelle senza addetti, con oltre 7.000.000 di soci.

Questa è la realtà attuale della cooperazione, profondamente radicata nella nostra struttura sociale a differenza di qualche semplicismo di parte che la individua come una sorta di escrescenza inutile e non condivisa della società italiana.

A questo aggiungasi che, proprio in risposta alle esigenze più complesse ed umanamente più sofferenti della società moderna, come quelle socio-sanitarie ed educative, la cooperazione ha data una risposta significativa con la creazione negli ultimi anni di oltre 3.500 cooperative che operano nei settori più difficili ed esposti dell'organizzazione sociale.

La proposta dell'onorevole La Malfa inverte questa linea di continuità, prevenendo che la legge ordinaria, lungi dal favorire l'incremento della cooperazione, al contrario ne favorisca la dissoluzione, imponendo al legislatore ordinario di favorire la trasformazione della società cooperativa in società lucrativa.

Evidentemente vi è una linea complessiva, politica e quasi ideologica, in virtù della quale la cooperazione deve essere confinata nell'area della marginalità « protetta » (una sorte di piccola riserva indiana) mentre la normalità imprenditoriale viene identificata nelle società lucrative: una linea, non solo profondamente incostituzionale, ma anche politicamente errata, dipendendo la forza del sistema italiano in gran misura proprio dalla varietà delle sue forme imprenditoriali e comunque difforme dall'esperienza dei più moderni paesi occidentali che hanno favorito ovunque lo sviluppo della cooperazione.

E d'altro canto stupisce che questo emendamento, che spinge verso la trasformazione delle cooperative in società lucrative, sia stato proposto da chi ha respinto l'emendamento, proveniente da esponenti della maggioranza ed assai più ragionevole, che facilitava la trasformazione in società di capitali delle società personali.

Si tratta quindi di una impostazione non condivisibile sul piano delle politiche dell'impresa, che fa inutile violenza alla storia italiana ed alla evoluzione del suo sistema e che istituisce, complicandolo, un doppio sistema cooperativo in luogo di quello assai più semplice previsto dalla Costituzione repubblicana che si limita a

distinguere fra cooperazione vera con caratteri di mutualità e senza fini speculativi e ciò che cooperazione non è.

Non possiamo sottacere che lo stesso relatore per la maggioranza con gli ultimi due emendamenti in Commissione ha ridotto la portata della propria iniziativa originaria, ampliando il campo della cosiddetta cooperazione protetta e rendendo meno appetibile, se non di fatto pressoché impraticabile, la trasformazione in società lucrative.

Tuttavia, per quanto apprezzabili, questi emendamenti non sono sufficienti, essendo necessario ripristinare un testo, come quello Mirone, che resta all'interno di precisi binari costituzionali: a meno che non si ritenga di portare la nuova disciplina della cooperazione, sulla cui opportunità concordiamo, in una sede propria ed autonoma.

INTERVENTO DEL DEPUTATO ANTONIO PEPE IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

ANTONIO PEPE. Il vigente diritto societario, che si intende riformare con il provvedimento al nostro esame, è il risultato della unificazione, operata dal legislatore del 1942, del codice civile e del codice di commercio. Successivamente ha subito modificazioni operate sia a seguito di direttive comunitarie, e sia, ed è il caso delle cooperative, a seguito di richieste di modernizzazione provenienti dallo stesso mondo interessato.

Un primo filone di modernizzazione si era manifestato nella creazione della Consob.

Vi sono state poi altre modifiche e per tutte dobbiamo ricordare le modifiche operate col testo unico sulle intermediazioni finanziarie (TUF), dedicato alle società che fanno ricorso al risparmio e alle quotate nonché per le cooperative alla legge n. 59 del 1992. La parte dell'ordinamento civile dedicata alle cooperative dal codice del 1942 era estremamente povera, come ha avuto modo di ricordare

recentemente in un convegno sul diritto societario il professor Minervini che ribadiva come « esposta la bandiera di uno scopo mutualistico non meglio precisato, adottata la struttura di società di capitali, ribadita la variabilità del capitale sociale, si rinviava largamente alle leggi speciali ».

La disciplina si è modificata solo grazie alle leggi speciali ed alla detta legge n. 59 del 1992.

La volontà di favorire la imprenditorialità, la esigenza di garantire alle imprese italiane una parità competitiva con quelle estere, alla luce della globalizzazione dei mercati, la necessità di rimuovere incertezze normative, il richiamo alla semplificazione, le richieste di rafforzare la autonomia statutaria, il richiamo alla flessibilità normativa, la necessità di ridurre la asimmetria di disciplina tra società emittenti titoli su mercati regolamentati e società che fanno ricorso al pubblico risparmio con titoli non quotati, al fine di evitare il rischio di disincentivare la quotazione, hanno fatto gridare alla esigenza di riformare il diritto societario.

Questa esigenza è reale e penso sia condivisa da tutte le forze politiche.

È però anche importante non sacrificare, in nome della autonomia statutaria e della semplificazione, la tutela degli interessi dei terzi, la tutela degli interessi dei creditori, la tutela degli interessi di tutti coloro che entrano in rapporto con le società che, non dimentichiamolo, a volte possono essere altre imprese e quindi anche altre società, ovvero possono essere gli stessi soci della società interessata nel momento in cui gli interessi di alcuni di essi non sono più convergenti con quelli della società. Perché, se è vero che al diritto societario vengono affidati soprattutto gli interessi dei soci e quello della crescita della impresa connesso al raggiungimento della sua massima competitività, è anche vero che il tutto non può rimanere qualcosa di meramente interno alla società stessa, qualcosa di solo o quasi esclusivamente contrattualistico. Esistono interessi che non possono e non debbono essere estranei agli obiettivi perseguiti dal diritto societario e quindi non possono essere

rimessi alla autonomia statutaria, alla autonomia privata, ma debbono essere tutelati da norme inderogabili. Ciò, a me pare, si raggiunge col testo proposto e con il decreto che da esso scaturirà.

La riforma interessa solo le società di capitale ed, in particolare, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le cooperative, mentre non affronta problematiche connesse alle società di persone se non di riflesso. Così nel testo governativo, all'articolo 2, in tema di principi generali, alla lettera g), si prevede la possibilità di disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi e, quindi, si è pensato di affrontare anche i problemi connessi alla partecipazione di società di capitali in società di persone, partecipazione che alcune sentenze di Cassazione hanno dichiarato allo stato non possibile: la riforma sarà un'occasione, quindi, anche per risolvere, in nome della chiarezza normativa, questo problema ed il futuro decreto legislativo potrà e dovrà dettare i paletti entro i quali detta partecipazione sarà possibile, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di cassazione.

La riforma affronta anche il diritto penale delle società. Le disposizioni del 1942 ripetevano quelle del 1931; le modifiche negli anni intervenute sono derivate da direttive comunitarie che hanno inciso sulle norme civilistiche e solo di conseguenza sul penale in tema di sanzioni. Anche questa parte di riforma è un'esigenza sentita, specie perché alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno introdotto elementi di estrema incertezza nella configurazione del reato di falso in bilancio, con *vulnus* alla certezza del diritto e conseguenti problemi nella gestione delle imprese e danni per il sistema economico.

Quella che stiamo esaminando è una riforma importante, una riforma che, come è stato scritto, ha come obiettivo primario quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese. Oggi il nostro ordinamento impone alle imprese, al mondo economico costi di regolamentazione eccessivi, a volte superflui, sicuramente onerosi. Ridurre detti

costi, eliminare gli adempimenti superflui favorirà la competitività delle nostre imprese, le metterà al passo con quelle in essere in Europa, e specialmente nei paesi più avanzati. ..

La proposta al nostro esame, pur dando il massimo rilievo alla autonomia statutaria, salva il principio della tipicità delle società e quindi esclude il ricorso a società atipiche e la società a responsabilità limitata, a differenza di quanto previsto nella normativa vigente, ha normativa propria, senza ricorso alla tecnica del rinvio. Per la verità, qualcuno, nel dibattito che vi è stato in questi mesi, avrebbe voluto cancellare le società a responsabilità limitata: per fortuna, invece, questa tesi non è stata accolta cosicché il progetto al nostro esame disciplina questo tipo di società, che personalmente ritengo un tipo di società che ha certamente incontrato successo dal 1942 ad oggi.

È l'articolo 3 che detta le regole per le società a responsabilità limitata; il testo pensava ad un modello con compagine sociale ristretta e con grossa autonomia, qualcosa che avrebbe dovuto interessare soprattutto le imprese piccole e medie. Non era fissato nel testo un limite massimo dimensionale e nulla si diceva ove la società, nel corso della sua vita, avesse assunto grosse dimensioni o per il numero dei soci o per fatturato o per capitale o per patrimonio.

Tali eventi forse rischiavano di far venire meno il tipo di società prescelto col rischio di una lesione per la autonomia statutaria: qualcuno parlava addirittura di trasformazione *ope legis*.

Bene ha fatto la Commissione, su proposta del relatore, ad eliminare il concetto di ristretta compagine sociale spostando il tutto sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.

Con riferimento ai principi direttivi dell'articolo 3, è scritto che occorre eliminare gli adempimenti non necessari, e questi dovranno essere individuati dal decreto legislativo semmai anche indicando, *a contrario*, quelli essenziali; è positivo altresì che il decreto specifichi, indivi-

duandole, le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e tra queste certamente rientreranno oltre alla sede, al nome dei soci ed a quant'altro ritenuto necessario, l'indicazione del nome e del potere degli amministratori.

Ampia autonomia viene data, sempre con riferimento alle Srl, alla struttura organizzativa ed ai procedimenti decisionali della società (lettera e) dell'articolo 3). Nella discussione che in questi mesi vi è stata sulla riforma, tale autonomia è stata spinta sino ad immaginare la soppressione della « previsione dell'organo assembleare e/o dell'organo amministrativo », con gestione della impresa in questo caso affidata agli accordi dei soci. Personalmente ritengo che però questa autonomia, se può sacrificare, con riferimento ai procedimenti decisionali, la tutela dei soci dissenzienti, avendo essi, come soci, potuto valutare dall'origine questo rischio, non possa sacrificare la certezza del terzo che entra in rapporto con la società. Ecco perché, a mio avviso, va prevista come necessaria ed obbligatoria la indicazione del legale rappresentante della società, i suoi poteri, e le forme di pubblicità proprio a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società, come innanzi detto.

Una considerazione va fatta sui processi decisionali in tema di società a responsabilità limitata. Nel progetto al nostro esame si immagina la possibile nascita di qualcosa di diverso dal procedimento assembleare per la formazione della volontà della compagine sociale. L'Assemblea perde il ruolo di unico luogo, per i soci, deputato ad assumere decisioni a maggioranza, perde insomma la natura di « organo deliberativo interno della società, nel quale si forma la volontà della società stessa », secondo la definizione scolastica.

La comparsa, quindi, di processi decisionali diversi dal modello assembleare e la conseguente perdita del monopolio che attualmente detiene l'Assemblea, anche con riferimento a competenze oggi tipicamente assembleari, ci impone di chiederci quale possa essere un processo decisionale

privo del metodo collegiale ed a chi vengano assegnate le competenze oggi delle assemblee. Penso, per esempio, ad una modifica dell'oggetto sociale, o più semplicemente della sede, o dei poteri dell'organo amministrativo e comunque ad una modifica statutaria in genere. Chi dovrà deliberare ed approvare queste modifiche? Rimane il concetto di maggioranza o dobbiamo pensare alla unanimità?

A legislazione vigente, l'unico modello che si contrappone a quello assembleare proprio delle società di capitali è quello che interessa le società di persone ove, *ex* articolo 2252 del codice civile, il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Qui qualcuno ha parlato di « modello negoziale puro » o di modello caratterizzato « dall'incontro delle singole volontà contrattuali dei soci ».

Nelle società di persone, invero, manca « una volontà della società ». Vi sono le singole volontà negoziali dei soci che si incontrano per modificare il contratto originario secondo le regole proprie della formazione e modificazione del negozio giuridico. Pensare, però, come pure qualcuno ha ipotizzato, per le società a responsabilità limitata ad un modello analogo a quello delle società di persone mi pare improponibile. Sarebbe fare un passo indietro verso la via della semplificazione, si rischierebbero maggiori difficoltà operative. Forse può pensarsi ad un terzo modello né assembleare (senza riunione collegiale e quindi senza decisione contestuale dei soci e senza le formalità ed il rito proprio assembleare), né negoziale, come sopra definito. Un modello nel quale si consenta, magari, la assunzione di decisioni in fasi e momenti successivi, senza necessità di riunioni, ma con semplice adesione, resa in forma libera, a proposte preventivamente elaborate da amministratori o soci.

Una decisione, quindi, non collegiale in senso proprio, presa senza formalità particolari, ma che comunque salverebbe il diritto dei soci ad essere informati, anche a tutela delle minoranze, prima che la deliberazione sia perfezionata. Ecco

perché penso che il decreto legislativo che dovrà essere emanato, pur riconoscendo ampia autonomia statutaria riguardo ai procedimenti decisionali, dovrà indicare vie, proposte, modelli decisionali nonché, offrire alle imprese qualche modello almeno in via suppletiva. Personalmente sono affezionato al modello assembleare, non trascurando la considerazione che spesso, specie nelle società con pochi soci, « lo scambio delle opinioni e la decisione all'esito di una discussione tra soci possono essere realmente fruttuosi ». Ecco perché ritengo che un modello legislativo, anche se derogabile, andrebbe comunque indicato nel futuro decreto che il governo sarà delegato ad adottare, un modello con proprie regole, un modello che si potrebbe definire come quello preferito dal legislatore. Sicuramente sarebbe il modello al quale farebbero ricorso tutte quelle realtà sociali che non avvertono la esigenza di derogare rispetto al modello proposto, tutti quei soci che preferiscono, per maggiore sicurezza e garanzia, il ricorso alle proposte legislative. Vi sarebbe maggiore certezza. Personalmente, ritengo che il modello da proporre, anche se derogabile, rimanga quello assembleare.

Con riferimento alla disciplina dei conferimenti, la proposta governativa propone una disciplina « tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento della impresa sociale a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale »; si offre cioè ai soci la possibilità di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali e si propone la semplificazione delle procedure di valutazione dei beni in natura.

Penso però che la semplificazione dovrà riguardare non solo il conferimento in natura (articolo 2343 del codice civile), ma anche la procedura di vendita nel biennio da parte di soci alla società (articolo 2343-bis del codice civile). Avevo sul punto presentato uno specifico emendamento, ritenuto superfluo dal Governo probabilmente sul presupposto che la semplificazione proposta nel testo assorbe anche quella da me avanzata.

Alcune considerazioni anche con riferimento alle società per azioni. Anche a tale riguardo le Commissioni finanza e giustizia riunite, in linea con quanto avvenuto per le società a responsabilità limitata, hanno ritenuto di modificare il primo comma eliminando la precisazione che questo tipo di società interesserà solo le imprese a compagine sociale potenzialmente ampia. Valgono qui le considerazioni fatte per le società a responsabilità limitata.

Il testo proposto dalla Commissione espressamente prevede anche la possibile costituzione (cosa oggi già possibile per società a responsabilità limitata) di società per azioni unipersonali (peraltro, il futuro decreto legislativo dovrà dettare le necessarie norme di coordinamento con altre norme civilistiche e fiscali) e prevede, altresì, come non più necessaria la indicazione della durata della società (società a tempo indeterminato).

Un cenno sulla disciplina dell'amministrazione. Vi era chi proponeva tre modelli organizzativi:

a) il modello monista mutuato dal sistema anglosassone con la presenza di un consiglio di amministrazione all'interno del quale è istituito un comitato preposto al controllo interno della gestione (amministratori non esecutivi) e, quindi, senza un organo di controllo distinto e separato;

b) un sistema con la presenza di un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea con poteri di revocare e nominare il consiglio di gestione, controllarlo, approvare il bilancio e con possibilità per gli statuti di prevedere che una quota non superiore alla metà dei componenti del consiglio di sorveglianza venga eletta tra i lavoratori (sistema tedesco);

c) un sistema con organo amministrativo sindacale (sistema italiano).

La proposta al nostro esame, nella sua formulazione originale, imponeva comunque la presenza di un organo autonomo di controllo e prevedeva due modelli: il modello cosiddetto italiano costituito da organo amministrativo e collegio sindacale

(il sistema che personalmente preferisco) ed il modello costituito da organo amministrativo ed organo di sorveglianza.

Al consiglio di sorveglianza veniva affidato anche il potere di indicare « gli indirizzi strategici » della società, realizzandosi, così, una commistione tra gestione e sorveglianza. Le Commissioni riunite, accogliendo la proposta del relatore, hanno scelto la previsione di tre modelli, individuando però espressamente le competenze del consiglio di sorveglianza. Ed è previsto nel testo altresì che in mancanza di scelta statutaria si applicherà il sistema oggi vigente.

Fortemente innovativo è inoltre il principio di cui alla lettera *f*), comma 8, dell'articolo 4, con il quale si è cercato di precisare il contenuto dell'obbligo di diligenza degli amministratori, al fine di evitare che in sede di giurisdizione ci possa essere una ingerenza nella sfera discrezionale dell'amministrazione medesima. Si tratta di un principio ben conosciuto in altri ordinamenti come *business judgement rule*, che dovrebbe fornire un quadro di certezza agli operatori.

Non sono intervenute le Commissioni in tema di disciplina dell'assemblea. Si parla in genere di semplificazione e detta semplificazione, ritengo, potrà significare anche che potranno ritenersi valide assemblee in videoconferenza. Peraltro molti ritengono già attualmente lecita la clausola statutaria che preveda ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Ciò sul presupposto che l'essenza del metodo collegiale consista nella possibilità per gli intervenuti di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo rappresenta mero presupposto non imposto da alcuna disposizione di legge. Peraltro, poiché ciò è allo stato materia di discussione, sarà bene che il decreto legislativo intervenga sul problema.

Sul diritto di opzione previsto dal comma 9, lettera *b*), le Commissioni non sono intervenute.

Personalmente avevo presentato sul tema un emendamento a tutela dei soci, al fine di garantire il mantenimento inalterato della loro posizione nella società. Detto emendamento era diretto a consentire agli amministratori di escludere il diritto di opzione solo ove lo esige l'interesse della società. Si è preferito non modificare il testo, lasciando ampia autonomia al legislatore delegato. Mi auguro che, nel futuro decreto, detta autonomia venga utilizzata considerando comunque la posizione del socio, il suo diritto a vedere conservata inalterata la sua partecipazione nella società, e che quindi la delega agli amministratori, per la prevista esclusione, venga ben limitata, anche alla luce delle direttive comunitarie sul tema.

Si risolve definitivamente il problema del giudizio di omologazione richiamando nel testo i principi contenuti nella normativa della legge n. 340 del 2000 recentemente approvata dal Parlamento.

Il richiamo è contenuto sia nell'articolo 3 in tema di Srl e sia nell'articolo 4 in tema di Spa. Nulla si dice nell'articolo 5 sulle cooperative. È, probabilmente, parso superfluo nel presupposto che la lettera *a*) del comma 2 rinvia alla disciplina delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Sarà bene però che questo aspetto venga ben evidenziato nel futuro decreto legislativo.

Il rinvio all'articolo 32 della legge n. 340 conferma quindi la soppressione dell'omologazione come sistema normale di controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali e ciò in linea con un sistema che deve puntare ad eliminare inutili duplicazioni e costi, puntare a risparmio di tempo con evidenti vantaggi per il mondo economico.

Un cenno sull'articolo 5 in tema di cooperative. È positiva la distinzione tra cooperative riconosciute ai sensi del primo comma dell'articolo 45 della Costituzione e cooperative non riconosciute o libere con la previsione di limitare il controllo della

autorità governativa alle sole cooperative costituzionalmente riconosciute. Con l'emendamento La Malfa, approvato in Commissione, è poi detto con chiarezza che le disposizioni fiscali di carattere agevolativo sono riservate solo alle riconosciute.

Sarà la legge delegata che dovrà definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e disciplinarla.

Inoltre, si è adottata per le cooperative la tecnica del rinvio alle società di capitali in quanto applicabili.

Avrei forse preferito per le cooperative l'indicazione di norme proprie, senza rinvii.

Ecco perché mi auguro che la legge delegata non si limiterà a riprodurre semplicemente la norma di rinvio come scritta nel testo, ma si spingerà a scrivere essa stessa una serie di norme con la riproduzione o il richiamo di norme previste per le società di capitale.

Non mi soffermerò sull'articolo 10 e sulla scelta operata di considerare il falso in bilancio un reato di danno e non più di pericolo. Lo faranno i colleghi della Commissione giustizia nel corso del dibattito che seguirà sul tema.

Mi piace solo aggiungere che la soppressione dell'articolo 11 prevista dalla Commissione non significa che non si vogliono emanare nuove norme sulla giurisdizione. Nostro obiettivo è sicuramente quello di assicurare una giustizia rapida,

procedure rapide per garantire una definizione dei procedimenti vertenti sulla materia in esame.

La sua soppressione significa solo che sul tema occorre un momento di riflessione; personalmente non condividevo l'idea che dette sezioni dovessero sedere solo presso i tribunali delle città sedi di corte di appello per una serie di motivi più volte indicati. Sul tema potrà e dovrà tornarsi presto, magari in sede di esame della organizzazione degli uffici giudiziari. Di certo ritengo che andrà anche favorito l'istituto dell'arbitrato.

In conclusione, penso di poter affermare che la riforma del diritto societario che il Parlamento, come mi auguro, si accinge ad approvare è un utile ed importante tassello nell'azione di ammodernamento del nostro sistema che la maggioranza ha in animo di conseguire. Detta riforma contribuirà a rilanciare la nostra economia, a creare sviluppo nel nostro paese.

È un impegno preso in campagna elettorale, è un impegno che la maggioranza si avvia a rispettare.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 16,45.